



RAPPORTO GAFI

Il Crowdfunding ai fini del finanziamento del terrorismo

Ottobre 2023





Il Gruppo d'Azione Finanziaria - Financial Action Task Force (GAFI-FATF) è un organismo intergovernativo indipendente che sviluppa e promuove politiche finalizzate a proteggere il sistema finanziario globale contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Le Raccomandazioni GAFI-FATF sono riconosciute come standard internazionale nei settori del contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Per ulteriori informazioni sul GAFI-FATF: www.fatf-gafi.org

Il presente documento, così come tutti i dati e tutte le mappe geografiche che esso comprende, non pregiudica lo status o la sovranità su ogni territorio, con riferimento alla delimitazione delle frontiere e dei confini internazionali e alla denominazione di ogni territorio, città o area.

Si prega di citare sempre la presente pubblicazione come:
GAFI (2023), Il crowdfunding ai fini del finanziamento del terrorismo

Titolo originale: FATF (2023), *Crowdfunding for Terrorism Financing*, FATF, Paris,
<http://www.fatf-gafi.org/publications/Methodsandtrends/crowdfunding-for-terrorism-financing.html>

Il presente documento è stato tradotto dalla Sezione linguistica italiana dell'OCSE. Le uniche versioni ufficiali sono i testi in inglese e/o francese.

© 2023 FATF/OECD. Tutti i diritti riservati.

Non è consentita la riproduzione o la traduzione della presente pubblicazione in assenza di previa autorizzazione scritta. Qualsiasi richiesta di detta autorizzazione, relativa all'intera pubblicazione o a parti di essa, deve essere inoltrata alla segreteria del FATF, 2 rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16, France (fax: +33 1 44 30 61 37 o e-mail: contact@fatf-gafi.org)

Foto copertina: ©Getty Images

Indice

Abbreviazioni e Acronimi.....	2
Sintesi	3
Introduzione.....	7
Contesto.....	7
Obiettivi.....	9
Metodologia	9
Ambito e definizioni	11
Modelli e metodi di <i>crowdfunding</i>	12
Ruoli e attori chiave del <i>crowdfunding</i>	13
Comprendere i meccanismi di pagamento digitali del <i>crowdfunding</i>	14
Gli Standard del GAFI e le attività di <i>crowdfunding</i>.....	18
Evitare conseguenze indesiderate.....	20
Vulnerabilità del settore del <i>crowdfunding</i> associate al finanziamento del terrorismo e/o all'estremismo violento	21
Tipologie di abuso.....	23
Il <i>crowdfunding</i> realizzato attraverso piattaforme o siti web dedicati	26
Utilizzo di piattaforme di <i>social media</i> e App di messaggistica.....	30
Interazione tra <i>crowdfunding</i> e <i>virtual asset</i>	32
Sfide e valutazioni nelle attività di contrasto del <i>crowdfunding</i> volto al finanziamento del terrorismo	37
Sfide per le organizzazioni intermedie che forniscono servizi di <i>crowdfunding</i>	37
Sfide per i soggetti segnalanti e le autorità di vigilanza	39
Sfide per le autorità inquirenti e giudiziarie	40
Migliori prassi emergenti.....	45
Conclusioni e raccomandazioni.....	50
Allegato A. Indicatori di rischio	52
Allegato B. Tabella riepilogativa delle regolamentazioni vigenti in materia di <i>crowdfunding</i> per Paese	59

Abbreviazioni e Acronimi

Acronimo	Definizione
ACPR	<i>Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution</i> (Autorità di controllo prudenziale e di risoluzione)
APG	<i>Asia/Pacific Group on Money Laundering</i> (Gruppo Asia-Pacifico sul riciclaggio di denaro)
ATM	<i>Automated Teller Machine</i> (Sportello automatico - Bancomat)
BTCT	Bitcoin Token
CEP	<i>Counter-Extremism Project</i> (Progetto per il contrasto dell'estremismo)
CRAAFT	<i>Collaboration, Research, and Analysis Against the Financing of Terrorism</i> (Collaborazione, ricerca e analisi per il contrasto del finanziamento del terrorismo)
EoRMT	Terrorismo a sfondo etnico o razziale
EUR	Euro
FinTech	Financial Technology (Tecnologia Finanziaria)
FIU	<i>Financial Intelligence Unit</i> (Unità di Informazione Finanziaria)
FSRB	<i>FATF-Style Regional Body</i> (Gruppo regionale costituito sul modello GAFI)
GAFI	Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale
GIFCT	<i>Global Internet Forum to Counter Terrorism</i> (Forum globale antiterrorismo su Internet)
IMVE	<i>Ideologically Motivated Violent Extremist</i> (Estremismo violento a sfondo ideologico)
INR	Rupia indiana
IP	<i>Internet Protocol</i>
ISIL	<i>Islamic State of Iraq and the Levant</i> (Stato islamico dell'Iraq e del Sol Levante)
MVTS	<i>Money or Value Transfer Services</i> (Servizio trasferimento denaro o valore)
ONP	Organizzazione No-Profit
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
P2P	<i>Peer-to-Peer</i>
PPP	Partenariato Pubblico-Privato
PPSP	Payment Processing Service Provider (Prestatore di servizi di elaborazione di pagamenti)
QR	<i>Quick Response</i> (Codice di risposta rapida)
RCMP	<i>Royal Canadian Mounted Police</i>
RMVE	<i>Racially Motivated Violent Extremist</i> (Estremismo violento a sfondo razziale)
SPL	<i>Southern Poverty Law</i>
SOS	Segnalazione Operazione Sospetta
UN CTED	<i>United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate</i> (Direzione esecutiva del Comitato antiterrorismo dell'ONU)
UNSCR	<i>United Nations Security Council Resolution</i> (Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite)
URL	<i>Uniform Resource Locator</i>
USD	Dollaro statunitense
USDT	Tether in dollari statunitensi
VA	<i>Virtual Asset</i>
VASP	<i>Virtual Asset Service Provider</i> (Prestatore di servizi in materia di virtual asset)
XMR	Monero

Sintesi

Il fenomeno dei finanziamenti collettivi noti come *crowdfunding* ha assunto un ruolo significativo nello scenario internazionale, e gli esperti ritengono che continuerà a crescere e ad evolversi nel corso dei prossimi anni. Sebbene si tratti di una formula innovativa per realizzare iniziative di raccolta di fondi, utilizzata in tutto il mondo al fine di finanziare idee, progetti o iniziative commerciali legittime, il *crowdfunding* può altresì essere sfruttato da soggetti malintenzionati e/o criminali. Gli autori di atti terroristici hanno, infatti, dato prova di capacità di adattamento e dimostrato di saper approfittare di ambienti meno presidiati per condurre le loro attività criminali.

Sebbene nella maggior parte dei casi le attività di *crowdfunding* siano di natura legittima, la ricerca condotta dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), noto nel mondo anche come *Financial Action Task Force – FATF*, ha rilevato che lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL), nonché Al-Qaeda (AQ) e individui e gruppi terroristici a sfondo etnico o razziale (*Ethnically or Racially Motivated Terrorism – EoRMT*) hanno sfruttato tali iniziative per reperire fondi a scopo di finanziamento del terrorismo. La possibilità di raggiungere rapidamente e facilmente un pubblico su scala globale può rendere il *crowdfunding* un metodo attrattivo per realizzare la raccolta di fondi di fatto volta allo scopo di finanziare il terrorismo.

Il presente rapporto a cura del GAFI costituisce il primo studio internazionale esaustivo in materia di finanziamento del terrorismo legato ad attività di *crowdfunding*. Il Rapporto attinge alle esperienze della Rete globale del GAFI, degli esperti di settore, nonché del mondo accademico e della società civile al fine di approfondire la conoscenza dei metodi e delle tecniche di *crowdfunding* utilizzate dai terroristi e di esaminare le migliori prassi in uso per contrastare tale tipo di minaccia. Il Rapporto attinge, inoltre, a precedenti rapporti predisposti dalla Rete globale del GAFI per trattare tematiche analoghe.

Nel presente documento, la definizione di *crowdfunding* si riferisce sia alle attività di raccolta fondi online effettuate attraverso piattaforme formali sia alle iniziative realizzate sui *social media*, per il tramite di applicazioni mobili (App) di messaggistica o altri siti web dedicati. Sono altresì prese in considerazione le formule ibride di *crowdfunding* che alle attività effettuate online affiancano anche iniziative di raccolta fondi realizzate in presenza. La varietà dei metodi utilizzabili per realizzare tali attività indica che molteplici possono essere le fonti di finanziamento e gli intermediari finanziari coinvolti, consapevolmente o meno, nel supporto ad attività di *crowdfunding* destinate di fatto al finanziamento del terrorismo.

Il Rapporto rileva quattro modalità principali attraverso cui le piattaforme di *crowdfunding* possono essere sfruttate per scopi di finanziamento del terrorismo e, di fatto, terroristi ed estremisti violenti ricorrono a molteplici metodi per raccogliere fondi, sovente utilizzando svariate combinazioni di tecniche. Ad esempio, un terrorista può avviare una campagna di raccolta fondi su una piattaforma di *crowdfunding* dedicata, condividere la campagna sui *social media* e richiedere il pagamento in *virtual asset* (attività virtuali, VA).

- **Uso improprio di fondi destinati a cause umanitarie, iniziative di beneficenza o attività senza scopo di lucro** – Il *crowdfunding* si basa intrinsecamente sulla buona volontà dei sostenitori di donare fondi a supporto di una particolare iniziativa. Le cause umanitarie, le iniziative di beneficenza e le attività senza scopo di lucro possono fungere da efficace

copertura per la mobilitazione di fondi e, in alcuni casi, vengono sfruttate per perpetrare attività di finanziamento del terrorismo. Il presente Rapporto identifica tre modalità secondo cui tali attività vengono perpetrate: i) in alcuni casi, singoli individui (non affiliati a un ente benefico e/o a un'organizzazione senza scopo di lucro regolarmente registrati) lanciano un appello per la raccolta di fondi a supporto di una causa umanitaria o sociale, tuttavia i fondi raccolti sono in realtà volti a fornire sostegno a reati o soggetti legati al terrorismo; ii) in altri casi, un ente benefico lancia un appello per raccogliere dei fondi ma non intraprende l'attività umanitaria pubblicizzata e dirotta tutti i fondi raccolti o parte di essi verso la perpetrazione di attività di finanziamento del terrorismo; iii) infine, sussiste anche il rischio che le organizzazioni senza scopo di lucro (note come Organizzazioni No-Profit – ONP) che svolgono attività di *crowdfunding* con finalità legittime possano diventare vittime di reati di estorsione o di frode se operano in ambienti ad alto rischio controllati da gruppi terroristici.

- **Utilizzo di piattaforme o siti web dedicati** – Nel 2022, sono state realizzate oltre 6 milioni di campagne di *crowdfunding* nel mondo.¹ Il volume e la varietà delle attività realizzate sulle piattaforme di *crowdfunding* rendono difficile l'individuazione di attività illecite. È importante adottare pratiche efficaci di autoregolamentazione al fine di contribuire a garantire che le attività realizzate sulle piattaforme siano legittime e non contravvengano ai termini di servizio previsti. Sfortunatamente, alcune piattaforme specializzate forniscono, di fatto, servizi a individui banditi dalle piattaforme più popolari. È stato riscontrato che individui e gruppi terroristici a sfondo etnico o razziale (*EoRMT*) utilizzano queste piattaforme per raccogliere fondi al fine di realizzare molteplici attività, alcune delle quali sono previste dalla legge (ad esempio, raccolta di fondi per pagare spese legali, sostenere campagne politiche, versare quote associative e finanziare proteste). In particolare, questi soggetti possono sfruttare le iniziative di *crowdfunding* per attività che incitano all'odio o alla violenza, ma che non rientrano necessariamente nell'ambito del terrorismo.
- **Utilizzo di piattaforme di social media e App di messaggistica** – I siti dei social media e App di messaggistica online consentono agli utenti di entrare in contatto con comunità su scala locale o globale, amplificare la diffusione dei loro messaggi e dare impulso alle cause da loro sostenute. Tuttavia, questi siti sono anche parte integrante del successo di una campagna di *crowdfunding* e, come tale, tendono a essere utilizzati strategicamente da terroristi per scopi di finanziamento del terrorismo. Tali soggetti condividono i collegamenti (*link*) relativi alle campagne di *crowdfunding* o le istruzioni per effettuare i pagamenti con i loro *follower*, reclutano sostenitori, condividono suggerimenti atti ad evitare di essere scoperti e sfruttano funzioni quali la crittografia per trasmettere dettagli "sensibili". Sofisticati algoritmi sui social media indirizzano inoltre gli utenti verso contenuti legati alla loro cronologia di ricerca che, nel contesto del terrorismo, possono contribuire a rafforzare convinzioni estremiste e condurre gli utenti ad entrare in contatto con

¹ Statistiche sulle attività di *crowdfunding*: dimensioni e crescita del mercato. Fonte: www.fundera.com/resources/crowdfunding-statistics (consultato il 29 settembre 2023)

specifiche iniziative di raccolta fondi a cui altrimenti non sarebbero stati esposti.

- **Interazione tra *crowdfunding* e VA** – Con la continua evoluzione dei sistemi di pagamento digitali a livello globale, anche il settore del *crowdfunding* ha inglobato delle modalità di finanziamento legate ai VA. Sebbene i Bitcoin abbiano goduto di maggiore visibilità, altri tipi di VA, quali le *privacy coin* (cosiddette "monete per la privacy"), sono sempre più diffusi e pongono sfide assolutamente straordinarie in termini di investigazione. Anche gli strumenti atti a potenziare l'anonimato (ad esempio monete virtuali quali *tumbler* e *mixer*) possono essere utilizzati dai soggetti malintenzionati per occultare ulteriormente l'origine e la destinazione dei fondi legati alle attività di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, l'utilizzo di VA può anche porre alcune limitazioni per le attività di finanziamento del terrorismo, in quanto non è sempre conveniente convertire i VA in valuta fiat e, inoltre, il valore di alcuni VA può subire drastiche oscillazioni. Pertanto, il ricorso ai VA nelle campagne di *crowdfunding* realizzate per scopi di finanziamento del terrorismo può variare e dovrebbe continuare a essere oggetto di valutazione da parte dei singoli Paesi.

Sebbene alcune giurisdizioni e taluni operatori del settore attuino proattivamente delle misure volte a mitigare tali rischi, la normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo non è uniformata a livello globale. Le attività di *crowdfunding* basate sulle donazioni, che i Paesi della Rete globale del GAFI ritengono rappresentare la tipologia di raccolta fondi maggiormente vulnerabile ad essere sfruttata per scopi di finanziamento del terrorismo in virtù delle sue caratteristiche, spesso non rientrano nell'ambito delle attività coperte dalle normative volte al contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Tra le motivazioni alla base di tale vulnerabilità vi è il fatto che molti Paesi non operano una valutazione sistematica dei rischi legati alle attività di *crowdfunding* e, pertanto, non si dispone ancora di dati esaustivi sull'uso improprio di tali attività. La natura diversificata del settore del *crowdfunding*, i molteplici modelli utilizzati per la realizzazione di attività di raccolta di fondi e la natura in rapida evoluzione delle tecnologie alla base dei sistemi di pagamento contribuiscono, inoltre, a spiegare i diversi approcci normativi esistenti oggi nelle varie giurisdizioni.

Il Rapporto evidenzia le sfide che le autorità governative e i soggetti che si muovono nell'ecosistema del *crowdfunding* incontrano nelle operazioni di individuazione e deterrenza delle attività di finanziamento del terrorismo. Le forze dell'ordine che indagano su casi di sospetti finanziamenti illeciti legati al *crowdfunding* devono far fronte a difficoltà legate alla possibilità di dimostrare che i fondi siano di fatto stati utilizzati per reati legati al terrorismo. La complessità delle operazioni connesse al *crowdfunding*, nonché l'assenza di dati in materia e il ricorso a tecniche di anonimizzazione contribuiscono ad ostacolare le attività di tracciamento ad opera delle forze dell'ordine, dei soggetti segnalanti e delle autorità di vigilanza. Può essere problematico per le piattaforme di intermediazione che offrono servizi di *crowdfunding* riuscire a identificare le attività di finanziamento del terrorismo realizzate all'interno dei loro siti web, in quanto il personale preposto ha ricevuto soltanto una formazione modesta e dispone di competenze limitate in materia di finanziamento del terrorismo. Spesso, inoltre, non dispongono di meccanismi atti a segnalare alle autorità competenti le potenziali attività di finanziamento del

terrorismo. Gli sforzi compiuti in termini di rimozione di contenuti illegali variano a seconda della singola impresa.

I Paesi hanno riferito esempi di buone prassi atte ad affrontare tali sfide, ad esempio acquisendo una migliore comprensione della natura e della portata del comparto del *crowdfunding* a livello nazionale e includendo quest'ultimo tra i temi che sono oggetto della valutazione del rischio nazionale (*National Risk Assessment – NRA*). Anche l'attività di sensibilizzazione in riferimento al settore del *crowdfunding* ha contribuito efficacemente a potenziare le azioni di identificazione e segnalazione di potenziali attività di finanziamento del terrorismo. Un solido meccanismo di condivisione delle informazioni a livello nazionale e internazionale e l'impegno del settore pubblico-privato sono alla base di un'efficace azione di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Il presente Rapporto raccomanda alle giurisdizioni e a tutte le parti interessate coinvolte nel settore del *crowdfunding* di identificare e comprendere i rischi in termini di finanziamento del terrorismo connessi a questa attività, nonché di adottare misure proporzionate e basate sul rischio volte a mitigare i potenziali abusi, in linea con la Risoluzione 2462 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Considerata la portata globale del *crowdfunding*, i Paesi dovrebbero essere consapevoli della natura transfrontaliera dell'attività di raccolta di fondi e tutelarsi dal rischio che la loro giurisdizione venga utilizzata per finanziare il terrorismo all'estero. I Paesi dovrebbero inoltre considerare che il settore è in evoluzione e pertanto anche i rischi in termini di finanziamento del terrorismo possono mutare nel corso del tempo.

Anche la condivisione delle informazioni tra il settore pubblico e quello privato dovrebbe rappresentare una priorità per i Paesi, che dovrebbero impegnarsi in un'opera di informazione e sensibilizzazione costante rivolta alle parti interessate del settore privato. Tale prassi potenzia l'individuazione di potenziali attività di finanziamento del terrorismo, favorisce una migliore comprensione reciproca del settore e dei meccanismi di controllo, e contribuisce a garantire che l'attività legittima di *crowdfunding* non subisca limitazioni. Considerato il legame esistente tra il *crowdfunding* e altri settori finanziari e non finanziari, i Paesi dovrebbero assicurare piena attuazione degli Standard del GAFI in materia di VA, ONP e servizi di trasferimento di denaro o di valore, evitando di trattare il *crowdfunding* come un settore a sé stante. Infine, i Paesi dovrebbero garantire un approccio cosiddetto "*multi-stakeholder*", ossia rivolto a tutte le parti coinvolte, ovvero: le autorità nazionali, il settore privato, nonché la società civile e il mondo accademico – nello sviluppo di strategie di mitigazione del rischio relative al *crowdfunding*, per assicurare un'adeguata valutazione in materia di rispetto dei diritti umani, ed evitare che siano ostacolate le attività di raccolta di fondi che sono, invece, conformi alla legge.

Il Rapporto include, inoltre, un elenco di indicatori di rischio atti ad aiutare le entità del settore pubblico e privato e il grande pubblico a identificare attività sospette legate al *crowdfunding*.

Introduzione

Contesto

1. Le tecnologie digitali determinano continui cambiamenti nelle modalità di interazione con il sistema finanziario globale. Le innovazioni tecnologiche che coinvolgono prodotti e servizi finanziari offrono importanti opportunità economiche e svolgono un ruolo essenziale nel promuovere lo sviluppo, favorire l'inclusione finanziaria, incrementare l'efficienza delle transazioni e migliorare la sicurezza del sistema finanziario. Tuttavia, le nuove tecnologie finanziarie sono anche esposte al rischio di essere utilizzate in modo improprio, ivi incluso per scopi di finanziamento del terrorismo.² Sebbene in gran parte utilizzate per condurre attività legittime, queste tecnologie potrebbero essere sfruttate impropriamente anche da criminali al fine di raggiungere scopi illegittimi. Si assiste oggi ad una proliferazione di tali soggetti e di estremisti violenti in rete, dove riescono a entrare in contatto tra loro in maniera anonima varcando le frontiere, e a richiedere sostegno per le loro cause, anche a livello finanziario.
2. Nel corso degli ultimi anni si è registrato un incremento delle attività di *crowdfunding*, che gli esperti prevedono siano destinate a continuare a crescere. Alcune stime di settore hanno quantificato il mercato globale del *crowdfunding* in 17,2 miliardi di dollari nel 2020 e si prevede che esso raggiungerà i 34,6 miliardi di dollari entro il 2026.³ Nel 2022, sono state realizzate oltre 6 milioni di campagne di *crowdfunding* a livello mondiale.⁴ Eventi organizzati in tutto il mondo hanno confermato che alcune iniziative di *crowdfunding* (legate a piattaforme basate sulle donazioni o alla raccolta di fondi attraverso *social media* e App di messaggistica) sono state sfruttate da svariate tipologie di soggetti criminali per raggiungere scopi illeciti. Indagini pregresse condotte dal GAFI hanno dimostrato che la richiesta di donazioni realizzata con iniziative di *crowdfunding* online costituisce un metodo ormai noto di finanziamento del terrorismo. Un'analisi sul tema è acclusa al Rapporto sui rischi emergenti in materia di finanziamento del terrorismo (FATF, 2015), al Rapporto sul Finanziamento del Terrorismo a sfondo etnico o razziale⁵ (FATF, 2021), e agli aggiornamenti periodici predisposti dal GAFI sui finanziamenti a favore dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL), nonché di Al-Qaeda e dei relativi affiliati.

² ONU (2022), *Delhi Declaration on countering the use of new and emerging technologies for terrorist purposes* (Dichiarazione di Delhi sul contrasto all'uso di tecnologie nuove ed emergenti a fini terroristici): www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/ctc_specia_l_meeting_outcome_document.pdf

³ Relazione di ricerca sul mercato globale del *crowdfunding*. Fonte: www.marketdataforecast.com/market-reports/crowdfunding-market

⁴ Statistiche sul *crowdfunding*: dimensione e crescita del mercato. Fonte: www.fundera.com/resources/crowdfunding-statistics (consultato il 29 settembre 2023)

⁵ FATF-GAFI (2021), *Ethnically or Racially Motivated Terrorism Financing* (Finanziamento del terrorismo a sfondo etnico o razziale), www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/ethnically-racially-motivated-terrorism-financing.html

3. Inoltre, la Relazione 2022 sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'Unione europea (*EU Terrorism Situation and Trend Report*), (Europol, 2022), ha rilevato che alcuni gruppi violenti di estrema destra si sono orientati verso l'utilizzo di metodi di finanziamento online, tra cui il *crowdfunding*.⁶ Alcuni casi di studio sul sostegno apportato dalle iniziative di *crowdfunding* ad attività legate al terrorismo sono stati segnalati anche in una Relazione congiunta in materia di *social media* e finanziamento del terrorismo realizzato dal Gruppo Asia-Pacifico sul riciclaggio di denaro (*Asia Pacific Group on Money Laundering – APG*) e dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) per il Medio Oriente e il Nord Africa (*Middle East and North Africa Financial Action Task Force – MENAFATF*)⁷ (2019) intitolata "*Social Media and Terrorism Financing*". In risposta a tali rischi in costante evoluzione e rilevando le attuali lacune in termini di mitigazione⁸ dei rischi, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha invitato tutti gli Stati membri a valutare e affrontare i potenziali rischi associati, tra l'altro, alle piattaforme di *crowdfunding*.⁹ La Dichiarazione di Delhi (2022) del Comitato antiterrorismo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha rafforzato ulteriormente tale messaggio.¹⁰
4. Le tecnologie digitali utilizzate per le iniziative di raccolta di fondi possono, quindi, essere sfruttate da svariate tipologie di organizzazioni terroristiche in molteplici maniere diverse. Inoltre, in numerosi Paesi le piattaforme di *crowdfunding* possono anche non essere coperte dal quadro normativo che regola le attività di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, esponendo il settore a maggiori rischi di sfruttamento da parte di terroristi che intendono raccogliere fondi per le loro attività criminose.
5. Sebbene le ricerche condotte dal GAFI e dagli Organismi regionali in stile GAFI (*FATF-Style Regional Bodies – FSRBs*) abbiano rilevato alcuni rischi e messo in evidenza i casi di frode finanziaria associati all'attività di *crowdfunding*, come sopra menzionato, le tecniche adottate e i metodi applicati per raggiungere tali finalità non sono ancora stati oggetto di studi internazionali esaustivi. Ciò vale in primis per le attività di raccolta fondi online che si intersecano con le nuove tecnologie finanziarie, settore in rapida evoluzione. Una conoscenza più approfondita della natura dei rischi associati al *crowdfunding* consentirebbe alla Rete globale del GAFI di adattare approcci basati sul rischio e sforzi attuativi volti a prevenire,

⁶ Unione europea (2022), *Terrorism Situation and Trend Report* (Relazione sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo), www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Tesat_Report_2022_0.pdf

⁷ APG/MENAFATF (2019), *Report on Social Media and Terrorist Financing* (Relazione sui *social media* e sul finanziamento del terrorismo), www.apgml.org/methods-and-trends/news/details.aspx?pcPage=1&n=1142_FINAL-TM-SF-en.pdf

⁸ Direzione esecutiva del Comitato antiterrorismo delle Nazioni Unite (CTED) (2022), Valutazione tematica sintetica delle lacune nell'attuazione delle principali disposizioni in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo contenute nelle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/cted_2022_cft_gaps_assessment_final.pdf

⁹ ONU (2019), Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2462 (paragrafo 20 (d))

¹⁰ ONU (2022), *Delhi Declaration on countering the use of new and emerging technologies for terrorist purposes* (Dichiarazione di Delhi sul contrasto all'uso di tecnologie nuove ed emergenti a fini terroristici), www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/ctc_specia_l_meeting_outcome_document.pdf

individuare, indagare, perseguire penalmente e contrastare più efficacemente le attività legate al finanziamento del terrorismo che coinvolgono iniziative di *crowdfunding*.

Obiettivi

6. L'obiettivo primario del presente Rapporto è di approfondire la conoscenza delle metodologie e delle tecniche utilizzate da singoli terroristi, nonché da organizzazioni terroristiche ed estremisti violenti, attraverso la realizzazione di attività di *crowdfunding*, al fine di finanziare tutte le varie tipologie di attività terroristiche. A tale riguardo, il Rapporto intende favorire una comprensione comune delle diverse tipologie di attività di *crowdfunding*, concentrandosi su quelle associate al maggior rischio di sfruttamento per finalità di finanziamento del terrorismo.
7. Il Rapporto si propone di aiutare le autorità competenti (ivi incluse le giurisdizioni non direttamente interessate da atti terroristici, attività di finanziamento del terrorismo o estremismo violento, ma eventualmente vulnerabili in relazione al meccanismo del *crowdfunding*) ad acquisire una migliore comprensione della natura di tale attività. Inoltre, mira ad assistere la comunità internazionale nell'individuazione dell'equilibrio normativo appropriato per incoraggiare l'inclusione finanziaria e l'innovazione, al contempo mitigando efficacemente i rischi di finanziamento del terrorismo senza ripercussioni indesiderate sul settore o su coloro che ricorrono a queste piattaforme per scopi legittimi di raccolta di fondi, ivi incluse le ONP.
8. Offrendo una visione più particolareggiata delle modalità con cui l'attività di *crowdfunding* viene sfruttata a fini di finanziamento del terrorismo e/o di estremismo violento, il Rapporto evidenzia le lacune in termini di policy, nonché le nuove vulnerabilità e le tipologie emergenti di raccolta di fondi che dovrebbero essere prese in considerazione dai membri della Rete globale del GAFI che intendono rafforzare i rispettivi quadri normativi in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché dai Gruppi di Lavoro del GAFI.

Metodologia

9. Il Gruppo di Lavoro, composto da esperti provenienti da 12 Paesi membri della Rete globale del GAFI e da un osservatore,¹¹ è stato guidato da esperti canadesi e spagnoli coadiuvati dal Segretariato del GAFI.
10. I risultati emersi dal presente Rapporto si basano su:
 - una disamina della letteratura esistente e del materiale accessibile (*open-source*) su questo tema, ivi inclusi i Rapporti predisposti dal GAFI, dagli Organismi regionali in stile GAFI (*FSRBs*), dai membri e dagli osservatori del GAFI.
 - risposte a un questionario trasmesso alla Rete globale del GAFI. Quaranta delegazioni hanno fornito informazioni su una varietà di argomenti, tra cui

¹¹ Canada, Commissione europea, Francia, Grecia, India, Italia, Giappone, Filippine, Spagna, Turchia, Nazioni Unite (Direzione esecutiva del Comitato antiterrorismo – *CTED*) e Stati Uniti.

indicatori di rischio e casi di studio in materia di *crowdfunding* utilizzato per attività di finanziamento del terrorismo.


- discussioni e approfondimenti condivisi dai membri e dagli osservatori del GAFI, nonché dal mondo accademico, dai *think tank* e dal settore privato in occasione della Riunione congiunta degli esperti del GAFI in India (aprile 2023) e del Seminario sul contrasto del finanziamento del terrorismo tenutosi in Spagna (settembre 2023).
 - Contributi scritti del settore privato e della Coalizione globale delle ONP sul GAFI.
11. Il presente Rapporto utilizza i termini "terrorismo" ed "estremismo violento" e si riferisce agli attori citati nei Rapporti del GAFI, quali quelli sul finanziamento di ISIL, AQ e relativi Affiliati, e *EoRMT*. I precedenti Rapporti predisposti dal GAFI e i casi di studio forniti dalle delegazioni indicano come il *crowdfunding* sia stato utilizzato per finanziare gruppi terroristici designati a livello internazionale ai sensi della Risoluzione 1267 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché da gruppi e individui estremisti violenti designati a livello nazionale ai sensi della Risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Alcune delle attività di *crowdfunding* di questi ultimi potrebbero non rientrare nella definizione di terrorismo e potrebbero persino essere lecite e previste dalla legge in alcune giurisdizioni, ad esempio le raccolte di fondi volte a finanziare spese legali o campagne di propaganda politica.
 12. Sebbene il presente Rapporto si concentri sulla correlazione tra *crowdfunding* e finanziamento del terrorismo, molti dei rischi identificati in questa sede sono stati individuati dalle giurisdizioni come rilevanti anche in materia di lotta al riciclaggio di denaro.

Ambito e definizioni

Definire il *crowdfunding*

13. Come rilevato dal GAFI nel 2021,¹² il *crowdfunding* di per sé costituisce uno strumento del tutto legittimo per richiedere e ottenere finanziamenti, e le attività di *crowdfunding* realizzate nel mondo sono, nella stragrande maggioranza dei casi, lecite.
14. Il *crowdfunding* consente di raccogliere fondi per finanziare iniziative personali, commerciali, senza scopo di lucro, non governative o di altro genere. Può essere utilizzato per una molteplicità di scopi, tra cui il finanziamento di soccorsi in caso di catastrofi, il sostegno a cause sociali e organizzazioni di comunità, campagne politiche, il finanziamento di *start-up*, il sostegno a iniziative creative, e alla promozione di investimenti.

Figura 2.1. Modello tradizionale di raccolta fondi vs. *crowdfunding*



15. Mentre il tratto fondamentale della tradizionale raccolta di fondi consiste nella richiesta di una certa somma a un numero limitato di fonti, nel *crowdfunding* la "folla" finanzia l'idea o il progetto attraverso una piattaforma online (Internet, *social media* e altri mezzi di comunicazione) utilizzata per mettere in contatto individui che possono contribuire, anche con importi relativamente piccoli, all'iniziativa imprenditoriale, al progetto, all'opera di beneficenza o allo scopo caritatevole.
16. Il *crowdfunding* online è caratterizzato da tre elementi chiave: un donatore che versa somme di denaro attraverso strumenti digitali, destinatari delle offerte che ricevono denaro in modalità digitale, e un metodo di pagamento per trasferire il

¹² FATF-GAFI (2021), *Ethnically or Racially Motivated Terrorism Financing* (Il finanziamento del terrorismo a sfondo etnico o razziale) www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsand Trends/Ethnically-racially-motivated-terrorism-financing.html

denaro dal donatore al destinatario.¹³ Rispetto ai meccanismi tradizionali di raccolta di fondi, l'attrattiva della modalità del *crowdfunding* sta nel fatto che essa consente a colui che richiede i fondi di raggiungere un'ampia massa di potenziali donatori. Anche piccoli contributi individuali possono produrre, cumulativamente, un impatto significativo.

Modelli e metodi di *crowdfunding*

17. Le tipologie principali di *crowdfunding* individuate in letteratura e all'interno delle legislazioni nazionali delle singole giurisdizioni sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- **Prestiti** (*cosiddetto "Lending-based crowdfunding"*): le parti interessate investono nei progetti lanciati dai promotori, concedendo prestiti o agevolazioni con l'obiettivo di recuperare il loro denaro e i relativi interessi e ottenere un ritorno sul loro investimento, come nel caso di un prestito tradizionale.
- **Azioni o investimenti** (*cosiddetto "Equity or investment-based crowdfunding"*): le parti interessate, in cambio del loro contributo finanziario, acquisiscono azioni ordinarie o privilegiate, strumenti obbligazionari o altri strumenti finanziari partecipativi.
- **Ricompense o pre vendite** (*cosiddetto "Reward or Pre-Sale based crowdfunding"*): l'investitore eroga fondi al promotore dell'iniziativa con l'obiettivo di ricevere successivamente un beneficio non monetario.
- **Donazioni** (*cosiddetto "Donation-based crowdfunding"*): l'investitore contribuisce erogando fondi senza l'intenzione di ricevere nulla in cambio. Tale modello di *crowdfunding* può essere declinato nelle seguenti tipologie:
 - **Donazioni effettuate in presenza**, ad esempio: operazioni che coinvolgono richieste e donazioni effettuate in presenza, come accade in occasione di eventi di raccolta fondi o per il tramite di organizzazioni culturali, associazioni religiose o di altro genere. Tradizionalmente, tali operazioni implicano l'uso di denaro contante. Tuttavia, le nuove soluzioni tecnologiche consentono di fondere sempre più spesso le attività materiali con quelle digitali, dando luogo a richieste formulate di persona pur utilizzando metodi di finanziamento digitali. Ad esempio, la richiesta e il finanziamento effettuati di persona possono essere integrati dal ricorso a strumenti digitali (come i codici a risposta rapida (*Quick Response - QR*)) che indirizzano le persone verso istruzioni di pagamento, siti web o conti elettronici, ivi inclusi *VA*.
 - **Donazioni digitali**, ossia operazioni esclusivamente digitali che prevedono la richiesta di fondi online seguita da donazioni attraverso piattaforme di *crowdfunding* dedicate, *social network*, siti web privati o indipendenti, circuiti di pagamento o altri canali online. I fondi possono essere ottenuti rapidamente e direttamente utilizzando mezzi di

¹³ Reimer, S. e Redhead, M. (2021), *Project CRAAFT: Following the Crowd: Clarifying Terrorism Financing Risk in European Crowdfunding*, (Progetto CRAAFT: Seguire la folla: chiarire il rischio di finanziamento del terrorismo nel *crowdfunding* europeo) www.projectcraaft.eu/research-briefings/following-the-crowd

pagamento elettronici e tecnologie finanziarie (FinTech). Tali attività possono raggiungere un pubblico su scala globale e neutralizzare eventuali limitazioni di natura geografica alla raccolta di fondi.

18. Le suddette tipologie di *crowdfunding* possono altresì essere raggruppate in base al tipo di rendimento che offrono ai loro utenti, così differenziato:
- **rendimento non finanziario:** il rendimento ai partecipanti può essere nullo (*crowdfunding* basato sulla donazione) o corrispondere all'erogazione di beni o servizi (*crowdfunding* basato sulla ricompensa); e
 - **rendimento finanziario:** i partecipanti si aspettano un rendimento finanziario sotto forma di ricavi o titoli ("*equity-based*": il finanziamento ha luogo attraverso uno strumento di investimento di capitale di rischio in aziende non quotate) o di interessi sul prestito ("*debt-based*": il finanziamento ha luogo attraverso uno strumento di debito, ossia l'emissione di titoli obbligazionari). Ciò include il *crowdfunding* immobiliare nel quale i fondi raccolti da singoli investitori sono utilizzati per investire nel settore immobiliare, generando reddito per gli investitori.
19. Tra le diverse forme di *crowdfunding*, quello basato sulle donazioni è stato identificato dai membri della Rete globale del GAFI come maggiormente esposto al rischio di sfruttamento per scopi di finanziamento del terrorismo o estremismo violento. A differenza di altre forme di *crowdfunding*, ricevere un ritorno finanziario, un finanziamento o una ricompensa è meno rilevante quando l'obiettivo di una campagna di raccolta di fondi di fatto è legato ad un'attività illecita, quale il terrorismo. Tutti i casi di studio forniti dalle giurisdizioni per il presente Rapporto riguardano attività di *crowdfunding* basato su donazioni; pertanto, a tale tipologia sarà attribuito un peso maggiore nell'ambito del presente documento.

Ruoli e attori chiave del *crowdfunding*

20. Sebbene le iniziative di *crowdfunding* possano essere realizzate secondo una molteplicità di modelli diversi, gli attori chiave in esse coinvolti sono solitamente i seguenti:
- **Promotore:** persona fisica o giuridica che ricerca fondi attraverso campagne di *crowdfunding*. Il *promotore* propone la realizzazione di iniziative (progetti) che necessitano di finanziamenti e, a tal fine, lancia una campagna di raccolta fondi su una piattaforma dedicata o una rete di *social media*, un sito web o App digitali.
 - **Investitore:** nell'ambito dei modelli di *crowdfunding* basati sugli investimenti o sui prestiti (*investment or lending-based crowdfunding*), per *investitore* si intende una persona fisica o giuridica che concede prestiti o acquisisce titoli negoziabili o strumenti idonei alle attività di *crowdfunding*. È il soggetto responsabile del finanziamento del progetto proposto. Può trattarsi di investitori esperti, dotati di conoscenze e formazione comprovate, o di semplici investitori inesperti.
 - **Donatore:** nell'ambito dei modelli di *crowdfunding* basati sulle donazioni, per *donatore* si intende una persona fisica o giuridica che concede una donazione alla campagna di *crowdfunding*.


- **Sostenitore:** nel contesto delle attività di *crowdfunding* legato ad una ricompensa (*reward-based*), per *sostenitore* si intende una persona fisica o giuridica che si impegna a versare una somma di denaro a sostegno di un progetto, con l'aspettativa di ricevere una ricompensa laddove la campagna di raccolta fondi riscuota successo.
 - **Organizzazione intermediaria:** persona fisica o giuridica che mette insieme promotori di iniziative e investitori/donatori attraverso una piattaforma online o altri strumenti. Le organizzazioni intermedie possono, pertanto, essere suddivise in:
 - piattaforme di *crowdfunding*, come regolamentate nelle varie giurisdizioni.
 - *social network*, che consentono di richiedere finanziamenti o donazioni per determinati scopi e/o iniziative progettuali. In certi casi, possono essere utilizzati dei meccanismi di pagamento integrati. In tali casi, i *social network* svolgono attività analoghe o complementari alle piattaforme di *crowdfunding*.
 - associazioni culturali, religiose o di altra tipologia che, attraverso la creazione di propri siti web, sollecitano o raccolgono fondi da un'ampia rete di sostenitori, fungendo quindi da piattaforme di *crowdfunding*.
 - portali e circuiti di pagamento elettronico: numerose piattaforme di *crowdfunding* utilizzano circuiti di elaborazione dei pagamenti operati da terzi per agevolare il flusso di fondi erogati da donatori, investitori e finanziatori ai promotori dell'iniziativa.
21. Si noti che i soggetti interessati dalle attività di *crowdfunding* si intersecano spesso anche con altri settori dell'economia, quali le istituzioni finanziarie, che possono in ultima analisi fornire servizi bancari o di transazione a tutti gli attori coinvolti nell'ecosistema del *crowdfunding*.

Comprendere i meccanismi di pagamento digitali del *crowdfunding*

22. Considerata l'ampia gamma di attività che possono rientrare nel termine "*crowdfunding*", è importante esaminare più nel dettaglio la natura dei flussi finanziari e dei meccanismi di pagamento possibili.
23. Molte, se non la maggior parte, delle piattaforme di *crowdfunding* attualmente esistenti si avvalgono di circuiti di pagamento in capo a soggetti terzi al fine di fornire l'infrastruttura necessaria per il perfezionamento dei pagamenti coinvolti in un'iniziativa di *crowdfunding*. A seconda della loro ubicazione, tali entità possono essere soggette agli obblighi previsti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e può altresì trattarsi di soggetti segnalanti. In uno scenario di base, i trasferimenti di denaro e i pagamenti sono necessari per le seguenti finalità:
- far pervenire al promotore dell'iniziativa il denaro offerto dai donatori, il che comporta il trasferimento di denaro da conti bancari, carte di credito o portafogli elettronici ai conti creati dai titolari dell'iniziativa.
 - pagare i costi legati ai servizi erogati dalla piattaforma di *crowdfunding*.
 - pagare le commissioni di transazione al circuito di elaborazione dei pagamenti che fornisce l'infrastruttura finanziaria abilitante.

- supportare gli esercenti nell'elaborazione dei pagamenti destinati alle donazioni nelle seguenti componenti:
 - autorizzazione (approvazione della vendita) – i prestatori di servizi di elaborazione dei pagamenti (*Payment Processing Service Provider – PPSP*) collegano gli esercenti alle reti di pagamento al fine di autorizzare le transazioni.
 - pagamento (versamento di denaro sul conto dell'esercente) – i *PPSP* mettono in connessione gli esercenti alle reti di pagamento per eseguire il saldo delle transazioni. Possono anche fornire il supporto tecnologico, l'hardware e i servizi che consentono all'esercente di accettare una serie di metodi di pagamento, tra cui: carte di credito, carte di debito, portafogli elettronici/digitali, e bonifici interbancari.

Riquadro 2.1. Flussi finanziari in una campagna di *crowdfunding* basata sulle donazioni effettuate all'interno di una piattaforma di *social media* e *crowdfunding*




Fonte: Canada

24. I servizi relativi alla piattaforma di *crowdfunding* tramite *VA* basati sulle donazioni consentono al soggetto preposto alla raccolta dei fondi (*crowdfunder*) di donare *VA* direttamente dai rispettivi portafogli di *VA* ai portafogli associati alla campagna di *crowdfunding*. Di base, gli individui effettuano la fase di *on-ramp* (conversione) della valuta fiat (ad es. euro) in *VA* per il tramite di un prestatore di servizi in materia di *VA* (*Virtual Asset Service Provider – VASP*), quali gli scambi di *VA*, gli scambi/mercati

*peer-to-peer*¹⁴, (P2P) o uno sportello automatico (*Automated Teller Machine – ATM*) di VA, quindi effettuano una donazione all'indirizzo del portafoglio di VA della campagna di *crowdfunding*. Gli individui che già possiedono dei VA non necessiteranno di effettuare alcuna operazione di *on-ramp* e si collegheranno direttamente all'indirizzo del portafoglio di VA della campagna. Una volta effettuati i bonifici al portafoglio dedicato della campagna, il *crowdfunder* può effettuare l'*off-ramp*, ossia riconvertire i VA in valuta fiat per il tramite di uno o più VASP o detenerli in altre modalità all'interno dei portafogli di VA per un utilizzo successivo. Una variante del *crowdfunding* in VA prevede la creazione di un nuovo *token* in VA. In tale scenario, i donatori acquistano il nuovo *token* in VA del *crowdfunder* con un *token* in VA o un *token* già esistente (ad esempio, il *Bitcoin Token – BTCT*), che il soggetto ideatore della campagna di *crowdfunding* converte in valuta fiat per il tramite di uno o più VASP.

Riquadro 2.2. Flussi di fondi di *Virtual Asset (VA)* in una campagna di *crowdfunding* basata sulle donazioni effettuate all'interno di una piattaforma di *social media*



Nota: per informazioni più dettagliate sull'interazione tra *crowdfunding* aventi finalità di finanziamento del terrorismo e i VA, si veda la Sezione 5.4.

Fonte: Canada

25. Un altro esempio delle modalità di funzionamento dei flussi finanziari nelle attività di *crowdfunding* concerne l'uso delle tecnologie finanziarie (FinTech). Più individui, facenti parte di una rete o di uno o più *cluster*, aprono dei conti bancari al dettaglio

¹⁴ Le piattaforme cosiddette "P2P" (*peer-to-peer*) possono includere borse o mercati che agevolano le transazioni tra gli utenti e possono essere considerate come "P2P" ai sensi degli Standard del GAFI. Tali piattaforme differiscono dalle transazioni "P2P" che consistono in trasferimenti di VA condotti direttamente tra gli utenti stessi, senza l'utilizzo o il coinvolgimento di un prestatore di servizi in materia di VA (*Virtual Asset Service Provider – VASP*) o di un altro soggetto obbligato (ad esempio, trasferimenti di VA tra due portafogli non supportati da un servizio di *hosting* i cui utenti agiscono per proprio conto). Tali transazioni "P2P" non hanno a che vedere con scambi o mercati "P2P". Si veda: GAFI (2023) [Virtual Assets: Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on VAs and VASPs \(fatf-gafi.org\) \(Virtual Asset: aggiornamento mirato sull'attuazione degli Standard del GAFI su VA e VASP\)](#), pagina 32.

all'interno di una piattaforma FinTech al fine di accettare fondi finalizzati a sostenere una campagna di *crowdfunding*. I conti potrebbero essere aperti al di fuori della rispettiva giurisdizione di residenza, utilizzando il *passport banking*. I dettagli del conto bancario vengono pubblicati, spesso per il tramite dei *social media*, per far conoscere la campagna al pubblico. Ciò può anche avvenire in modalità decentralizzata per evitare la concentrazione del volume e del valore delle transazioni in un unico conto. Il soggetto che organizza la campagna incassa i fondi raccolti e/o li fa confluire in un conto di *crowdfunding* principale, ad esempio attraverso una piattaforma dedicata o una banca specifica. Coloro che ricevono i fondi dai donatori possono quindi provvedere a convertirli da valuta fiat in VA. L'organizzatore della campagna di *crowdfunding* ha, inoltre, la possibilità di trasferire i fondi su conti bancari FinTech all'interno della sua giurisdizione di appartenenza.

26. È importante sottolineare che il settore del *crowdfunding* continuerà a evolversi parallelamente alle innovazioni che di volta in volta caratterizzeranno il panorama dei sistemi di pagamento digitali. Pertanto, gli esempi qui forniti in relazione ai modelli di flussi finanziari non devono essere intesi come esaustivi.

Gli Standard del GAFI e le attività di *crowdfunding*

27. La regolamentazione del settore del *crowdfunding* a livello globale è tuttora lacunosa, anche per ciò che concerne il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
28. A seconda dello specifico *modus operandi* utilizzato, le Raccomandazioni del GAFI possono applicarsi alle piattaforme di *crowdfunding* e ad altri *social network* che svolgono o sono impegnati in attività analoghe alle piattaforme di *crowdfunding* stesse. Le iniziative di finanziamento collettivo note come *crowdfunding* non sono di per sé trattate negli Standard del GAFI. Tuttavia, in alcuni casi una piattaforma che fornisce servizi di *crowdfunding* può rientrare nella definizione di istituzione finanziaria prevista dagli Standard del GAFI. In generale, le piattaforme di *crowdfunding* basate sulle donazioni, oggetto del presente Rapporto, costituiscono delle piattaforme amministrative che mettono in contatto i soggetti che donano i fondi con i soggetti che li ricevono. Esse collaborano con i circuiti di elaborazione dei pagamenti o con i servizi di trasferimento di denaro o di valore (*Money or Value Transfer Service – MVTs*) – che, nell'ambito degli Standard del GAFI, rientrano nella definizione di istituzioni finanziarie al fine di consentire di effettuare agevolmente una donazione – senza detenere o gestire il denaro. Tuttavia, alcune piattaforme di *crowdfunding* basate sugli investimenti sono autorizzate a gestire direttamente il denaro del cliente e sono pertanto responsabili dell'accettazione del denaro da parte del cliente e della consegna del denaro al beneficiario.¹⁵ Laddove una piattaforma di *crowdfunding* sia definita come istituzione finanziaria (ad esempio, le piattaforme che offrono servizi di raccolta fondi attraverso la vendita di azioni e titoli), i Paesi devono assicurarsi che essa sia adeguatamente autorizzata, registrata e supervisionata ai fini del contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, in linea con quanto previsto dagli Standard del GAFI. L'attività di *crowdfunding* online può essere agevolata dagli operatori dei servizi di trasferimento di denaro o di valore, soggetti ai requisiti previsti dalla Raccomandazione n. 14 del GAFI in materia di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Inoltre, ove abbiano valutato il settore del *crowdfunding* come ad alto rischio, i Paesi devono adottare misure appropriate atte a mitigare i rischi.
29. Sulla base delle risposte al questionario pervenute nel marzo 2023 da 40 membri della Rete globale del GAFI, circa il 23 % dei Paesi intervistati ha dichiarato di non aver regolamentato il settore del *crowdfunding* nell'ambito dei rispettivi regimi di contrasto del riciclaggio di denaro e lotta al finanziamento del terrorismo. Un altro 45 % ha dichiarato di regolamentare le attività di *crowdfunding* nell'ambito del contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo solo in relazione a specifiche tipologie di servizi, quali la raccolta di fondi attraverso la vendita di azioni o titoli. Alcune giurisdizioni regolamentano le attività di *crowdfunding* basate su donazioni e legate ad azioni o titoli, ma al di fuori dell'ambito di attività della legislazione di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (8 %).

¹⁵ Perzhanovskiy, N. (2021), *Transactions in Crowdfunding: Two Types of Money Flows to Explore* (Transazioni nel *crowdfunding*: due tipi di flussi di denaro da esplorare), www.lenderkit.com/blog/transactions-in-crowdfunding-two-types-of-money-flows-to-explore/ (consultato il 23 agosto 2023)


30. Solo quattro giurisdizioni della Rete globale del GAFI regolamentano sia le attività di *crowdfunding* basate su investimenti che quelle basate su donazioni nel contesto dei loro regimi normativi in materia di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo¹⁶: Francia¹⁷, Principato di Monaco, Portogallo e Regno Unito (GB).¹⁸
31. In alcuni casi, i Paesi hanno riferito che la mancanza di regolamentazione in materia di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo è da attribuirsi al fatto che, nella rispettiva giurisdizione, il *crowdfunding* non è valutato come associato ad un sufficiente livello di rischio. D'altro canto, il 28 % dei Paesi che hanno risposto al questionario ha dichiarato di essere in procinto di proporre o approvare una legislazione atta a regolamentare tutte le attività di *crowdfunding* nel contesto dei rispettivi quadri normativi in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
32. La natura versatile e in rapida evoluzione del settore del *crowdfunding* e la sua articolazione in molteplici modelli contribuiscono a spiegare, almeno in parte, i diversi approcci normativi attualmente in essere nelle varie giurisdizioni.
33. Ulteriori dettagli sulle modalità di regolamentazione dell'attività di *crowdfunding* in ciascuna giurisdizione sono riportati nell'Allegato B.

¹⁶ A novembre 2023 scadrà il periodo transitorio in relazione al Regolamento europeo relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* e le disposizioni entreranno in vigore in tutti gli Stati membri dell'UE. Il regime regola le piattaforme di *crowdfunding* basate su investimenti e prestiti e prevede alcuni controlli atti a mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Il pacchetto di proposte legislative della Commissione europea sull'antiriciclaggio include delle proposte atte ad estendere i requisiti antiriciclaggio imposti agli intermediari di *crowdfunding* diversi da quelli rientranti nel Regolamento europeo relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding*. Ciò significa che gli intermediari delle attività di *crowdfunding* (ad es., le piattaforme di attività di *crowdfunding* basate sulle donazioni) diventeranno soggetti segnalanti ai fini della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Tali proposte sono attualmente in fase di discussione.

¹⁷ Con l'entrata in vigore del Regolamento europeo relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding*, gli intermediari di *crowdfunding* basato sulle donazioni saranno ancora soggetti alla normativa francese in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. In ambito UE sono in fase di discussione ulteriori proposte che estenderebbero l'ambito di applicazione ad altri tipi di *crowdfunding*, al fine di rispondere ai rischi in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo connessi a tutte le tipologie di servizi di *crowdfunding*.

¹⁸ Nel Regno Unito, il quadro normativo disciplina le forme di *crowdfunding* basate su investimenti e donazioni caritatevoli.

Riquadro 3.1. Regolamentazione del *crowdfunding* nella Rete globale del GAFI



Evitare conseguenze indesiderate

34. Il fenomeno del *crowdfunding* non è di per sé trattato dagli Standard del GAFI, che tuttavia fanno riferimento a molti degli attori coinvolti nel relativo processo (ad esempio: i prestatori di servizi di trasferimento di denaro o valore (*MVTS*) e le istituzioni finanziarie). Gli Standard del GAFI si riferiscono, inoltre, ad alcuni prestatori di servizi di elaborazione dei pagamenti (*PPSP*) che svolgono attività elencate nella definizione di istituzione finanziaria offerta dal GAFI e non si limitano a fornire software per consentire i trasferimenti di denaro.
35. Il GAFI è conscio delle possibili conseguenze indesiderate derivanti da una scorretta applicazione dei suoi Standard globali. Il *crowdfunding* rappresenta un'attività finanziaria legittima e un esempio di soluzioni innovative ed efficaci nel settore dei pagamenti, essenziali per favorire lo sviluppo, l'inclusione finanziaria e le opportunità economiche in tutto il mondo.
36. Coerentemente con l'approccio basato sul rischio degli Standard del GAFI, le giurisdizioni dovrebbero garantire che qualsiasi approccio normativo volto alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in relazione alle attività di *crowdfunding* applichi misure di mitigazione del rischio ad hoc che non ostacolino la realizzazione di attività legittime. Qualsiasi misura di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo dovrebbe tenere conto dei potenziali impatti su settori o gruppi che possono incontrare ostacoli nell'accesso alle fonti tradizionali di capitale, quali le entità del settore No-Profit che operano in teatri di guerra. I Paesi sono incoraggiati a consultare le Raccomandazioni del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo.¹⁹

¹⁹ ONU (2023), *International Human Rights Law Considerations For Counter-Terrorism Financing Regulation Of Crowdfunding, Virtual Assets, And New Payment Technologies*, (Considerazioni sul diritto internazionale in materia di diritti umani per la lotta al finanziamento del terrorismo: regolamentazione del *crowdfunding*, dei *Virtual Asset* e delle nuove tecnologie di pagamento), www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/terrorism/sr/activities/2023-06-09-CFT-New-Payment-Tech-Position-Paper.pdf

Vulnerabilità del settore del *crowdfunding* associate al finanziamento del terrorismo e/o all'estremismo violento

37. Le attività di *crowdfunding* perseguono lo scopo intrinseco di mettere in contatto i sostenitori con una particolare causa e agevolare il trasferimento di risorse finanziarie tra il donatore/investitore e il beneficiario finale. Con la costante evoluzione del panorama globale dei pagamenti e delle nuove tecnologie, si evolvono anche i meccanismi attraverso i quali il *crowdfunding* è realizzabile (ad esempio: siti web, piattaforme specializzate, *social media*, App di messaggistica, ecc.).
38. Tra tutte le varie forme di *crowdfunding*, quello basato sulle donazioni è stato identificato dai membri della Rete globale del GAFI come maggiormente esposto al rischio di essere sfruttato a fini di finanziamento del terrorismo o di estremismo violento. Tutti i casi di studio predisposti dalle diverse giurisdizioni vertono su attività di *crowdfunding* legato a donazioni e sull'abuso dei servizi di *crowdfunding* a fini di finanziamento del terrorismo o di estremismo violento.
39. I sostenitori e i finanziatori del terrorismo possono essere motivati a raccogliere fondi attraverso il *crowdfunding* in quanto esso costituisce un modo relativamente rapido e semplice per ottenere donazioni da sostenitori di tutto il mondo. La Rete globale del GAFI ha identificato le seguenti vulnerabilità specifiche del Finanziamento del Terrorismo associate all'attività di *crowdfunding*:
 - L'eterogeneo panorama di organizzazioni coinvolte nel supporto alle attività che compongono il *crowdfunding* può determinare la mancata individuazione del soggetto responsabile delle misure di contrasto al finanziamento del terrorismo. Ciò si verifica soprattutto in assenza di un quadro normativo che imponga standard di adeguata verifica.
 - Una frammentazione delle informazioni relative ai clienti e alle transazioni può caratterizzare l'interazione tra l'entità che fornisce l'interfaccia dell'iniziativa di *crowdfunding* e i fornitori di servizi di pagamento o intermediari di pagamento che supportano la movimentazione dei fondi.
 - Un livello di scarsa trasparenza può essere riscontrato in relazione alle persone fisiche che si celano dietro l'iniziativa di *crowdfunding*, soprattutto se la raccolta di fondi viene effettuata a nome di una persona giuridica.
 - Lo scopo effettivo perseguito da una campagna di raccolta di fondi può differire da quello dichiarato. I fondi raccolti attraverso una campagna di *crowdfunding* possono essere utilizzati, in tutto o in parte, per scopi diversi da quelli pubblicizzati.
 - È difficile accertare se la fonte dei fondi erogati dal donatore sia legittima e contrastare la possibilità di oscurarne l'origine illecita nel corso del processo di raccolta fondi.
 - Il soggetto che, in ultima istanza, riceve i fondi dai donatori può di fatto essere diverso dal promotore dell'iniziativa di *crowdfunding* (in particolare ove questa sia legata a donazioni o attività di beneficenza).
40. Sebbene tali vulnerabilità siano ormai note, occorre rilevare che il ricorso ad iniziative di *crowdfunding* a fini di finanziamento del terrorismo pone altresì alcuni limiti. Essendo intrinsecamente rivolto al grande pubblico, il *crowdfunding* può

attirare maggiori attenzioni e quindi maggiori controlli rispetto ad altri veicoli di raccolta di fondi. I soggetti che finanziano e supportano attività terroristiche possono tenere conto di tale aspetto laddove siano gli organizzatori o i donatori in iniziative di *crowdfunding*. In particolare, le entità terroristiche incluse negli elenchi di soggetti coinvolti in atti terroristici e oggetto di misure restrittive possono mascherare il vero intento di una campagna di *crowdfunding* per evitare di attirare su di sé l'attenzione delle autorità pubbliche o private.²⁰

41. Le campagne di *crowdfunding* possono anche fallire a causa dell'incapacità dei promotori di richiamare il supporto delle loro reti, o per effetto delle misure di adeguata verifica applicate dalle piattaforme di *crowdfunding*, dai circuiti di pagamento e da altri soggetti coinvolti, laddove si ritenga che gli *account* violino le norme e/o condizioni di servizio previste e siano, pertanto, disattivati.

²⁰ FATF-GAFI (2021), *Ethnically or Racially Motivated Terrorism Financing* (Il finanziamento del terrorismo a sfondo etnico o razziale), www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Ethnically-racially-motivated-terrorism-financing.html

Tipologie di abuso

42. I gruppi terroristici e gli estremisti violenti ricorrono a molteplici tecniche di finanziamento del terrorismo per raggiungere i loro obiettivi operativi. In genere, tali tecniche sono influenzate dall'ambiente e dal contesto in cui operano i gruppi e i loro potenziali sostenitori.
43. Le tipologie di abuso identificate di seguito evidenziano le modalità attraverso cui il *crowdfunding*, in particolare quello legato alle donazioni, sia utilizzato in maniera impropria all'interno dei Paesi Membri della Rete globale del GAFI. È importante rilevare che tali tipologie non si escludono a vicenda. Esse possono, infatti, essere utilizzate, in combinazione tra loro, da terroristi ed estremisti violenti per raggiungere obiettivi specifici di raccolta fondi in base alla natura delle loro modalità operative, alle esigenze di finanziamento, ad altri flussi di finanziamento, alla posizione geografica e al livello di tolleranza al rischio. Ad esempio, laddove sia già soggetta a un elevato livello di controllo e ad azioni di smantellamento da parte delle forze dell'ordine, un'entità terroristica può optare per strategie di finanziamento meno visibili al pubblico rispetto al *crowdfunding*. Nei casi di studio riportati di seguito, si rileva come il *crowdfunding* è spesso utilizzato in combinazione con altre forme di finanziamento.
44. Sebbene la natura dei gruppi terroristici e di estremisti violenti sia specificata nelle relative liste, laddove possibile, il volume delle informazioni disponibili non è stato sufficiente per consentire di pervenire alla conclusione che uno specifico modello di *crowdfunding* sia sfruttato più facilmente da alcuni tipi di gruppi terroristici/di estremisti violenti rispetto ad altri. Analogamente, la prevalenza di tali tipologie nel contesto generale dei sistemi di finanziamento del terrorismo si conferma una lacuna informativa a livello internazionale.

Sfruttamento di iniziative umanitarie, caritatevoli o senza scopo di lucro

45. Le delegazioni della Rete globale del GAFI hanno segnalato che gli appelli umanitari fraudolenti costituiscono una delle tipologie di iniziative di *crowdfunding* utilizzate in realtà per finanziare il terrorismo, sovente in assenza di un'organizzazione di beneficenza regolarmente autorizzata. Nell'ambito di tale tipologia di *crowdfunding*, gli individui dichiarano di raccogliere fondi per scopi caritatevoli, ad esempio per fornire assistenza sociale o medica o costruire progetti infrastrutturali. La richiesta di fondi può anche aver luogo in nome di attività volte al bene della comunità, tra cui falsi eventi sportivi²¹, sebbene, in realtà i finanziamenti siano utilizzati per favorire cause terroristiche e terroristi o estremisti violenti, quali, ad esempio, i membri dell'ISIL o le relative reti.
46. I fondi possono essere raccolti da malintenzionati per il tramite di *social media* o piattaforme formali di *crowdfunding* legato a donazioni, ad esempio soggetti che richiedono fraudolentemente sostegni finanziari teoricamente destinati ad aiuti umanitari ma in realtà destinati in ultimo a una causa terroristica o estremista

²¹ Hall, R. (2019) *Isis suspects in Syrian camp raise thousands through online crowdfunding campaign* (I sospetti terroristi dell'Isis nel campo in Siria raccolgono migliaia di euro con una campagna di *crowdfunding* online) www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-syria-camp-al-hol-paypal-telegram-online-crowdfunding-a9021006.html, *Independent* (consultato il 28 settembre 2023)

violenta. Gli stessi promotori della campagna possono essere affiliati a un gruppo terroristico.

Riquadro 5.1. Caso di studio: rischi di anonimato nelle donazioni umanitarie

Nel 2020, la Germania ha pubblicato una valutazione settoriale dei crimini di finanziamento del terrorismo perpetrati attraverso l'uso improprio delle organizzazioni senza scopo di lucro, note come Organizzazioni No-Profit (ONP). Ne è emerso che le evoluzioni del settore delle ONP in Germania consentono di raccogliere fondi con maggiore flessibilità, ad esempio attraverso piattaforme online e iniziative di *crowdfunding*. Tale modalità può favorire l'anonimato, rendendo più difficile per le autorità e i potenziali donatori controllare le attività delle organizzazioni coinvolte nell'iniziativa di raccolta dei fondi. La Germania ha rilevato che tali condizioni potrebbero richiamare tentativi di sfruttamento da parte di organizzazioni terroristiche. È già noto, inoltre, che l'ISIL e le organizzazioni salafite in Germania sono impegnate a svolgere attività di *crowdfunding* e che alcuni enti di beneficenza regolarmente registrati sono utilizzati per raccogliere fondi in realtà destinati a finanziare crimini di terrorismo con il pretesto di raccogliere donazioni a supporto della popolazione nella regione di crisi sita in Siria/Iraq.

Fonte: Germania

47. In alternativa, le campagne di raccolta fondi possono essere organizzate da, o affiliate a, organizzazioni di beneficenza fittizie che, secondo le autorità nazionali, fungono da entità di facciata a copertura di gruppi terroristici. In altre parole, l'organizzazione non si limita ad occuparsi di aiuti umanitari, ma è coinvolta in attività illegali.
48. Nel tentativo di apparire legittime, le tattiche utilizzate in questa tipologia di *crowdfunding* tendono a imitare le strategie di finanziamento utilizzate dalle vere organizzazioni umanitarie, ad esempio realizzando video promozionali, fissando obiettivi di finanziamento pubblico, lanciando appelli all'azione e creando siti web o pagine ad hoc sui *social media*.
49. Tuttavia, invece di fornire sostegno alle attività umanitarie, i fondi vengono raccolti di fatto per assicurare supporto materiale alle attività dei gruppi terroristici o per finanziare gli spostamenti dei combattenti terroristi stranieri (ad esempio: i costi relativi a biglietti aerei, supporto logistico, comunicazioni mobili, ecc.). In alcuni casi, è possibile che soltanto una parte dei fondi raccolti sia dirottata a tali attività.²²

²² Europol (2021) *Three arrested in Spain for terrorist financing* (Tre arrestati in Spagna per finanziamento del terrorismo) www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/three-arrested-in-spain-for-terrorist-financing

Riquadro 5.2. Caso di studio: finanziamento di viaggi a scopo di terrorismo

Nel 2013, un cittadino australiano, presunto facilitatore dell'ISIL, è partito dall'Australia diretto in Siria. Prima della partenza, l'individuo ha richiesto una quantità significativa di donazioni attraverso un ente di beneficenza non registrato. L'associazione dichiarava che i fondi erano destinati a fornire assistenza umanitaria ai rifugiati di guerra siriani. Attraverso la pagina Facebook dell'associazione fraudolenta, i donatori sono stati invitati a effettuare depositi diretti e trasferimenti elettronici sul conto bancario personale dell'individuo presso una grande banca australiana. Il conto è stato chiuso da tale banca australiana dopo che l'individuo in questione ha pubblicamente espresso il suo sostegno all'ISIL. Egli ha comunque negato che i fondi raccolti siano stati utilizzati per finanziare l'ISIL.

Nel 2021, il medesimo individuo è stato estradato in Australia e accusato di aver commesso sei reati di terrorismo, tra cui l'ingresso in Siria con intenzioni belliche e l'appartenenza al movimento siriano affiliato di Al-Qaeda noto come Jabhat al-Nusrah.

Fonte: Australia

Riquadro 5.3. Finanziamento di un'ONP che, sotto la copertura dell'azione umanitaria, celava membri del consiglio radicalizzati

Lo scopo dichiarato dell'ONP Y, organizzazione di beneficenza registrata con sede ufficiale nel distretto di Parigi, era volto a migliorare le interazioni tra giovani francesi con culture diverse e organizzare viaggi a fini di apprendimento linguistico. L'ONP organizzava progetti umanitari nei Paesi sottosviluppati, ad esempio per la costruzione di pozzi, centri culturali e scuole. I tre membri del consiglio di amministrazione dell'ONP erano presenti nella banca dati dei nominativi dei soggetti segnalati a causa dei loro stretti legami con il movimento islamista radicale.

L'analisi delle condotte finanziarie dell'ONP Y ha rivelato l'intento di nascondere le sue reali attività perseguite attraverso depositi in contanti e flussi finanziari provenienti da aree geografiche ad alto rischio terroristico. Nell'arco di diciotto mesi, l'organizzazione ha ricevuto, sui suoi conti bancari francesi, le seguenti somme:

- 1 milione di EUR attraverso piattaforme di servizi di pagamento internazionali;
- 40 000 EUR attraverso siti web di *crowdfunding* e di raccolta di denaro;
- 200 000 EUR in pagamenti in contanti;
- 700 000 EUR in assegni forniti da individui, ONP e imprese;
- Numerosi trasferimenti di fondi effettuati da individui, ONP e imprese.

Oltre un centinaio di bonifici effettuati da singoli individui ammontavano a più di 1 000 EUR ciascuno, e molte transazioni provenivano da conti bancari con sede all'estero (in particolare nella penisola arabica), nonché da piccole organizzazioni di beneficenza registrate da soggetti terzi che perseguono obiettivi sociali e umanitari. La frequenza di tali transazioni ha dimostrato che l'ONP Y potrebbe aver

svolto la funzione di "stanza di compensazione", essendo in realtà stato creato un sistema di intermediari incaricati della creazione di una rete di raccolta fondi.

Parallelamente, la FIU francese è stata messa al corrente della condotta di un piccolo ente di beneficenza registrato (ONP Z), sospettato di dirottare fondi a beneficio dell'ONP Y. Lo scopo dichiarato dell'ONP Z era la raccolta di capi di abbigliamento, nonché materiale scolastico e di altro genere per scopi umanitari in Africa. Nel 2018, l'ONP ha ricevuto una somma complessiva pari a 30 000 EUR erogata da singoli donatori e aziende, di cui 6 000 EUR in contanti e 2 000 EUR in bonifici effettuati da imprese edili appartenenti al suo responsabile, il Signor A. Praticamente tutti i fondi ricevuti dall'ONP Z sono stati trasferiti sul conto dell'ONP Y. Il Signor A ha altresì effettuato una donazione privata di 5 000 EUR all'ONP Y. L'ONP Y ha ricevuto donazioni da una serie di ONP che potrebbero anche aver funto da intermediari nell'attività di raccolta di fondi. Il procedimento giudiziario è tuttora in corso e non è noto se i fondi raccolti siano stati utilizzati per gli scopi dichiarati delle ONP Y e Z.

Fonte: Francia

50. Oltre agli appelli legati a cause umanitarie dietro i quali si celano attività fraudolente, si pone altresì il rischio che i fondi raccolti per il tramite di campagne di *crowdfunding* legittime siano utilizzati, in realtà, per lo svolgimento di operazioni in ambienti ad alto rischio. In tali contesti, le ONP possono involontariamente diventare vittime di estorsioni, truffe o altre azioni coercitive da parte di gruppi terroristici o organizzazioni estremiste violente che tentano di acquisire risorse. Tali rischi di finanziamento del terrorismo possono variare in base alla tipologia, alle attività o alle caratteristiche delle singole ONP coinvolte.²³

Il *crowdfunding* realizzato attraverso piattaforme o siti web dedicati

51. Per piattaforme di *crowdfunding* dedicate si intendono quelle piattaforme che prevedono l'utilizzo di un'applicazione e/o di un software appositi, o che consentono di effettuare, in altre modalità, iniziative di *crowdfunding* che rappresentano lo scopo primario della loro attività. La raccolta di fondi attraverso tali piattaforme può essere realizzata utilizzando svariati schemi. Ad esempio, le piattaforme di iniziative di *crowdfunding* legate alle donazioni possono consentire donazioni una tantum o fornire modelli di raccolta di fondi basate su formule di abbonamento secondo le quali i donatori sono in grado, con frequenza regolare e a intervalli prestabiliti (ad esempio, mensilmente), di erogare fondi a favore delle campagne o dei destinatari prescelti. Gli obiettivi di tali siti e applicazioni sono di varia natura: alcuni si rivolgono a un'ampia gamma di cause individuali e collettive, mentre altri sono indirizzati a nicchie di pubblico, iniziative o settori specifici.

²³ FATF-GAFI (2023). [Public Consultation on the FATF Best Practice Paper to Combat the Abuse of Non-Profit Organisations \(fatf-gafi.org\)](#) (Consultazione pubblica del Documento GAFI in materia di migliori prassi volte a contrastare l'abuso delle ONP).

52. Sebbene le stime di settore varino, a livello globale si contano più di 1 400 piattaforme di *crowdfunding*.²⁴ Oltre alle piattaforme tradizionali che offrono tali servizi, gli utenti possono costruire la loro piattaforma o il loro sito web di *crowdfunding* con l'aiuto di applicazioni online o di codici in formato *open-source*. Sono nate altresì altre piattaforme di *crowdfunding* specializzate nell'offrire servizi a gruppi ed entità banditi dalle piattaforme tradizionali a seguito della loro violazione di norme e/o condizioni di servizio previste.²⁵ Ad esempio, *Hatreon* è stata originariamente creata a supporto degli utenti di estrema destra che erano stati banditi dai siti di *crowdfunding* tradizionali per aver violato le relative norme e/o condizioni di servizio.²⁶ *Hatreon* ha sospeso le sue attività nel 2017 a causa dell'incapacità di garantire l'elaborazione dei pagamenti per i servizi offerti; tuttavia, detiene tuttora una cosiddetta "pagina di atterraggio" (*landing page*) che invita gli utenti a iscriversi per essere successivamente avvisati nel caso di sua riattivazione. I dati *open-source* indicano che alcune piattaforme che hanno scelto di continuare a ospitare campagne rivolte ad utenti rimossi da siti tradizionali hanno ricevuto, a tal fine, delle regalie.²⁷
53. Alcuni Paesi hanno riferito un aumento delle segnalazioni relative all'uso delle piattaforme di *crowdfunding* da parte di gruppi terroristici violenti a sfondo etnico o razziale (*EoRMT*), intesi anche come gruppi o individui estremisti violenti legati a motivazioni ideologiche o razziali (rispettivamente noti come *Ideologically Motivated Violent Extremists – IMVE* e *Racially Motivated Violent Extremists – RMVE*). La gamma delle rivendicazioni dell'EoRMT varia ampiamente; tuttavia, negli ultimi anni sono state sovente legate a sentimenti anti-autoritari, etno-nazionalisti, movimenti di opposizione alla vaccinazione anti-Covid, e molteplici teorie cospirative. In tali casi, le iniziative di *crowdfunding* sono state utilizzate per pagare le quote associative, sostenere varie campagne politiche, attività di protesta e pagamento di spese legali legate alle cause sostenute. I modelli di *crowdfunding* utilizzati in questi scenari tendono a essere basati su formule di abbonamento.

²⁴ Finances Online (2023), *80 Crowdfunding Statistics You Must See: 2023 Platforms, Impact & Campaign Data* (80 Statistiche sul *crowdfunding* da non perdere: 2023 piattaforme, impatto e dati sulle campagne), www.alternatives.financesonline.com/crowdfunding-statistics/ (consultato il 23 agosto 2023)

²⁵ Southern Poverty Law (SPL) Center (2021), *Funding Hate: How Extremists Like The Ones Who Attacked The Capitol Are Making Money Off The Internet* (Finanziare l'odio: come gli estremisti, quali quelli che hanno attaccato il Campidoglio USA, fanno soldi con Internet), www.splcenter.org/news/2021/04/01/funding-hate-how-extremists-ones-who-attacked-capitol-are-making-money-internet

²⁶ Hicks, W. (2017), *Meet Hatreon, the New Favorite Website of the Alt-Right* (Ecco Hatreon, il nuovo sito web preferito dall'Alt-Right), www.newsweek.com/hatreon-alt-right-richard-spencer-andrew-anglin-white-nationalism-white-644546, Newsweek

²⁷ Bergengruen, V. (2023), *How Extremists Raise More than \$6 Million on Crowdfunding Sites* (Come gli estremisti raccolgono più di 6 milioni di dollari sui siti di *crowdfunding*), <https://time.com/6251612/extremism-crowdfunding-report/>, TIME (consultato il 27 settembre 2023)

Riquadro 5.4. Caso di studio: versamenti effettuati tramite *crowdfunding* a sostegno di difesa legale

Nel 2021, il leader del gruppo neonazista australiano, la rete nazional-socialista denominata "*National Socialist Network*" (che non è un'organizzazione terroristica proscritta) ha utilizzato *social media*, valuta digitale e una piattaforma di *crowdfunding* per raccogliere fondi al fine di finanziare la propria difesa legale in relazione ad accuse di aggressione e rissa. A tal fine, è stata utilizzata una specifica applicazione di messaggistica crittografata per lanciare un appello alle donazioni in Monero (XMR) e i sostenitori sono stati istruiti a creare un portafoglio personale di *virtual asset* e a utilizzare una carta di credito o una carta prepagata per acquistare XMR da un circuito di scambio di valuta digitale registrato alle Seychelles. Attraverso la piattaforma di *crowdfunding*, i fondi sono stati raccolti sia in contanti che sotto forma di micro-donazioni.

Fonte: Australia

54. Può essere difficile distinguere tra i finanziamenti atti a favorire l'estremismo violento e/o il terrorismo e quelli che sostengono alcuni attori del circuito dell'*EoRMT* che fungono da "*influencer*" per favorire il supporto di cause potenzialmente motivate dall'odio che, tuttavia, non necessariamente rientrano nella definizione giuridica di "terrorismo". In alcune giurisdizioni, le raccolte di fondi a supporto di tali attività non sono illegali e possono essere riconosciute dalla legge.

Riquadro 5.5. Caso di studio: *crowdfunding* destinato a estremisti violenti legati a terroristi

Nel 2017 il metodo del *crowdfunding* è stato utilizzato per la campagna "*Defend Europe*" realizzata dal "Movimento Identitario dell'Austria" (*IBO – Identitäre Bewegung Österreich*), un'organizzazione ritenuta essere un gruppo estremista violento. Nel 2016, i membri del gruppo sarebbero stati coinvolti in atti di violenza, tra cui un attacco incendiario a un centro di accoglienza per richiedenti asilo. Il gruppo ha utilizzato "*Wesearchr*", il sito web americano di *crowdfunding* ritenuto essere una piattaforma ampiamente utilizzata da alcuni estremisti violenti per scopi di *crowdfunding* illeciti. All'epoca della campagna, l'Europa stava affrontando la cosiddetta crisi dei rifugiati: masse di migranti che volevano raggiungere l'Europa attraversavano il Mediterraneo e venivano raccolti in mare da navi di soccorso che poi provvedevano a farli sbarcare nei porti europei dove avrebbero chiesto asilo. Per anticipare (e, di fatto, impedire) tali operazioni, la campagna "*Defend Europe*" ha utilizzato iniziative di *crowdfunding* volte a finanziare il noleggio di una nave che avrebbe raccolto i migranti prima che potessero essere salvati e li avrebbe riportati nei loro porti di imbarco, per impedire loro di chiedere asilo in Europa. La portata delle loro attività è sconosciuta, tuttavia il leader del "Movimento Identitario dell'Austria" avrebbe avuto contatti con l'aggressore responsabile dell'attacco a Christchurch (Nuova Zelanda) e avrebbe ricevuto da lui donazioni per un controvalore di oltre EUR 1 500.

Fonte: Austria

55. In termini aneddotici, anche il potenziale uso di siti di *crowdfunding* legati al *dark web* è stato segnalato come potenziale fonte di finanziamento del terrorismo; tuttavia, al momento sono ancora scarse le informazioni ufficiali disponibili al riguardo.
56. Nel complesso, la facilità e l'attrattività dell'utilizzo di una piattaforma di *crowdfunding* dedicata nel contesto del finanziamento del terrorismo può dipendere dalla natura della campagna terroristica o estremista violenta e dalla probabilità che questa sia verificata dalle autorità o dalla piattaforma stessa. Ciò può altresì implicare un approccio maggiormente intenzionale o strategico rispetto alle iniziative di *crowdfunding*.

Riquadro 5.6. Caso di studio: utilizzo del *crowdfunding* da un presunto finanziatore dello Stato islamico

Nel luglio 2023, a seguito di un'indagine condotta dalla *Royal Canadian Mounted Police* (RCMP), Khalilullah Yousuf è stato accusato di reati terroristici in virtù della sua presunta appartenenza a una rete internazionale di sostenitori dell'ISIS che utilizzavano piattaforme di messaggistica online criptata per condurre operazioni di reclutamento e sostegno finanziario all'ISIS. L'inchiesta ha rivelato che Yousuf ha realizzato e diffuso propaganda pro-ISIS sui *social media* allo scopo di radicalizzare e reclutare individui per il gruppo terroristico. Yousuf è accusato di aver cospirato con un membro dell'ISIS all'estero per compiere attacchi terroristici contro ambasciate straniere in Afghanistan, oltre a realizzare propaganda e ricerche relative agli attacchi perpetrati in Afghanistan ai danni di cittadini stranieri. Collaborando con altri cospiratori, Yousuf ha realizzato svariate campagne di raccolta di fondi su una piattaforma di *crowdfunding*, fingendo di raccogliere denaro per scopi di beneficenza.²⁸ Anche altri intermediari finanziari e VA sono stati utilizzati per raccogliere e trasferire i proventi. Yousuf è stato accusato di:

- approvvigionamento e fornitura di beni e servizi per scopi terroristici, in violazione delle disposizioni di legge di cui alla Sezione 83.03 del Codice penale del Canada;
- partecipazione ad attività connesse a un gruppo terroristico, in violazione delle disposizioni di legge di cui alla Sezione 83.18 del Codice penale del

²⁸ Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (15 dicembre 2022), "gli imputati hanno raccolto e trasferito circa 35 000 dollari USA in criptovalute e altri strumenti elettronici su portafogli e conti in Bitcoin che ritenevano stessero finanziando l'ISIS". [Office of Public Affairs | Four Defendants Charged with Conspiring to Provide Material Support to ISIS | United States Department of Justice](#) (Ufficio degli Affari Pubblici | Quattro imputati accusati di aver cospirato per fornire sostegno materiale all'ISIS | Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America). (consultato il 6 ottobre 2023).

Canada;

- favoreggiamento di attività terroristica, in violazione delle disposizioni di legge di cui alla Sezione 83.19 del Codice penale del Canada.

La cooperazione internazionale ha svolto un ruolo fondamentale per consentire all'RCMP di scoprire la piena portata delle attività illecite e identificare i soggetti-chiave coinvolti nel circuito. L'indagine giudiziaria è tuttora in corso e all'esame dei tribunali. Negli Stati Uniti, inoltre, è stata depositata una denuncia penale a carico di Yousuf e di altri tre individui.

Fonte: Canada

Utilizzo di piattaforme di *social media* e App di messaggistica

57. I siti di *social media* e le App di messaggistica consentono agli utenti di connettersi con le comunità su scala locale e/o globale, amplificare la diffusione del loro messaggio e suscitare slancio in favore delle cause da loro caldegiate. Le valutazioni in merito alla crescita del mercato²⁹ indicano che i *social media* rappresentano altresì un fattore chiave per l'espansione del settore del *crowdfunding*. L'utilizzo dei *social media* rappresenta una componente integrante del successo delle campagne di *crowdfunding* e può essere sfruttato da terroristi che fanno deliberatamente leva sui *social media* nell'ambito delle loro strategie di *crowdfunding* per raggiungere il massimo numero di potenziali donatori.
58. L'utilizzo delle reti di *social media* e delle App di messaggistica può comportare la condivisione di URL (*Uniform Resource Locator*), laddove gli utenti condividano dei collegamenti (*link*) che reindirizzano i potenziali donatori a siti web o piattaforme di *crowdfunding* di soggetti terzi all'interno dei quali possono finanziare una specifica campagna. Al contempo, potrebbero utilizzare anche *social media* e App di messaggistica per condividere le istruzioni circa il pagamento che andrà completato per il tramite di servizi di trasferimento di denaro o di valore (*Money or Value Transfer Service – MVTs*) o bonifici interbancari (ad esempio: trasferimenti di denaro via e-mail).
59. In taluni casi i siti di *social media* e le App di messaggistica offrono servizi di messaggistica criptata in grado di proteggere conversazioni e documenti, sfruttabili da terroristi ed estremisti violenti per condividere dati finanziari, informazioni sulle campagne lanciate e istruzioni circa le donazioni effettuate in favore delle loro reti. Le impostazioni crittografiche contribuiscono a impedirne l'individuazione da parte delle autorità competenti. Alcune App di messaggistica consentono persino "l'autodistruzione" dei messaggi che durano soltanto per un limite di tempo desiderato, senza la possibilità di essere tracciati.³⁰

²⁹ *Fortune Business Insights* (2023), Analisi delle dimensioni, della quota e dell'impatto del COVID-19 relativamente al mercato del *crowdfunding*, per tipologia (azioni, debito, blockchain e altri), per utente finale (startup, ONG e privati) e previsioni regionali 2023-2030, www.fortunebusinessinsights.com/crowdfunding-market-107129

³⁰ APG/MENAFATF (2019), *Report on social media and Terrorist Financing* (Relazione sui *social media* e sul finanziamento del terrorismo), <https://apgml.org/methods-and-trends/news/details.aspx?pcPage=1&n=1142>

60. Altre tipologie di iniziative di *crowdfunding* realizzate sui *social media* possono riguardare campagne di raccolta fondi nell'ambito delle quali i donatori hanno l'opportunità di effettuare donazioni a supporto di cause, progetti e organizzazioni direttamente nella piattaforma del *social media*. Nel 2022 la Direzione esecutiva del Comitato antiterrorismo delle Nazioni Unite (*United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate – UN CTED*) ha rilevato che gli espedienti utilizzati in alcune iniziative di raccolta di fondi sui *social media* prevedono anche delle funzioni di "super chat" che consentono agli utenti di effettuare donazioni nel corso di collegamenti in diretta e, agli organizzatori, di raccogliere fondi mentre divulgano contenuti terroristici.³¹
61. Le piattaforme di *social media* utilizzano, inoltre, degli algoritmi sofisticati che indirizzano gli utenti verso particolari contenuti o canali in base alle loro preferenze individuali e alla loro cronologia di navigazione in rete. In riferimento alla questione del terrorismo, dell'estremismo violento e della radicalizzazione, si teme che gli algoritmi di fatto conducano gli utenti a rischio ad entrare in contatto con contenuti o connessioni che tendono a rafforzare le loro personali convinzioni pregresse.³² Tali algoritmi e strumenti basati sull'intelligenza artificiale possono identificare potenziali donatori e indirizzarli verso iniziative di raccolta fondi legate a cause specifiche alle quali non sarebbero stati altrimenti esposti.

Riquadro 5.7. Caso di studio: utilizzo delle piattaforme di *social media* e delle App di messaggistica in un sistema di *crowdfunding*

Un individuo "A" ha partecipato a una rete economica internazionale svolgendo diversi ruoli e convogliando fondi, propri e appartenenti a terzi, per garantire sostegno all'organizzazione terroristica nota come ISIL.

L'operazione investigativa è stata condotta nel luglio 2020 dalla *Guardia Civil* spagnola. Perquisendo l'abitazione dell'individuo, le autorità spagnole hanno trovato sul suo telefono e sul suo computer prove di addestramento terroristico e materiale di indottrinamento relativo ad attività di Finanziamento del Terrorismo. Le indagini hanno altresì svelato che l'individuo era in contatto con un membro dell'ISIL e con un'altra persona accusata, nell'ambito di un procedimento in Germania, di aver finanziato consapevolmente e volontariamente l'ISIL.

Le indagini hanno mostrato come il soggetto "A" abbia utilizzato almeno otto siti di *social media* e App di messaggistica per contattare un gran numero di persone al fine di gestire una campagna di *crowdfunding* atta a convogliare fondi volti a finanziare criminalità organizzata e radicalizzare le giovani generazioni attraverso operazioni di reclutamento, addestramento e condivisione di informazioni sulla Jihad.

³¹ Direzione esecutiva del Comitato antiterrorismo delle Nazioni Unite (UN CTED) (2022), *Tech sessions: Highlights on "Threats and opportunities related to new payment technologies and fundraising methods"* (Sessioni tecniche: focus su "Minacce e opportunità legate alle nuove tecnologie di pagamento e ai metodi di raccolta fondi"), www.un.org/securitycouncil/ctc/news/cted%E2%80%99s-tech-sessions-highlights-%E2%80%9Cthreats-and-opportunities-related-new-payment-technologies-0

³² RAND (2022), *How Extremists Operate Online* (Come operano gli estremisti on line) www.rand.org/pubs/perspectives/PEA1458-2.html, pagina 9.

Per convogliare i fondi, il soggetto "A" ricorse a due circuiti principali: *MVTS* e *PPSP*. Inoltre, nel suo telefono cellulare fu rilevata la presenza di un certo numero di App, tra cui svariati portafogli di Bitcoin utilizzati per ricevere e convogliare fondi. Le autorità rinvennero, inoltre, diverse carte SIM.

La condanna fu emessa dalla Corte nel giugno 2022: l'imputato fu condannato a due anni e mezzo di reclusione e a una multa di 1 300 EUR per il reato di finanziamento del terrorismo, nonché a tre anni e mezzo per addestramento e indottrinamento al terrorismo.

Fonte: Spagna

Interazione tra *crowdfunding* e *virtual asset*

62. Nel corso degli ultimi anni è cresciuta l'attenzione posta all'uso improprio dei *virtual asset (VA)* nel contesto del finanziamento del terrorismo. Tuttavia, rimane difficile valutare la reale portata di tale attività rispetto all'utilizzo della valuta fiat.
63. Su 40 questionari effettuati a livello di singolo Paese, presentati ed esaminati per il presente studio, 12 delegazioni hanno dichiarato di aver rilevato attività di finanziamento del terrorismo effettuate per il tramite di iniziative di *crowdfunding* legate all'utilizzo di *virtual asset (VA)*, constatando altresì un peggioramento di tale attività a partire dal 2020. Molteplici possono essere le ragioni per cui i terroristi o gli estremisti violenti si adoperano per raccogliere fondi utilizzando *VA* in contrapposizione o in aggiunta alla valuta fiat. Alcuni potrebbero preferire i *VA* per motivi di anonimato percepito, soprattutto se si utilizzano strumenti che consentono di accrescere il livello di anonimato quali *tumbler* e *mixer*³³ rendendo più difficile rintracciare l'origine e la destinazione dei fondi. Altri potrebbero mostrare interesse per i *VA* quale strumento per diversificare i flussi delle donazioni di fondi e le tattiche utilizzate.

³³ I *Tumbler* e i *Mixer* sono servizi che utilizzano vari metodi per nascondere la connessione tra l'indirizzo che invia le risorse virtuali e gli indirizzi che ricevono le risorse virtuali. A seconda dei prodotti e dei servizi offerti, tali entità possono essere esse stesse dei *VASP*.

Riquadro 5.8. Caso di studio: campagne di raccolta fondi destinate al finanziamento del terrorismo attivate attraverso tecnologie informatiche

Nell'agosto 2020, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America ha annunciato lo smantellamento di tre campagne di finanziamento del terrorismo cosiddette "cyber-enabled" (ossia attivate attraverso tecnologie informatiche), che coinvolgevano le Brigate di Al-Qassam (ala militare di Hamas), Al-Qaeda e lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL).

Le tre campagne di finanziamento del terrorismo erano tutte basate su sofisticati strumenti informatici, che prevedevano anche l'appello su scala globale a effettuare donazioni in VA. Ciascun gruppo utilizzò i VA e i *social media* per attirare l'attenzione e raccogliere fondi per le proprie campagne terroristiche. A seguito di mandati emessi dalla magistratura, le autorità statunitensi sequestrarono somme pari a milioni di dollari, oltre 300 conti in VA, quattro siti web e quattro pagine di *social media*, tutti collegati all'impresa criminale.

Fonte: Stati Uniti d'America



64. Gli aggiornamenti relativi ai membri della Rete globale del GAFI nel periodo compreso tra il 2019 e il 2023 indicano un aumento delle iniziative attivate dall'ISIL e da Al-Qaeda per la raccolta di fondi in VA, altresì chiedendo donazioni da effettuare agli indirizzi dei portafogli in VA per il tramite dei *social media*. I donatori possono inviare VA dai loro indirizzi personali di portafoglio in VA agli indirizzi dei portafogli di VA associati alla campagna di finanziamento del terrorismo. Inoltre, alcune piattaforme di *crowdfunding* offrono ai donatori la possibilità di effettuare le loro donazioni utilizzando VA, inviabili direttamente al portafoglio in VA del soggetto finanziatore. È importante notare che l'esecuzione di tali passaggi può variare a seconda delle specifiche circostanze:

- Creazione di portafogli virtuali: le organizzazioni terroristiche creano portafogli di VA, che possono avvalersi del sostegno di VASP o istituzioni finanziarie, oppure essere "auto-supportati". I portafogli auto-supportati sono usualmente creati utilizzando identità anonime o pseudonimi per preservare la privacy e occultare la vera identità degli individui che si celano dietro tali attività.
- Appelli a effettuare donazioni: attraverso la loro presenza online, anche per il tramite di siti web, profili sui *social media*, forum online, App di messaggistica criptata o campagne di *crowdfunding* dedicate, i gruppi terroristici fanno appello al loro pubblico di riferimento, spesso enfatizzando i loro obiettivi ideologici o umanitari. Incoraggiano gli individui a elargire fondi a sostegno delle loro attività, fornendo ragioni e giustificazioni per il sostegno finanziario

richiesto e condividendo i numeri di conto o gli indirizzi dei loro portafogli virtuali con un vasto pubblico, ivi inclusi i simpatizzanti, i sostenitori e i potenziali donatori. Al fine di rendere più ostica per le forze dell'ordine e altri soggetti la tracciabilità delle transazioni, le campagne di *crowdfunding* mirate al finanziamento del terrorismo possono ricorrere all'utilizzo di alcuni meccanismi ad hoc, tra cui: la creazione di nuovi indirizzi di portafogli di VA per ciascuna transazione o l'utilizzo di *voucher*, come descritto di seguito. Inoltre, i gruppi terroristici possono anche fornire ai donatori istruzioni sulle modalità per effettuare trasferimenti in VA, altresì al fine di consentire ai donatori di accrescere il loro anonimato in sede di trasmissione di VA alle iniziative di *crowdfunding* legate al finanziamento del terrorismo. I gruppi terroristici possono anche sollecitare donazioni utilizzando VA o Blockchain specifici. Ad esempio, è stato rilevato che i gruppi terroristici utilizzano sempre più spesso Blockchain TRON per effettuare le raccolte di fondi, in particolare attraverso la richiesta di fondi in *stablecoin* di tipologia *Tether* in USD (USDT).³⁴

- Raccolta di fondi: i donatori interessati avviano le transazioni trasferendo fondi ai numeri degli indirizzi dei portafogli di VA condivisi o agli indirizzi dei portafogli di VA forniti dal gruppo terroristico. Tali fondi possono provenire da varie fonti, ad esempio individui, simpatizzanti o sostenitori che credono nella causa o desiderano fornire sostegno finanziario.
- Conversione o utilizzo di fondi: una volta raccolti i fondi nei portafogli di VA o negli indirizzi dei Bitcoin, i gruppi terroristici possono ricorrere a molteplici strumenti (*mixer*, scambi *peer-to-peer* non conformi alle norme, o altri *VASP*), per occultare le tracce delle transazioni e accrescere il livello di anonimato dei fondi. Possono inoltre scegliere di convertirli in valuta fiat, cosa che probabilmente richiederà il coinvolgimento di un *VASP*, o di utilizzarli direttamente per le loro esigenze operative.
- Finanziamento di attività terroristiche: i fondi raccolti vengono utilizzati per finanziare una serie di attività, tra cui il reclutamento, l'addestramento, l'approvvigionamento di armi e rifornimenti, il supporto logistico, la diffusione di propaganda e la pianificazione di attacchi terroristici. I fondi possono anche essere destinati al sostegno delle famiglie di terroristi deceduti o detenuti in prigione, o a fornire aiuti umanitari nel tentativo di suscitare interesse e ottenere appoggio.

³⁴ TRM (giugno 2023), *Illicit Crypto Ecosystem Report* (Relazione sull'ecosistema illecito delle criptovalute), www.trmlabs.com/report#Darknet-Marketplaces

Riquadro 5.9. Caso di studio: *crowdfunding* tramite *voucher* prepagati anonimi

Sulla base di una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) presentata da un istituto di moneta elettronica, TracFin (la FIU francese) ha avviato un'indagine su un possibile circuito di finanziamento del terrorismo che coinvolgeva dei *voucher* acquistati anonimamente e convertiti in VA. L'indagine ha condotto all'identificazione di una nuova tipologia di finanziamento del terrorismo nel cui ambito i meccanismi di *crowdfunding offline* e *online* sono stati utilizzati per raccogliere fondi volti a finanziare la fuga di donne componenti dell'ISIL detenute nei campi ubicati nel nord-est della Siria.

Nello specifico, una rete di individui ha raccolto donazioni attraverso vari punti di raccolta *offline* in Francia. Agli appelli a effettuare donazioni è stato associato l'utilizzo di strumenti digitali, tra cui l'attività di promozione attraverso i *social network* e le App di messaggistica criptata. Sono stati utilizzati anche *voucher* prepagati in contanti associati a un codice QR finalizzato alla conversione in VA. Al termine dell'operazione, i VA sono stati ritirati e convertiti in contanti nella zona di conflitto.

L'uso di *voucher* prepagati convertibili in VA e, in particolare, la possibilità di acquistarli su base anonima, ha comportato un maggiore rischio di uso dei fondi a scopi di finanziamento del terrorismo, in quanto ha reso molto difficile per la FIU e le forze dell'ordine identificare gli acquirenti di tali *voucher*. Nel 2021 è stata introdotta una normativa a livello nazionale che vieta l'uso di moneta elettronica anonima per l'acquisto di VA e rende obbligatorio per i VASP l'identificazione dei clienti per qualsiasi transazione.

L'indagine ha accertato che nell'arco di dieci mesi sono stati raccolti 250 000 EUR elargiti da 63 donatori. Al termine delle indagini giudiziarie, otto imputati sono stati condannati per finanziamento del terrorismo, e alcuni di loro per partecipazione ad associazione terroristica. Le sentenze emesse nel giugno 2022 prevedevano pene detentive che variavano dai tre ai nove anni.

Fonte: Francia

65. Nonostante la maggiore attenzione posta dall'opinione pubblica su queste nuove tecnologie di pagamento, si rilevano tuttora dei limiti legati all'uso di VA a fini di finanziamento del terrorismo. Ad esempio, per i gruppi terroristici potrebbe non essere sempre conveniente convertire i VA in valuta fiat, il che potrebbe rappresentare un passaggio necessario, a seconda dell'uso desiderato dei fondi. Inoltre, la volatilità del valore dei VA può implicare ulteriori rischi per i gruppi terroristici o gli estremisti violenti, che potrebbero preferire utilizzare tipologie di valori più tradizionali quali il denaro contante. Nell'aprile del 2023, Hamas ha annunciato, tramite un canale di messaggistica criptata, che non avrebbe più raccolto fondi in Bitcoin, in apparente risposta all'aumento dei malfunzionamenti legati a questa tipologia di donazioni effettuate in tale tipo di VA.³⁵ Sarà, inoltre,

³⁵ Reuters (2023), "Hamas armed wing announces suspension of Bitcoin fundraising" (Il braccio armato di Hamas annuncia la sospensione della raccolta di fondi in Bitcoin),

importante che la Rete globale del GAFI continui a monitorare, nel tempo, l'evoluzione dell'uso di VA per scopi di terrorismo ed estremismo violento, anche attraverso *asset* che offrono una maggiore tutela della privacy.

www.reuters.com/world/middle-east/hamas-armed-wing-announces-suspension-bitcoin-fundraising-2023-04-28/

Sfide e valutazioni nelle attività di contrasto del *crowdfunding* volto al finanziamento del terrorismo

66. Le vulnerabilità identificate nel Capitolo 4 e le tipologie di abuso descritte nel Capitolo 5 implicano una serie di sfide e di considerazioni in materia di contrasto del ricorso al *crowdfunding* per finalità di finanziamento del terrorismo. Alcune di queste sfide riguardano tutte le parti interessate, mentre altre sono specifiche delle piattaforme di *crowdfunding*, nonché dei soggetti segnalanti con cui collaborano e delle forze dell'ordine. Poiché le modalità di monitoraggio dell'uso improprio del *crowdfunding* variano tra i diversi membri della Rete globale del GAFI, la presente Sezione evidenzia le considerazioni pratiche sollevate dalle autorità competenti nel tentativo di contrastare il rischio di finanziamento del terrorismo associato al *crowdfunding* fino ad oggi.

Sfide per le organizzazioni intermediarie che forniscono servizi di *crowdfunding*

67. Trattandosi di un settore in rapida evoluzione che opera in giurisdizioni regolamentate secondo approcci normativi differenti, le organizzazioni intermediarie che forniscono servizi di *crowdfunding* si trovano ad affrontare sfide del tutto uniche nel contrastare l'abuso delle loro piattaforme a fini di finanziamento del terrorismo ed estremismo violento.

Mancanza di competenze e conoscenze in materia di finanziamento del terrorismo ed estremismo violento

68. Numerose piattaforme volte ad agevolare le donazioni per il tramite del *crowdfunding* dispongono di dipartimenti relativamente piccoli responsabili di garantire la sicurezza e l'integrità della piattaforma (talvolta denominati "*Trust and Safety team*"). Alcune aziende attualmente utilizzano anche algoritmi per supportarne le attività. Le competenze di questi dipartimenti variano a seconda della singola azienda; tuttavia, il focus primario tende a essere rivolto alla prevenzione delle frodi. Anche qualora una campagna di *crowdfunding* o un utente violi i termini di servizio, i suddetti dipartimenti potrebbero non disporre delle competenze necessarie per rilevare se una determinata attività di raccolta fondi possa essere collegata ad attività di finanziamento del terrorismo.
69. Come illustrato dettagliatamente nel Rapporto sul finanziamento del terrorismo a sfondo etnico o razziale e in altri Rapporti predisposti dal GAFI in materia di finanziamento del terrorismo, l'individuazione di attività di finanziamento del terrorismo e di estremismo violento richiede una comprensione del panorama in evoluzione della minaccia terroristica e degli attori che la perpetrano. Nell'ambito di alcune forme di terrorismo, l'individuazione può altresì basarsi su una certa terminologia o simbologia utilizzata, che non sarebbe necessariamente evidente al lettore medio. In particolare, nell'ambito del terrorismo a sfondo etnico o razziale (*EoRMT*), la terminologia, i simboli e persino i nomi dei gruppi possono evolversi, fondersi e mutare nel tempo. Pertanto, è di fondamentale importanza che le aziende e le autorità nazionali investano nella formazione continua del proprio personale o del proprio settore, per garantire che l'analisi delle campagne vada al di là di una lettura superficiale del testo.

70. Una volta individuata, la misura in cui si interviene proattivamente per eliminare le campagne o le donazioni sospette rimane principalmente a discrezione della singola azienda, in base alle rispettive politiche interne e allo specifico livello di tolleranza al rischio. Tuttavia, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite osserva che, nonostante i ripetuti avvertimenti pubblici sull'uso improprio dei *social media* e delle piattaforme di *crowdfunding* da parte dei terroristi al fine di condurre attività finanziarie, né l'applicazione dei termini di servizio né i meccanismi di monitoraggio interno basati su tali disposizioni sembrano essere migliorati in misura significativa nell'ambito di queste piattaforme di scala globale.³⁶
71. Infine, alcune delegazioni hanno rilevato l'assenza di meccanismi efficaci di condivisione delle informazioni tra il settore pubblico e le entità private coinvolte nelle attività di *crowdfunding*. Sebbene le agenzie governative siano a conoscenza del fatto che una determinata campagna di *crowdfunding*, un utente o un portafoglio virtuale possono essere collegati ad attività di finanziamento del terrorismo, non è detto che esse siano in grado di condividere tali informazioni con il settore privato. Ciò significa che il settore privato potrebbe non essere pienamente consapevole dei rischi che occorre mitigare.

Assenza o disponibilità limitata di meccanismi di segnalazione

72. Poiché la maggior parte delle organizzazioni intermedie che agevolano il *crowdfunding* legato a donazioni non sono regolamentate in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, e come tale non sono soggette ad obblighi di segnalazione, molte di esse non dispongono nemmeno di sofisticati meccanismi di monitoraggio e/o segnalazione di cui sono invece dotate le istituzioni finanziarie consolidate.
73. Sprovviste di meccanismi di monitoraggio consolidati e costanti, le organizzazioni intermedie non sono in grado di individuare appieno le potenziali attività di finanziamento del terrorismo e dell'estremismo violento sulle loro piattaforme, App o siti web. Pertanto, potrebbero non cogliere potenziali segnali di allarme nell'ambito di campagne volte a raccogliere fondi in maniera palese o celata per finanziare attività legate al terrorismo o all'estremismo violento.
74. Alcune aziende prevedono dei termini di servizio atti a enunciare le modalità previste per l'utilizzo delle piattaforme e dei servizi da esse forniti. La natura di tali termini di servizio varia da un'azienda all'altra, così come la misura in cui vengono fornite risorse sufficienti per individuare violazioni e prendere provvedimenti. Alcune aziende forniscono esempi concreti di comportamenti vietati sul proprio sito web, ma non sempre includono riferimenti espliciti al terrorismo o al finanziamento di attività terroristiche.³⁷ Altre aziende, invece, forniscono linee

³⁶ UN CTED (2022), *Tech sessions: Highlights on "Threats and opportunities related to new payment technologies and fundraising methods"* (Sessioni tecniche: focus su "Minacce e opportunità legate alle nuove tecnologie di pagamento e ai metodi di raccolta fondi), www.un.org/securitycouncil/ctc/news/cted%E2%80%99s-tech-sessions-highlights-%E2%80%99cthreats-and-opportunities-related-new-payment-technologies-0

³⁷ *Counter Extremism Project* (2020), *CEP Policy Paper Financing of Terrorism and Social Media Platforms* (Documento di *policy* del Progetto di contrasto dell'estremismo: finanziamento del terrorismo e piattaforme di *social media*), pagine 5-7, www.counterextremism.com/sites/default/files/2020-12/CEP%20Policy%20Paper_Terrorist%20Financing%20and%20Social%20Media_April%202020%20FINAL%20EDIT.pdf

guida non vincolanti che si traducono in un ambiente permissivo a vantaggio di soggetti malintenzionati.

Operare all'interno di un ecosistema dei pagamenti frammentato

75. Nell'ambito delle iniziative di *crowdfunding*, l'attività relativa ai clienti può essere distribuita su numerosi tipi di piattaforme e canali finanziari. Ne deriva una dimensione di incertezza su chi sia responsabile dell'applicazione delle misure di adeguata verifica. Alcune entità sembrano ritenere che non sia loro compito monitorare i rischi di finanziamento del terrorismo in quanto fungono da meri intermediari di una transazione. Ad esempio, i fornitori di servizi di pagamento, pur non essendo essi stessi entità di *crowdfunding*, consentono la movimentazione di fondi legati alle campagne di *crowdfunding* e possono ricevere un compenso finanziario per i loro servizi. A ciò si aggiunge il fatto che, a seconda del quadro normativo e delle entità soggette agli obblighi di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, possono esservi limitazioni alla capacità delle piattaforme di *crowdfunding* e delle entità che elaborano i pagamenti di condividere le informazioni.

Sfide per i soggetti segnalanti e le autorità di vigilanza

76. Se da un lato gli enti di intermediazione devono affrontare le sfide legate alla comprensione del panorama e delle tipologie di finanziamento del terrorismo, i soggetti segnalanti (ossia le istituzioni finanziarie con cui collaborano) devono affrontare le criticità connesse all'individuazione delle origini dei fondi qualora il *crowdfunding* sia stato agevolato dal ricorso ad una rete di *social media* o una piattaforma dedicata.
77. Le condizioni di relativa complessità e frammentazione delle operazioni legate alle attività di *crowdfunding* generano un contesto opaco per l'espletamento degli obblighi di adeguata verifica in capo ai soggetti segnalanti. Può essere difficile, ad esempio, discernere se i fondi accreditati su un dato conto provengano da donatori legittimi e siano coerenti con campagne di tipologia analoga. La natura dei flussi di fondi donati potrebbe variare in base allo specifico tipo di campagna di *crowdfunding*, ad esempio laddove le donazioni siano effettuate una tantum rispetto a quelle che avvengono a intervalli prevedibili (ad esempio, in funzione di un dato abbonamento).
78. I soggetti segnalanti hanno, inoltre, difficoltà a rintracciare le transazioni di *crowdfunding* potenzialmente sospette, dal momento che i riferimenti dei pagamenti per alcune piattaforme (soprattutto quelle dei *social media*) non sempre identificano il conto sul quale è stato effettuato il pagamento.
79. Poiché le donazioni spesso consistono in importi modesti e sono anonime, i soggetti segnalanti hanno anche segnalato la difficoltà a individuare campagne o transazioni sospette di raccolta di fondi tra le attività, prevalentemente legittime, di *crowdfunding*.
80. Analogamente, nel caso dei Paesi che hanno regolamentato il settore del *crowdfunding*, le autorità di vigilanza hanno riscontrato alcune difficoltà nel tenere il passo con la rapida evoluzione del settore (intrinseca nella sua natura) e con il numero e le dimensioni crescenti delle entità che vi operano. Tali tipi di informazioni sono importanti per assicurare un'adeguata sensibilizzazione e un

supporto normativo atto a mitigare eventuali rischi in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo.

Sfide per le autorità inquirenti e giudiziarie

81. Come per molte tecnologie emergenti, sia le FIU che le forze dell'ordine si confrontano con sfide generali e specifiche legate alle tecnologie quando cercano di ostacolare e indagare sulle attività di finanziamento del terrorismo e di estremismo violento operate attraverso iniziative di *crowdfunding*.

Dimostrare il dolo

82. Le transazioni effettuate in favore di campagne legate al finanziamento del terrorismo possono coinvolgere donatori consapevoli o inconsapevoli. I donatori consapevoli sono coloro che contribuiscono a una campagna di *crowdfunding* con la cognizione dello scopo e dei potenziali risultati della campagna a cui prendono parte. Pertanto, essi sono consapevoli dell'uso a cui sono destinati i fondi. Al contrario, i donatori inconsapevoli contribuiscono a una campagna di *crowdfunding* senza essere a conoscenza dello scopo, degli obiettivi e dei potenziali risultati illeciti. Pertanto, essi non sono consapevoli che la loro donazione all'iniziativa di *crowdfunding* contribuirebbe a sostenere un gruppo terroristico o un'attività terroristica.
83. I soggetti che richiedono donazioni possono presentare informazioni false o incomplete sulla campagna di *crowdfunding*, nonché sui relativi obiettivi e beneficiari, al fine di indurre i donatori a contribuire a una campagna fraudolenta che, in ultima analisi, non raggiungerà lo scopo dichiarato. I terroristi possono manipolare l'empatia dei donatori (ad esempio, nei confronti delle vittime di disastri naturali o di crisi umanitarie) e sfruttare l'inconsapevolezza del grande pubblico per ottenere delle donazioni. Alcune piattaforme di *crowdfunding* dispongono di team dedicati ("*Trust and Safety*") per individuare le campagne fraudolente; tuttavia, distinguere tra campagne legittime e finanziamento del terrorismo può essere difficile sia per tali team dedicati sia per il grande pubblico.
84. Inoltre, alcuni servizi di *crowdfunding* potrebbero non applicare prassi di verifica dell'identità, rendendo quindi più facile per gli organizzatori delle campagne di raccolta fondi e i relativi beneficiari rimanere anonimi. Ciò crea ostacoli agli sforzi investigativi delle forze dell'ordine.
85. L'intento terroristico può essere difficile da dimostrare. In alcuni Paesi, i casi di finanziamento del terrorismo sono indagati come reati economici. Nell'ambito della presente analisi, i membri della Rete globale del GAFI hanno individuato alcuni casi nei quali la natura e il modello delle attività finanziarie di *crowdfunding* hanno sollevato preoccupazioni circa la possibile correlazione col terrorismo; tuttavia, in ultima istanza la condanna è stata legata a reati di riciclaggio di denaro, frode, manipolazione o altri tipi di reati. È pertanto possibile che la prevalenza degli indicatori di finanziamento del terrorismo legati al *crowdfunding* sia sottovalutata nelle statistiche ufficiali, o che sia difficile ottenere un quadro completo se si considerano solo gli esiti finali dei casi giudiziari.

Riquadro 6.1. Caso di studio: dimostrare l'intento di finanziare il terrorismo attraverso l'attività di *crowdfunding*

In Finlandia, è stato avviato un caso di studio inerente alla raccolta di informazioni di intelligence su attività di *crowdfunding* che ha preso in esame i fondi inviati in Siria, raccolti, con il pretesto della beneficenza, attraverso donazioni effettuate da persone non a conoscenza degli intenti terroristici, con sede principalmente in Finlandia ma anche all'estero. Alcuni dei fondi sono stati raccolti attraverso piattaforme di *crowdfunding* e hanno coinvolto transazioni internazionali sospette individuate dalle autorità finlandesi. Il responsabile dell'associazione si è recato in Siria e ha portato con sé il denaro donato, in contanti. L'importo complessivo delle donazioni effettuate tra il 2014 e il 2016 ammonta a circa 400 000 EUR, di cui si sospetta che decine di migliaia di euro siano state depositate sul conto bancario del titolare dell'associazione.

Sebbene l'indagine abbia rivelato il sospetto di legami ad attività terroristiche, in conclusione le accuse di terrorismo sono state ritirate e il caso è stato archiviato come indagine per abuso di attività di beneficenza. L'imputato è stato condannato per reato aggravato di riciclaggio di denaro, illecito contabile, falso e violazione in materia di registrazione e di attività di raccolta di denaro.

Fonte: Finlandia

86. Ricostruire gli appelli volti a ricevere donazioni attraverso le varie piattaforme per confermare se i fondi siano stati effettivamente inviati e utilizzati per attività terroristiche richiede molto tempo e sovente le autorità faticano ad ottenere le informazioni necessarie. Laddove i fondi siano raccolti tramite iniziative di *crowdfunding*, *social media* o piattaforme di messaggistica, gli investigatori potrebbero dover fare affidamento su informazioni aggiuntive (ad esempio, le registrazioni delle conversazioni tenutesi) per integrare le informazioni atte a ricostruire il flusso di fondi e l'intento alla base della donazione. Tuttavia, è spesso difficile ottenere riscontri tempestivi e completi dalle agenzie di *social media*. L'assenza di prove adeguate può ostacolare la capacità di indagare e perseguire penalmente un reato.

Complessità delle operazioni

87. La complessità del panorama dei sistemi dei pagamenti effettuati all'interno di iniziative di *crowdfunding* inasprisce le sfide con cui si confrontano le autorità investigative e giudiziarie. In tale ambito, le transazioni possono coinvolgere svariati attori, ad esempio piattaforme di *social media*, prestatori di servizi di elaborazione dei pagamenti, *virtual asset* e istituzioni finanziarie. Sovente sono utilizzati molteplici metodi di pagamento digitale, che consentono agli utenti di muovere rapidamente i fondi e altresì di utilizzare pseudonimi o transazioni anonime, rendendo difficile l'identificazione dei soggetti coinvolti. La tecnologia digitale applicata alla raccolta dei fondi è complessa e richiede competenze specialistiche per indagare e tracciare le transazioni sospette.
88. Le società di *crowdfunding* operano a livello transfrontaliero e il loro campo di azione si estende a livello globale. Qualora la piattaforma di *crowdfunding* o il

fornitore di servizi abbiano sede all'estero, le forze dell'ordine possono incontrare delle difficoltà nell'indagare sulle transazioni finanziarie contenenti elementi transfrontalieri per i motivi elencati di seguito:

- La molteplicità di tecnologie finanziarie e la loro diversa distribuzione geografica, nonché l'accelerazione delle organizzazioni terroristiche nello sfruttamento delle tecnologie a vantaggio delle loro attività criminose.
 - I soggetti che donano o raccolgono i fondi potrebbero non essere noti ai servizi di intelligence e, pertanto, non associabili a una particolare ideologia o rete o gruppo terroristica/o, in quanto aventi sede in giurisdizioni diverse.
 - Le attività di controllo e vigilanza sulle transazioni possono essere complicate se il promotore della campagna, la piattaforma di *crowdfunding* e i donatori hanno sede in giurisdizioni diverse. Inoltre, potrebbe non essere chiaro quale soggetto detenga l'autorità di indagare su potenziali attività terroristiche.
 - Il coordinamento e la condivisione delle informazioni tra tutte le giurisdizioni coinvolte possono richiedere molto tempo e ritardare il processo investigativo. Inoltre, gli investigatori potrebbero non disporre dell'autorità di raccogliere informazioni al di fuori della loro giurisdizione. Laddove le entità di *crowdfunding* non siano regolamentate, può essere problematico raccogliere informazioni (rispetto ai soggetti obbligati).
 - Come illustrato nel Capitolo 3, il grado di regolamentazione delle attività di *crowdfunding* varia notevolmente all'interno della Rete globale del GAFI. Le operazioni di *crowdfunding* possono coinvolgere più attori in più giurisdizioni che sono soggetti a diversi livelli di regolamentazione e presentano differenti livelli di conformità. Ciò può generare incertezza su chi sia effettivamente responsabile dell'applicazione delle misure di adeguata verifica, e ostacolare l'identificazione dei clienti, la segnalazione di attività sospette e la condivisione delle informazioni sui clienti e sulle transazioni con le autorità laddove necessario.
 - L'attività di *crowdfunding* realizzata in VA per il tramite di un VASP costituito in una giurisdizione diversa (in particolare se caratterizzata da scarsi livelli di conformità in termini di regolamentazione del settore) può rendere difficile l'acquisizione di informazioni atte a tracciare specifici trasferimenti di denaro.
 - I soggetti malintenzionati e i loro sostenitori sono consapevoli delle difficoltà che le autorità incontrano nel condurre indagini internazionali e possono sfruttare tale complessità a loro vantaggio, soprattutto qualora le azioni investigative richiedano tempi lunghi per poter pervenire ad un risultato (ad esempio, l'arresto o il sequestro dei fondi).
89. La movimentazione di fondi rappresenta soltanto una piccola componente di un più ampio modello di attività online associate al *crowdfunding*. Gli autori di raccolte di fondi hanno a disposizione numerosi dispositivi online per far circolare e promuovere, in maniera rapida e semplice, campagne e ideologie presso un pubblico più ampio che si colloca al di fuori delle loro reti più prossime. Sui siti dei *social media* o sulle applicazioni mobili (cosiddette App) che offrono servizi di messaggistica criptata, i soggetti che raccolgono fondi possono anche condividere in maniera sicura i collegamenti online (*web link*) alla loro campagna su un sito web di *crowdfunding*, fornire i dettagli sulle modalità di pagamento, e informare i loro

contatti del vero scopo della campagna di raccolta di fondi lanciata, evitando di essere scoperti dalle autorità competenti.

90. Le campagne di raccolta fondi legittime non sono sempre facilmente distinguibili da quelle che occultano attività che possono andare a beneficio di gruppi terroristici e cause terroristiche. I fondi destinati a scopi illegittimi sono facilmente mascherati all'interno di donazioni legittime e non sono agevolmente individuabili dagli organi regolatori e/o dalle forze dell'ordine. Le istituzioni finanziarie soggette all'obbligo di segnalare le operazioni sospette potrebbero non essere a conoscenza del collegamento tra l'attività di un determinato cliente e piattaforme di *crowdfunding* o *social media*. Tale inconsapevolezza potrebbe incidere sulla conoscenza di tale attività da parte delle forze dell'ordine e delle FIU e potrebbe implicare che la portata delle attività illegittime legate al *crowdfunding* sia maggiore di quanto si pensi.
91. Le attività di *crowdfunding* a fini di finanziamento del terrorismo realizzate attraverso strumenti digitali possono anche essere abbinate a forme più tradizionali di raccolta di fondi, quali l'uso del sistema bancario formale o di sistemi informali di trasferimento di valore. Variabile è altresì l'impostazione dei sistemi di finanziamento del terrorismo. Ciò significa che tracciare le fonti e i movimenti dei fondi può imporre alle autorità un notevole dispendio di risorse, soprattutto laddove le strategie di *crowdfunding* utilizzate da entità terroristiche si avvalgano di vaste reti atte a lanciare appelli per ricevere donazioni.

Riquadro 6.2. Caso di studio: combinazione di richieste di fondi *online* e *offline*

Alcuni funzionari indiani hanno riferito di un'organizzazione estremista violenta sotto inchiesta che raccoglieva fondi avvalendosi di reti ben strutturate diffuse nell'intero Paese. Ricorrendo alla richiesta di fondi in presenza presso moschee e luoghi pubblici, le tattiche che il gruppo in questione utilizzava per la raccolta di fondi includevano meccanismi sia *offline* che *online*, quali ad esempio la diffusione di codici QR e dettagli relativi ai conti correnti attraverso i quali veniva chiesto ai donatori di inviare denaro. Sono stati utilizzati oltre 3 000 conti bancari e sistemi informali di trasferimento di valore. I conti riguardavano sia transazioni nazionali che estere, rendendo il caso estremamente difficile per gli inquirenti. I fondi sono stati utilizzati, tra i vari scopi, per fornire armi e munizioni e addestrare i quadri dell'organizzazione estremista violenta. Una parte dei fondi raccolti attraverso attività di *crowdfunding* è stata inoltre investita e collocata presso imprese e progetti immobiliari per generare entrate regolari per le attività terroristiche. Ad oggi, otto persone che ricoprono ruoli di leadership all'interno dell'organizzazione violenta sono state arrestate con l'accusa di terrorismo e sono state presentate denunce penali a carico dei soggetti coinvolti. Alla luce dell'esito delle indagini, le autorità stanno cercando di confiscare beni per un valore pari a 35 milioni di rupie indiane.

Fonte: India

Mancanza di dati

92. L'entità dell'effettivo abuso delle piattaforme di *crowdfunding* per finanziare attività terroristiche rimane una lacuna informativa a livello nazionale per numerosi Paesi.

Comprendere la scala delle attività di *crowdfunding* per scopi di finanziamento del terrorismo e di estremismo violento è importante affinché i Paesi possano valutarne i rischi con precisione e attuare opportune misure di mitigazione. Ciò include un approccio basato sul rischio per allocare le risorse in maniera efficace e concentrarsi sulle tipologie di *crowdfunding* che coinvolgono rischi maggiori.

93. Perfino tra i Paesi che dispongono di un certo quadro di regolamentazione del settore del *crowdfunding*, gli oneri di vigilanza possono essere ripartiti tra le diverse autorità di regolamentazione, dal momento che non tutte svolgono ruoli di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Ciò può determinare un sistema di vigilanza frammentaria e innescare problematiche in termini di coordinamento, nonché di cooperazione e condivisione delle informazioni, il che di per sé rappresenta una sfida all'interno di un settore caratterizzato da transazioni complesse che coinvolgono più attori e giurisdizioni.
94. Comprendere la portata delle attività del settore del *crowdfunding* può aiutare le relative piattaforme a divenire meglio consapevoli degli indicatori di rischio in materia di finanziamento del terrorismo e a rilevarli anticipatamente. Può altresì potenziare la cooperazione internazionale e la condivisione delle informazioni a livello intergiurisdizionale. Tale attività congiunta riveste un ruolo importante, alla luce della possibilità che soggetti provenienti da più giurisdizioni siano coinvolti in una singola campagna di *crowdfunding*.

Tecniche di anonimizzazione

95. La ripartizione delle transazioni relative ad attività di *crowdfunding* su più piattaforme di raccolta fondi e di pagamento determina una frammentazione dei flussi dei fondi movimentati. Tale frammentazione rende molto più difficile per gli inquirenti ricostruire l'intero percorso dei fondi donati e disporre di una visione completa delle transazioni eseguite. La tecnologia di crittografia può essere utilizzata per oscurare le informazioni inerenti ai dettagli delle transazioni, inclusi gli importi inviati, l'identità del mittente e del destinatario e qualsiasi corrispondenza tra di essi. Ciò può rendere difficile per le forze dell'ordine ottenere e analizzare informazioni pertinenti. Inoltre, le varie piattaforme coinvolte possono applicare norme diverse in materia di riservatezza e condivisione dei dati, intralciando e ritardando la disponibilità di informazioni di vitale importanza per l'indagine. La situazione è ulteriormente complicata nel caso di transazioni transfrontaliere, a causa delle difformità tra le leggi in vigore nelle diverse giurisdizioni.
96. Le piattaforme di raccolta fondi online potrebbero non richiedere la verifica dell'identità dei soggetti che richiedono le donazioni, poiché i fondi sono sovente raccolti attraverso piattaforme di pagamento. Ciò potrebbe comportare difficoltà di accesso alle informazioni sui beneficiari delle attività di raccolta fondi e ostacolare le indagini condotte dalle forze dell'ordine.
97. Molteplici organizzazioni e ambienti estremisti e violenti esteri notori pubblicano richieste di sostegno finanziario sui *social media*. Le richieste sovente coinvolgono pagamenti effettuati per il tramite di svariate piattaforme, spesso crittografate, che nascondono i dettagli della transazione eseguita, compresi il relativo importo e le parti coinvolte.

Migliori prassi emergenti

98. Oltre a mettere in evidenza le tipologie di uso improprio del *crowdfunding* per il finanziamento del terrorismo e l'estremismo violento, alcune giurisdizioni hanno iniziato a sviluppare migliori prassi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo e *crowdfunding*. Dalla loro esperienza sono emerse una serie di migliori prassi che possono aiutare le giurisdizioni ad avere successo nell'individuare, intercettare, prevenire e indagare il finanziamento del terrorismo attraverso il *crowdfunding*:

- **Comprendere meglio la natura e la portata del settore nazionale del *crowdfunding*.** Diversi Paesi hanno iniziato a integrare il *crowdfunding* nelle loro valutazioni nazionali del rischio.³⁸ Alcuni Paesi svolgono indagini che consentono alle rispettive autorità di vigilanza di valutare i rischi presenti nel settore in modo più efficace. In altri Paesi, la portata dei rischi di *crowdfunding* non è conosciuta o valutata, anche per ciò che concerne i rischi di finanziamento del terrorismo. L'assenza di dati non implica necessariamente l'assenza di rischi, ma una buona base di riferimento per le informazioni aiuta a comprendere la crescita, lo sviluppo e i rischi emergenti del settore.
- Considerare fattori che possono aumentare l'esposizione al rischio di finanziamento del terrorismo e di estremismo violento:
- le autorità possono riscontrare che gli stessi fornitori di servizi di *crowdfunding* sono presenti nel contesto delle loro indagini sul finanziamento del terrorismo. Ciò costituisce un indicatore per valutare se le misure di mitigazione del rischio esistenti siano adeguate, o meno;
- le piattaforme non regolamentate di *crowdfunding* basate sulla donazione, che possono presentare un rischio intrinseco più elevato di uso improprio ai fini del finanziamento del terrorismo e dell'estremismo violento, in quanto non rientrano nell'ambito di applicazione degli strumenti finanziari e delle autorità di vigilanza (prudenziale e antiriciclaggio);
- la misura in cui la piattaforma di *crowdfunding* consente l'uso di criptoattività attraverso canali non regolamentati, di criptovalute anonime potenziate o di tecnologie per potenziare la privacy che oscurano le informazioni degli utenti o la fonte dei fondi;
- la condotta di comunicazione del fornitore di servizi di *crowdfunding* e l'attenzione che esso attribuisce alla definizione di condizioni di utilizzo chiare e alla loro applicazione. Laddove i controlli di sicurezza e affidabilità predisposti dal fornitore appaiono deboli, il rischio di usi impropri ai fini del finanziamento del terrorismo è più elevato.

³⁸ In base all'esame di un campione composto da 68 valutazioni nazionali del rischio di Paesi appartenenti alla Rete globale del GAFI, cinque Paesi hanno dichiarato di aver condotto analisi dettagliate dei rischi di finanziamento del terrorismo correlato al *crowdfunding* nelle rispettive valutazioni nazionali. Altri sedici Paesi hanno confermato di aver individuato tendenze in materia di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo connesse al *crowdfunding* nelle loro analisi del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, sebbene il rischio di finanziamento del terrorismo possa non essere stato valutato approfonditamente.

- **Calibrare gli interventi di mitigazione dei rischi di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo e le innovazioni senza ostacolare le attività finanziarie legittime.** Nel valutare l'attuazione di meccanismi di controllo per il settore del *crowdfunding*, le autorità dovrebbero adottare un approccio basato su dati concreti e fondato sulla comprensione dei rischi per la propria giurisdizione. Alcuni Paesi già disciplinano l'attività di *crowdfunding* e hanno incaricato gli enti di vigilanza di garantire una buona sorveglianza dei soggetti che compongono tale settore nella loro giurisdizione. Altri Paesi potrebbero non disporre ancora di misure politiche specifiche in materia di *crowdfunding*, ma potrebbero applicare gli insegnamenti tratti da altre tecnologie, quali le crypto-attività, nel determinare il modo in cui affrontare l'evoluzione del panorama dei pagamenti. Nel definire adeguati meccanismi di supervisione e controllo, i Paesi dovrebbero allinearsi agli orientamenti delle Nazioni Unite sull'applicazione di un'adeguata valutazione in materia di rispetto dei diritti umani.³⁹
- **Realizzare campagne di sensibilizzazione per accrescere la consapevolezza in materia di finanziamento del terrorismo nel settore.** In tal modo è possibile aiutare i soggetti segnalanti a individuare e segnalare meglio le operazioni sospette e a migliorare il rispetto degli obblighi in materia di contrasto del riciclaggio di denaro/contrasto del finanziamento del terrorismo. Nelle giurisdizioni che non hanno regolamentato il settore, le attività di sensibilizzazione costituirebbero ancora un modo efficace per accrescere la consapevolezza del settore privato in merito alle attività illecite e, a loro volta, aiutare le autorità a comprendere in quale modo i fornitori di servizi di *crowdfunding* moderano l'uso improprio delle loro piattaforme. La natura di tale impegno può variare a seconda delle dimensioni del settore e del volume di attività, spaziando dagli scambi informali alle ispezioni o audit di vigilanza formali.

³⁹ UN CTED (2022), *Thematic summary assessment of gaps in implementing key countering the financing of terrorism provisions of Security Council resolutions* (Valutazione tematica sintetica delle lacune nell'attuazione delle principali disposizioni in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo contenute nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza), www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/cted_2022_cft_gaps_assessment_final.pdf

UN (2023), *International Human Rights Law Considerations For Counter-Terrorism Financing Regulation Of Crowdfunding, Virtual Assets, And New Payment Technologies* (Considerazioni sul diritto internazionale in materia di diritti umani per la lotta al finanziamento del terrorismo: regolamentazione del *crowdfunding*, dei *virtual asset* e delle nuove tecnologie di pagamento), www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/terrorism/sr/activities/2023-06-09-CFT-New-Payment-Tech-Position-Paper.pdf

Riquadro 7.1. Collaborazione informale tra il settore pubblico e quello privato in Francia

Al fine di adattarsi alla rapida crescita del settore del *crowdfunding*, le autorità di vigilanza e la FIU francesi stanno realizzando delle attività di sensibilizzazione per integrare le informazioni contenute nella valutazione dei rischi a livello nazionale.

Tali attività, svolte dal 2019, prevedono scambi tra il settore pubblico e quello privato in materia di sviluppi del *crowdfunding*, lo svolgimento di una conferenza sugli insegnamenti tratti circa le piattaforme di *crowdfunding* sottoposte alla vigilanza dell'*Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution* (Autorità francese di controllo prudenziale e di risoluzione) in relazione ai loro obblighi in materia di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché riunioni con gli attori francesi del *crowdfunding* finalizzate ad azioni di sensibilizzazione in merito ai loro rischi di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo e a fornire un riscontro sulla loro attività di segnalazione. L'obiettivo di tali attività è aumentare la comprensione del rischio di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo intrinseco alle piattaforme di *crowdfunding* e migliorarne la conformità agli obblighi in materia di contrasto del riciclaggio di denaro/contrasto del finanziamento del terrorismo.

Fonte: Francia

- Promuovere il potenziamento degli sforzi in materia di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo da parte del settore privato.** Tale pratica potrebbe comportare, ad esempio, il sostegno alle iniziative guidate dal settore privato per rafforzare le prassi applicate dalle società in materia di fiducia e sicurezza, formazione, comprensione dei quadri normativi o individuazione di attività sospette. Ad esempio, nel 2021 Indiegogo e GoFundMe hanno co-fondato la *Crowdfunding Trust Alliance*, che rappresenta "un invito all'azione rivolto alle équipe che si occupano di fiducia e sicurezza (*Trust and Safety Teams*) nel *crowdfunding*, affinché si riuniscano e condividano le rispettive migliori prassi per collaborare e raggiungere l'obiettivo comune di eliminare i soggetti malintenzionati e promuovere la fiducia e la sicurezza all'interno delle nostre comunità globali online".⁴⁰ Analogamente, il *Global Internet Forum to Counter Terrorism* (GIFCT, Forum globale antiterrorismo su Internet) è un'ONP che si propone di impedire ai terroristi e agli estremisti violenti di sfruttare le piattaforme digitali promuovendo la collaborazione tecnica e la condivisione delle conoscenze. Offre ai suoi membri vari strumenti e diversi flussi di lavoro.⁴¹ Infine, *Tech Against Terrorism* è un'iniziativa dell'industria tecnologica mondiale per contrastare l'uso terroristico di Internet garantendo al contempo il rispetto

⁴⁰. Indiegogo, pagina *Crowdfunding Trust Alliance* (n.d.), <https://entrepreneur.indiegogo.com/crowdfunding-trust-alliance/> (consultato in data 23 agosto 2023)

⁴¹ Informazioni sul *Global Internet Forum to Counter Terrorism* (2023), <https://gifct.org/about/>

dei diritti umani.⁴² Sebbene tali iniziative non siano specifiche del contrasto del finanziamento del terrorismo, esse possono comunque risultare pertinenti a tale scopo.

- **Adottare un approccio olistico nel considerare l'uso improprio del *crowdfunding*.** L'ecosistema del *crowdfunding* è eterogeneo e le sue modalità operative generano una serie di vulnerabilità uniche. Sebbene le piattaforme di *crowdfunding* possano non essere regolamentate in alcune giurisdizioni, esse spesso collaborano con istituti finanziari o intermediari che lo sono. Pertanto, per seguire il flusso dei fondi è solitamente necessario rintracciarli tra le diverse tipologie di entità finanziarie. Se, da un lato, gli intermediari finanziari possono collocarsi in una posizione migliore per analizzare i flussi finanziari, dall'altro le piattaforme di *crowdfunding* e i *social media* offrono un contesto migliore per i modelli comportamentali dei clienti. Nell'esaminare casi di potenziali usi impropri, le autorità pubbliche (ad esempio le autorità di contrasto e le autorità di vigilanza) dovrebbero adottare un approccio olistico e prendere in considerazione i seguenti aspetti:
 - l'analisi dei flussi finanziari dal momento del pagamento fino alla ricezione dei fondi da parte del beneficiario finale (che potrebbe anche non coincidere con il promotore della campagna di *crowdfunding*);
 - il tipo di piattaforma di *crowdfunding* utilizzata e gli eventuali intermediari coinvolti nell'agevolazione dei trasferimenti di fondi;
 - i modelli comportamentali del cliente su qualsivoglia piattaforma utilizzata;
 - la natura della campagna di *crowdfunding* stessa e gli eventuali segnali di allerta o le incoerenze che essa può sollevare.
- **Istituire meccanismi di collaborazione per consentire un migliore scambio di informazioni sul finanziamento del terrorismo e sull'estremismo violento.** È fondamentale che le autorità governative cooperino con il comparto industriale per contrastare l'uso improprio del *crowdfunding* a fini terroristici e di estremismo violento. Tale collaborazione può assumere la forma di progetti formali di Partenariato Pubblico-Privato (PPP), di gruppi di lavoro o di forum informali di discussione. In quest'ultimo caso, si potrebbero prevedere scambi di opinioni sul *crowdfunding* guidati da esperti, riunioni bilaterali periodiche o conferenze per esaminare le principali tendenze. Nel contesto dei PPP, le autorità di vigilanza possono aiutare i fornitori di *crowdfunding* a individuare le tendenze emergenti di finanziamento del terrorismo e i segnali di allerta. In tal modo, i soggetti del settore privato potranno individuare meglio le attività sospette e agire in conformità delle misure adatte alla giurisdizione. Le giurisdizioni che autorizzano i soggetti regolamentati a scambiarsi informazioni direttamente tra loro possono anche esplorare la possibilità di ottimizzare l'uso di tali autorità per contribuire meglio a individuare e segnalare i casi di finanziamento del terrorismo.
- **Garantire meccanismi chiari attraverso i quali è possibile individuare e segnalare gli usi impropri del *crowdfunding*.** Le piattaforme di *crowdfunding* e i loro intermediari percepiscono commissioni di servizio e

⁴² Informazioni su *Tech Against Terrorism* (2023), www.techagainstterrorism.org/about/

traggono profitto dai servizi che offrono. Dovrebbero pertanto esercitare l'adeguata verifica per garantire che la loro piattaforma non sia utilizzata in modo improprio per raccogliere fondi per attività illecite, tra cui il finanziamento del terrorismo. Esse dovrebbero applicare adeguate prassi di identificazione e verifica per impedire l'anonimato dei donatori o dei beneficiari dell'attività di *crowdfunding*. Dovrebbero altresì vagliare la possibilità di includere nei loro termini di servizio la descrizione delle attività vietate e delle conseguenze derivanti dall'individuazione di tali attività, onde scoraggiare potenziali soggetti malintenzionati e rassicurare finanziatori e donatori legittimi. In caso di sospetti di finanziamento del terrorismo, è importante che le piattaforme di *crowdfunding* informino le autorità competenti, conformemente alle prassi giuridiche previste dalla giurisdizione di appartenenza.

Conclusioni e raccomandazioni

99. Nel contrasto del finanziamento del terrorismo, il GAFI adotta un approccio basato sul rischio che incoraggia i Paesi a monitorare costantemente il modo in cui i criminali e i terroristi raccolgono, utilizzano e trasferiscono fondi.
100. Conformemente alla Raccomandazione n.1 del GAFI, le autorità competenti dovrebbero assicurare di essere in grado di **individuare, valutare e comprendere i rischi di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo** per il proprio Paese e di adottare misure atte a garantire che tali rischi siano mitigati in maniera efficace. Ciò significa anche garantire che eventuali rischi di finanziamento del terrorismo emergenti, come quelli derivanti dall'attività di *crowdfunding*, siano individuati nel momento in cui si verificano. È importante che i Paesi dispongano di dati che supportino decisioni informate e basate sui fatti.
101. I Paesi dovrebbero **valutare la natura, le dimensioni e i rischi associati a tutti i tipi e metodi di crowdfunding** nella loro specifica giurisdizione, considerando le imprese, le persone fisiche o qualsiasi altro tipo di organizzazione che potrebbe fornire servizi simili e/o integrativi all'attività di *crowdfunding*. Inoltre, è opportuno che i Paesi prendano in esame le possibili evoluzioni di questo settore nel tempo. I Paesi dovrebbero inoltre essere a conoscenza dell'analisi dei rischi del settore a livello più globale, data la natura transfrontaliera delle campagne di *crowdfunding* e dei relativi trasferimenti finanziari. In particolare, i Paesi dovrebbero riconoscere che la loro giurisdizione, anche se priva di una significativa attività terroristica, può comunque fungere da transito per i flussi finanziari.
102. In linea con la Raccomandazione n. 1 del GAFI, le autorità competenti dovrebbero adottare misure consone e garantire che le loro leggi siano adeguate a **ridurre** il finanziamento del terrorismo **secondo un approccio basato sul rischio** confacente a un contesto caratterizzato da minacce in evoluzione. Laddove percorribile, la strada della coerenza degli approcci normativi tra Paesi e regioni contribuirebbe a evitare l'arbitraggio geografico.
103. Alla luce dei collegamenti tra l'attività di *crowdfunding* e altri settori finanziari e non finanziari e i meccanismi di pagamento, i Paesi dovrebbero **attuare pienamente gli Standard del GAFI** in materia di *virtual asset (VA)*, ONP e *MVTS* (Servizi di trasferimento di denaro o di valore).
104. Riconoscendo l'importanza della **condivisione di informazioni tra il settore pubblico e quello privato**, i Paesi dovrebbero impegnarsi in una costante opera di responsabilizzazione e sensibilizzazione per garantire che i fornitori e i facilitatori di *crowdfunding* siano attenti ai rischi e alle tipologie di finanziamento del terrorismo, nonché ai segnali di allerta nella giurisdizione di appartenenza. I Partenariati Pubblico-Privato possono essere particolarmente utili per intensificare gli sforzi di individuazione, di modo tale che siano opportunamente calibrati per affrontare i rischi, attenuando al contempo gli effetti indesiderati.
105. I Paesi dovrebbero inoltre adottare misure atte ad **informare il settore dell'industria in merito agli strumenti disponibili per segnalare le operazioni sospette connesse al finanziamento del terrorismo**. I fornitori di servizi pertinenti dovrebbero impartire al proprio personale un'adeguata formazione per individuare i casi di potenziale finanziamento del terrorismo all'interno delle campagne di raccolta fondi e adottare misure per farvi fronte. Dovrebbero inoltre garantire che i loro siti web dispongano di opzioni che consentano agli utenti di

segnalare gli organizzatori o i contenuti che presumono essere fraudolenti e necessitano di revisione da parte della società.

106. I Paesi dovrebbero garantire un **approccio multi-partecipativo** che includa le pertinenti autorità nazionali, il settore privato, la società civile e il mondo accademico nell'elaborazione delle misure volte ad attenuare il rischio di finanziamento del terrorismo connesso al *crowdfunding* e del loro riesame, al fine di assicurare un'adeguata valutazione in materia di rispetto dei diritti umani.⁴³ Inoltre, i Paesi dovrebbero considerare la possibilità di sfruttare i partenariati su tre livelli: pubblico-pubblico, pubblico-privato, e con giurisdizioni straniere e organizzazioni multilaterali per garantire che la natura multiforme dei rischi sia compresa in modo esaustivo e venga affrontata in maniera adeguata, adottando le migliori prassi descritte nel presente Rapporto.

⁴³ UN CTED (2022), *Thematic summary assessment of gaps in implementing key countering the financing of terrorism provisions of Security Council resolutions*, (Valutazione sintetica tematica delle lacune nell'attuazione delle disposizioni fondamentali relative al contrasto del finanziamento del terrorismo contenute nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza) www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/cted_2022_cft_gaps_assessment_final.pdf

Allegato A. Indicatori di rischio

Indicatori di rischio del *crowdfunding* finalizzato al finanziamento del terrorismo e dell'estremismo violento

1. Il rischio di *crowdfunding* finalizzato ad attività terroristiche varia notevolmente all'interno della Rete globale del GAFI. Talune giurisdizioni non hanno rilevato alcun rischio né alcun caso, mentre altre hanno individuato molteplici casi di entità terroristiche che utilizzano il *crowdfunding* e hanno registrato un rischio complessivo "elevato" nella loro valutazione nazionale del rischio.
2. Analogamente, sebbene non tutti i tipi di *crowdfunding* rischino allo stesso modo di essere utilizzati impropriamente per fini terroristici o di estremismo violento, il *crowdfunding* basato sulla donazione sembra essere il più vulnerabile. La maggior parte degli indicatori illustrati nel presente capitolo riguarda l'individuazione dei casi di finanziamento del terrorismo e/o dell'estremismo violento attraverso il *crowdfunding* basato sulla donazione.
3. Gli indicatori che seguono non rappresentano un elenco definitivo. Un singolo indicatore di rischio non costituisce necessariamente, da solo, una chiara indicazione dell'attività di finanziamento del terrorismo, ma può condurre allo svolgimento di un monitoraggio più attento e a un'analisi più approfondita, laddove opportuno. La presenza di diversi indicatori per un cliente o un'operazione esige un esame approfondito delle circostanze. Nessuno di questi indicatori dovrebbe essere utilizzato per discriminare una particolare comunità etnica, una confessione religiosa, un Paese o un tipo di istituzione.
4. Gli indicatori seguenti sono stati organizzati in base ai diversi ruoli che esistono nell'ecosistema formale e informale del *crowdfunding* (cfr. Capitolo 2.3). Tutti questi indicatori possono essere utili per i soggetti segnalanti e le autorità operative, e molti di essi possono rivelarsi funzionali anche per le piattaforme di *crowdfunding* o per altre parti interessate del settore privato al fine di creare meccanismi interni di monitoraggio e comunicazione.

Indicatori relativi all'Organizzazione Intermediaria

5. I seguenti indicatori di rischio possono aiutare i soggetti segnalanti e le autorità operative a individuare potenziali attività di finanziamento del terrorismo o dell'estremismo violento relativamente alle Organizzazioni Intermediarie:
 - I progetti sono finanziati attraverso piattaforme di *crowdfunding* dotate di carenti politiche di revisione dei progetti e/o termini di servizio che non vietano specificamente contenuti che incitano al terrorismo e all'estremismo violento e lo sostengono (in particolare quando i titolari dei progetti trattengono gli eventuali fondi impegnati, a prescindere dal raggiungimento degli obiettivi di finanziamento).

- In base alle informazioni disponibili, le piattaforme di *crowdfunding*, le FinTech e/o gli indirizzi dei portafogli di attività virtuali sono notoriamente utilizzati da persone o gruppi associati al terrorismo e/o all'estremismo violento.
- Le donazioni sembrano essere effettuate attraverso meccanismi utilizzati per occultare l'identità o l'origine dei fondi o essere indirizzate in modo eccessivamente complesso.
- La piattaforma di *crowdfunding* o l'Organizzazione Intermediaria ospita o consente altri progetti correlati all'estremismo violento o al radicalismo.
- L'uso di piattaforme di pagamento e *crowdfunding* dedicate che hanno esplicitamente dichiarato la loro disponibilità (o predisposto il loro modello imprenditoriale) a offrire servizi in relazione al finanziamento del terrorismo a sfondo etnico o razziale (compresi i servizi finanziari e l'*hosting* di forum o *chat*).
- La piattaforma consente o richiede pagamenti per il tramite di istituti finanziari non regolamentati.
- L'entità promuove metodi di donazione che cercano di occultare le informazioni sulle transazioni mediante l'uso di criptovalute ad anonimato rafforzato, note anche come "*privacy coin*".

Indicatori relativi alla campagna di crowdfunding

6. Le campagne di *crowdfunding* operano in vari modi (cfr. Capitoli 2 e 4), servendosi di strumenti differenti, che spaziano dalle piattaforme dedicate al *crowdfunding* alle campagne più informali sui *social media*. Le informazioni fornite su tali piattaforme, compresi i dettagli di contesto relativi alla campagna e ai soggetti coinvolti, possono essere fondamentali per stabilire se l'attività desta sospetti di finanziamento del terrorismo. Le società di *crowdfunding* che indagano su possibili violazioni dei termini di servizio, i soggetti segnalanti che presentano segnalazioni di transazioni sospette e le autorità operative che conducono le indagini dovrebbero prendere in considerazione i seguenti indicatori come possibili segnali di allerta:
 - Si riscontra una carenza di informazioni sullo scopo, gli obiettivi e i beneficiari finali della campagna di *crowdfunding*.
 - La descrizione del progetto o i suoi materiali di supporto presentano una retorica, una serie di immagini o simboli che inneggiano all'odio e sembrano sostenere cause terroristiche o di estremismo violento.
 - La campagna incoraggia i sostenitori a fornire fondi su piattaforme diverse o a fornire istruzioni per frazionare i pagamenti.
 - Un progetto di piccole dimensioni raccoglie denaro da persone collegate o altrimenti correlate al di fuori di Internet (ad esempio, membri di una piccola comunità locale, di un quartiere, ecc.), malgrado le elevate commissioni riscosse dalla piattaforma di *crowdfunding*.
 - L'importo medio dei contributi della campagna o gli obiettivi della raccolta fondi è inusuale o difforme da altri progetti dello stesso tipo.

- Sono utilizzati metodi di donazione che offuscano l'origine dei fondi o forniscono link unici per le donazioni al fine di complicare la tracciabilità.⁴⁴
- Sono coinvolte nella campagna di *crowdfunding* ONP o organizzazioni di comunità sospettate di sostenere noti esponenti di movimenti terroristici o di estremismo violento.
- Nello stesso canale di *social media* o sul sito su cui è organizzata la campagna di raccolta fondi sono presenti *post* o osservazioni che elogiano un'organizzazione terroristica o dedita all'estremismo violento.
- Sono rilevabili segnali indicanti che la campagna di *crowdfunding* è collegata a organizzazioni messe al bando o controllate dai servizi nazionali di *intelligence*.⁴⁵
- La campagna è mobilitata, o la raccolta fondi si svolge, in giornate di rilevanza simbolica per le organizzazioni terroristiche o di estremismo violento.
- La campagna di *crowdfunding* si adopera per raccogliere fondi di sostegno per le spese di difesa penale a carico di persone fisiche che hanno commesso reati noti connessi al terrorismo.
- La campagna di *crowdfunding* è gestita da singoli individui o gruppi non collegati a organizzazioni benefiche registrate, è descritta in modo vago e dichiara di voler raccogliere fondi per cause umanitarie generiche come la tutela dei minori nelle zone di conflitto.
- Le persone coinvolte nella campagna di *crowdfunding* sono state sottoposte a indagini e sono incorse in azioni penali per reati connessi al terrorismo o all'estremismo violento.
- Le ricevute, gli importi richiesti o altre componenti della campagna di *crowdfunding* contengono simboli ampiamente utilizzati da note organizzazioni terroristiche o inneggianti all'estremismo violento.
- Il progetto sembra essere fittizio, ossia la sua denominazione è simile a quella di un'associazione o a un'altra campagna ben nota, o sembra imitarla.
- La campagna mira a sostenere un particolare gruppo di persone, che è solitamente una cerchia ristretta di sostenitori o parenti di terroristi, piuttosto che aiutare una comunità più ampia. Ad esempio, la campagna offre un sostegno rivolto alle donne e ai bambini dei combattenti terroristi stranieri in una zona specifica, piuttosto che all'intera comunità locale.

⁴⁴ Una recente tendenza non evidenziata dal rapporto TRM 2023, secondo la quale nel corso del 2022 si è registrato un aumento significativo dell'uso del sistema operativo TRON decentralizzato e basato sulla *Blockchain* tra i gruppi terroristici e le relative campagne di raccolta di fondi, alcuni dei quali si sono avvalsi esclusivamente di tale sistema. La stragrande maggioranza di tali operatori ha raccolto donazioni nella *stablecoin* Tether in dollari statunitensi (USD). Tra le entità inclini al finanziamento del terrorismo rilevate da TRM Labs nel 2022, si è registrato un aumento dell'utilizzo di Tether pari al 240 % su base annua, a fronte di un incremento pari a solo il 78 % nell'uso dei Bitcoin. TRM (2023), *Illicit Crypto Ecosystem Report* (Relazione sull'ecosistema illecito delle criptovalute), <https://trmlabs.com/illicit-crypto-ecosystem-report-2023>.

⁴⁵ Ciò è particolarmente importante per gli inquirenti che avrebbero accesso a tali informazioni e potrebbero condividerle con i servizi di *intelligence* nazionali.

Indicatori relativi al promotore del progetto

7. Le pratiche di conoscenza dei propri clienti sono essenziali per comprenderne i comportamenti finanziari e contribuire a individuare le deviazioni che potrebbero indicare la presenza di attività illecite. Nello sviluppo o nella valutazione di indicatori di rischio ad hoc, le autorità e il settore privato dovrebbero tenere conto delle informazioni provenienti da una serie di fonti, tra cui, a titolo esemplificativo, l'analisi dei dati delle transazioni interne, la revisione dei dati sui Protocolli Internet (IP), l'analisi di dati sospetti specificamente connessi a potenziali finanziamenti del terrorismo o eventi di estremismo violento, nonché le informazioni fornite dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge.
8. L'adeguata verifica della clientela inizia prima della creazione di un rapporto commerciale ed è mantenuta attraverso il monitoraggio di qualsiasi cambiamento nel comportamento dei clienti e nel loro profilo economico (compresi i cambiamenti nell'origine dei fondi e delle spese). In tal senso, la conoscenza di un cliente, compreso lo storico consolidato delle sue transazioni finanziarie, può costituire un elemento importante per dar vita a un sospetto di finanziamento del terrorismo.
9. Tra gli indicatori che potrebbero segnalare la presenza di sospetto finanziamento del terrorismo e/o di un'attività connessa all'estremismo violento attraverso il *crowdfunding* figurano i seguenti:
 - Il promotore del progetto non sembra avere familiarità con il progetto stesso o sembra agire come una parte terza non correlata agli scopi perseguiti dalla persona incaricata di raccogliere i fondi.
 - I versamenti di fondi provenienti da siti di *crowdfunding* sono seguiti da rapidi prelievi di contanti sistematici.
 - I versamenti provengono, o vengono raggruppati, da diversi conti e successivamente vengono effettuati pagamenti immediati alle campagne di *crowdfunding*.
 - I versamenti e gli assegni vengono depositati su conti personali da persone non identificate e non aventi alcun legame con tali conti - ad esempio individui che non hanno alcun legame di parentela o di qualsivoglia tipo relativamente all'attività- e da imprese estere, in particolare quelle situate in regioni ad alto rischio, i cui fondi vengono successivamente trasferiti a siti di *crowdfunding*.
 - Gli obiettivi di finanziamento della campagna di *crowdfunding* sono raggiunti rapidamente e la relativa pagina è chiusa subito dopo, oppure il promotore del progetto termina bruscamente il progetto prima della scadenza prestabilita.
 - Il promotore della campagna di *crowdfunding* cerca di effettuare pagamenti esclusivamente attraverso attività virtuali, in particolare mediante valute ad anonimato rafforzato.
 - Il promotore della campagna di *crowdfunding* utilizza conti bancari o altri intermediari finanziari privi di legame geografico con il progetto pubblicizzato.
 - Il promotore del progetto non è la persona di contatto del progetto e sembra raccogliere fondi per conto di terzi.

- Il promotore del progetto trasferisce i fondi in modo incompatibile con la finalità del progetto o della campagna di raccolta; ad esempio, i fondi raccolti sono trasferiti a terze parti prive di collegamenti, i fondi raccolti sono ritirati in contanti, non vi è corrispondenza tra l'utilizzo dei fondi raccolti e il motivo per cui sono stati raccolti.
- Il progetto e le informazioni ad esso relative scompaiono dal sito web; ad esempio, un'entità o un soggetto utilizzano una piattaforma di *crowdfunding* e i *social media* al fine di raccogliere donazioni, ma il progetto cessa di essere presente online al termine della raccolta fondi.
- Per raccogliere le donazioni, successivamente trasferite all'estero, vengono utilizzati conti correnti individuali.
- I trasferimenti sono effettuati mediante un intermediario che riceve fondi da varie fonti attraverso uno o più fornitori di servizi relativi alle attività virtuali, che occulta l'origine dei fondi o rende più complicato il tracciamento.
- Un solo conto corrente riceve un numero cospicuo di versamenti in un breve lasso di tempo e tali depositi sono dichiarati come provenienti da presunti parenti.
- Vengono scoperte informazioni negative rilevanti relative ai promotori o ai finanziatori dei progetti di *crowdfunding* che indicano un passato di incitamento all'odio, di sostegno a entità già classificate come terroristiche, di facilitazione di attività terroristiche o di incitamento alla violenza o alla partecipazione ad atti terroristici o a organizzazioni terroristiche.
- Un conto corrente sui cui giungono solitamente pochi pagamenti e di piccola entità, riceve un numero molto elevato o quote ingenti di pagamenti da varie persone in un arco di tempo accertabile.

Indicatori relativi ai donatori

10. Il finanziamento del terrorismo, in particolare attraverso il *crowdfunding* basato sulla donazione, può coinvolgere finanziatori consapevoli o inconsapevoli. Nel primo caso, vi è una serie di informazioni — molte delle quali sono ottenibili attraverso ricerche *open source* — che possono indicare attività sospette connesse al finanziamento del terrorismo o all'estremismo violento. In tale contesto, è importante considerare il comportamento dei donatori, nonché delle loro potenziali associazioni (nel caso di un'indagine).
11. In alcuni casi, campagne legittime di *crowdfunding* basato sulla donazione potrebbero attrarre un donatore avente legami con attività illecite. Ciò non indica, di per sé, che lo scopo della campagna è di raccogliere denaro per il terrorismo o l'estremismo violento, né lo dimostra.
12. Tuttavia, la presenza di informazioni su uno o più donatori che presentino comportamenti sospetti potrebbe innescare ulteriori indagini su una campagna di *crowdfunding*. Nel valutare i potenziali sospetti connessi al finanziamento del terrorismo o all'estremismo violento dovrebbero essere presi in considerazione gli indicatori illustrati in quanto segue.
 - I donatori sembrano ricorrere a controlli e/o misure di sicurezza eccessivi per celare la loro identità o la provenienza dei fondi, laddove tali attività

risulterebbero superflue o insolite per molti altri progetti finanziati tramite iniziative di *crowdfunding*.

- I partecipanti, noti per affiliazioni a movimenti estremisti, ricevono contributi finanziari da terzi sotto forma di crediti slegati da una relazione economica o sociale o da un accordo commerciale.
- Si riscontra un'incoerenza tra il profilo del donatore e il valore delle donazioni (ad esempio, uno studente che invia ingenti somme di denaro per cause presumibilmente benefiche).
- Vengono effettuate numerose transazioni con presunte organizzazioni e associazioni umanitarie, o società senza scopo di lucro a responsabilità limitata connesse a una propaganda che inneggia alla radicalizzazione, all'estremismo o alla violenza.
- La campagna ha ricevuto donazioni provenienti da blog e siti web noti per il sostegno all'estremismo violento su base ideologica, etnica o razziale, che promuovono la violenza estremista o il terrorismo.
- Il sostenitore appare fittizio perché la raccolta di fondi per un determinato progetto viene effettuata dallo stesso indirizzo IP, o da diversi indirizzi IP che si ripetono e/o il medesimo *account* è utilizzato da diversi progetti di *crowdfunding*.
- Il donatore è collegato a organizzazioni terroristiche o ad altre organizzazioni che promuovono l'estremismo violento.
- L'origine dei fondi è sconosciuta o i donatori effettuano transazioni servendosi di mezzi che garantiscono una maggiore riservatezza, ad esempio contanti, attività virtuali di un certo tipo, carte prepagate.
- Il donatore della campagna ha molti addebiti sulla stessa carta di credito o su carte diverse.

Indicatori basati sui rischi geografici

13. In ragione della loro ubicazione geografica, alcune regioni possono presentare un rischio maggiore di finanziamento del terrorismo o dell'estremismo violento ed essere utilizzate come Paesi di origine, di destinazione o di transito per i fondi. È opportuno considerare sempre i rischi geografici, ad esempio quando l'ordinante di una transazione o il beneficiario dei fondi è legato a una giurisdizione o regione ad alto rischio. Il rischio geografico può riguardare anche la nazionalità, la residenza o la sede di attività di una persona. Gli indicatori di rischio geografico comprendono i seguenti aspetti:

- La campagna di *crowdfunding* raccoglie denaro per un'organizzazione legata a zone di conflitto o regioni limitrofe e riceve donazioni di importo insolitamente ingente.
- La campagna di *crowdfunding* si svolge in Paesi (o a vantaggio di Paesi) che non hanno una legislazione forte in materia di finanziamento del terrorismo e/o di *crowdfunding* o che sono soggetti a sanzioni.
- La campagna di *crowdfunding* si svolge in Paesi in cui gli Standard del GAFI sono attuati in maniera carente per quanto riguarda le attività virtuali, le ONP,

i servizi di trasferimento di denaro o di valore e ove il settore del *crowdfunding* è sottoposto a uno scarso controllo.

- La campagna di *crowdfunding* si svolge in zone geografiche note per essere terreno di operazioni delle organizzazioni terroristiche.
- I fondi raccolti provengono da Paesi considerati ad alto rischio per quanto riguarda il finanziamento del terrorismo o dell'estremismo violento.
- I fondi raccolti vengono trasferiti a Paesi considerati ad alto rischio sotto il profilo del finanziamento del terrorismo o dell'estremismo violento.
- L'ordine di pagamento o di donazione è stato emesso da un indirizzo IP situato in un Paese o in una zona geografica considerati ad alto rischio di finanziamento del terrorismo o dell'estremismo violento.

Allegato B. Tabella riepilogativa delle regolamentazioni vigenti in materia di *crowdfunding* per Paese

Delegazione	Regolamentazione riportata in materia di <i>crowdfunding</i>
Argentina	<p>In Argentina il <i>crowdfunding</i> è regolamentato nell'ambito delle competenze conferite dalla Legge n. 27 349 e la Commissione Nazionale del mercato dei lavori (Comisión Nacional de Valores — CNV) rappresenta l'autorità nazionale responsabile della concessione di licenze e della vigilanza sulle "piattaforme di finanziamento collettivo" (Plataformas de Financiamiento Colectivo — PFC), incaricata altresì di stabilire i requisiti che tali piattaforme devono soddisfare per ottenere l'autorizzazione ed essere registrate per la durata della loro validità, nonché il sistema di informazione cui devono ottemperare.</p> <p>A tale riguardo, i regolamenti della CNV (N.T. 2013 e relativi emendamenti, Capo XIV), contengono le norme della CNV in materia di attività delle piattaforme di <i>crowdfunding</i>.</p> <p>La regolamentazione dei sistemi finanziari collettivi (<i>crowdfunding</i>) mira a sostenere il settore dei capitali di investimento attraverso il mercato degli investimenti con un regime speciale.</p> <p>Inoltre, le PFC costituiscono soggetti segnalanti e in quanto tali sono tenute a segnalare argentina nell'ambito del contrasto del riciclaggio di denaro/contrasto del finanziamento del terrorismo/contrasto del finanziamento della proliferazione. (Articolo 20, comma 5. Legge n. 25 246).</p>
Australia	<p>Un fornitore di servizi di finanziamento collettivo (<i>Crowd-Sourced Funding</i>, CSF) deve possedere una licenza australiana di servizi finanziari (AFS).</p> <p>La <i>Australian Securities Investment Commission</i> (ASIC, Commissione australiana per gli investimenti in valori mobiliari) è incaricata dell'amministrazione generale del <i>Corporations Act</i> del 2001, compreso il Capo 6D relativo alla raccolta di fondi attraverso l'emissione o la vendita di valori mobiliari.</p>
Austria	<p>La legge austriaca sul finanziamento alternativo (esclusivamente per i promotori che sono rappresentati da consumatori e per i progetti fino a 5 milioni di EUR in 12 mesi) mira a facilitare il finanziamento e l'investimento collettivi eliminando gli ostacoli giuridici esistenti e adeguando i requisiti di emissione al rischio coperto. Non vi sono obblighi di informazione per il finanziamento di progetti di <i>crowdfunding</i> fino a 250 000 EUR; sono previsti invece requisiti di informazione di base fino a 2 milioni di EUR di capitali raccolti e un prospetto semplificato del mercato dei capitali fino alla soglia di 5 milioni di EUR. Al contempo, si applicano norme per garantire la tutela degli investitori, ad esempio un limite massimo di investimento per investitore per progetto.</p> <p>In generale, la legge austriaca sul finanziamento alternativo mira ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese dell'economia reale e alle offerte pubbliche a partire da almeno 150 investitori. I progetti possono essere resi disponibili direttamente dall'imprenditore o dall'impresa e indirettamente tramite un intermediario (piattaforma di <i>crowdfunding</i>).</p>
Bahamas	<p>Alle Bahamas è in vigore una regolamentazione che disciplina il <i>crowdfunding</i>. Il settore del <i>crowdfunding</i> nella giurisdizione è disciplinato dalla <i>Securities Commission of The Bahamas</i> (Commissione delle Bahamas per i valori mobiliari) conformemente alle norme del 2021 sul settore dei valori mobiliari (<i>Business Capital Rules</i>, le norme sul capitale d'impresa). Le <i>Business Capital Rules</i> si applicano a coloro che:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. finanziano il capitale d'impresa in qualità di persona idonea; ii. operano, partecipano, o intendono farlo, all'<i>equity crowdfunding</i> distribuendo valori mobiliari; iii. investono in una persona idonea; o iv. sono registrati, o intendono esserlo, come piattaforma di <i>equity crowdfunding</i> o come <i>mercato ristretto</i>. <p>Per "persona idonea" si intende un'impresa registrata ai sensi del <i>Companies Act</i> (legge sulle imprese), classificata come piccola (reddito lordo annuo fino a 1,5 milioni di USD) o di medie dimensioni (reddito lordo annuo compreso tra 1,5 e 3 milioni di USD).</p>

	<p>Tuttavia, le <i>Business Capital Rules</i> non si applicano alle società commerciali internazionali e agli emittenti pubblici, né al <i>crowdfunding</i> basato sulla donazione, sul debito o sulle ricompense.</p> <p>A norma delle <i>Business Capital Rules</i>, le persone idonee che intendono effettuare un <i>equity crowdfunding</i> devono presentare un documento di offerta di <i>crowdfunding</i> a una piattaforma (una società registrata presso la <i>Securities Commission</i> come una società che si occupa di valori mobiliari, ne facilita le operazioni, ne garantisce la gestione e fornisce consulenza in materia) che pubblicizzi e gestisca le distribuzioni di fondi raccolti tramite <i>crowdfunding</i>. La piattaforma è responsabile della valutazione delle richieste di <i>crowdfunding</i> prima di pubblicizzare o rendere disponibile una distribuzione di <i>crowdfunding</i>. Tale valutazione dovrebbe esaminare:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) se le informazioni fornite dall'iniziatore del progetto siano chiare e precise; (b) se l'iniziatore del progetto rispetti le <i>Business Capital Rules</i>; (c) se, sulla base delle informazioni fornite, la distribuzione sarà effettuata in conformità delle <i>Business Capital Rules</i>; e (d) se gli esiti dell'adeguata verifica condotta sul cliente, i precedenti e i controlli penali su amministratori, alti funzionari, dirigenti e promotori dell'iniziatore del progetto siano conformi. <p>La piattaforma è altresì responsabile della presentazione del documento di offerta, unitamente a qualsiasi altro documento e canone richiesti dalla <i>Securities Commission</i>.</p>
Belgio	<p>La legge del 18 dicembre 2016 e il Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di <i>crowdfunding</i> (ECSPR) prevedono un regime di autorizzazione completo (o un quadro per le licenze) e impongono i seguenti requisiti principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • organizzazione adeguata, • verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità della dirigenza esecutiva, • valutazione dei possessori di partecipazioni qualificate, • norme di condotta, e • informazioni agli investitori. <p>I prestatori di servizi di <i>crowdfunding</i> autorizzati ai sensi dell'ECSPR non sono soggetti obbligati ai sensi della legislazione in materia di contrasto del riciclaggio di denaro/contrasto del finanziamento del terrorismo.</p> <p>L'Autorità per i mercati dei servizi finanziari è competente solo per i fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> basato sull'investimento e sul prestito che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento o della Legge del 18 dicembre 2016. Attualmente non esistono altri tipi di attività di <i>crowdfunding</i> definite nella legislazione belga o europea.</p>
Bhutan	<p>In Bhutan è in vigore una regolamentazione che disciplina il <i>crowdfunding</i>. I portali di <i>crowdfunding</i> sono autorizzati in conformità delle norme e dei regolamenti del 2019 in materia di <i>crowdfunding</i> promulgati dalla <i>Royal Monetary Authority of Bhutan</i> (Reale autorità monetaria del Bhutan). Attualmente esiste un solo portale di <i>crowdfunding</i> autorizzato denominato "<i>Bhutan Crowdfunding</i>" sviluppato dalla <i>Royal Securities Exchange</i> (la borsa valori) del Bhutan.</p> <p>In Bhutan non esiste una definizione definitiva di <i>crowdfunding</i>.</p> <p>Secondo le norme e i regolamenti in materia di <i>crowdfunding</i> del 2019, un emittente può raccogliere fondi attraverso un portale di <i>crowdfunding</i> autorizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. mediante la vendita di valori mobiliari; ii. attraverso donazioni; e iii. mediante l'attribuzione di ricompense. <p>Secondo il Ministero degli Affari interni e culturali del Bhutan (MoHCA), solo le organizzazioni della società civile, le organizzazioni religiose e quelle verificate e approvate dalle agenzie competenti possono chiedere donazioni con vari mezzi. Ad esempio, per i casi in cui un soggetto sollecita donazioni a fini medici attraverso piattaforme di <i>social media</i>, il Dipartimento dell'ordine pubblico (DLO), che opera nell'ambito del MoHCA, ha stabilito alcuni requisiti. In base ai suddetti, è necessario richiedere l'approvazione scritta del DLO che, successivamente, creerà un nuovo conto bancario per la persona. Una volta raccolto l'importo approvato, qualsiasi ulteriore deposito sarà soggetto a limitazioni in collaborazione con la <i>Royal Monetary Authority</i>. Tutti i pagamenti per le cure saranno effettuati attraverso canali bancari ufficiali, garantendo che l'importo della donazione non sia versato su un conto personale.</p>

Canada	<p>In Canada il <i>crowdfunding</i> basato sulla donazione è disciplinato dal <i>Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act</i> (PCMLTFA, Legge sui proventi del crimine [riciclaggio di denaro] e sul finanziamento del terrorismo). Il 27 aprile 2022 sono stati pubblicati i regolamenti che riconoscono le imprese che offrono servizi di piattaforma di <i>crowdfunding</i> e alcuni servizi di pagamento quali le società di servizi monetari (<i>Money Services Businesses, MSB</i>).</p> <p>I termini "piattaforma di <i>crowdfunding</i>" e "servizi di piattaforma di <i>crowdfunding</i>" sono definiti alla Sezione 2 della <i>Legge sui proventi del crimine (riciclaggio di denaro) e sul finanziamento del terrorismo</i>, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per "piattaforma di <i>crowdfunding</i>" si intende un sito web, un'applicazione o un altro software utilizzati per raccogliere fondi o valute virtuali attraverso donazioni; • per "servizi di piattaforma di <i>crowdfunding</i>" si intende la fornitura e la manutenzione di una piattaforma di <i>crowdfunding</i> ad uso di altre persone o entità per raccogliere fondi o valuta virtuale per sé stessi o per persone o entità specificate. <p>In qualità di MSB, tali società hanno l'obbligo giuridico di conformarsi al PCMLTFA e alle relative disposizioni. Tali obblighi comprendono quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la registrazione presso il Centro di analisi delle transazioni e delle relazioni finanziarie del Canada (<i>Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, FINTRAC</i>), l'Unità di Informazione Finanziaria canadese; • lo sviluppo e il mantenimento di un programma di conformità; • l'adempimento degli obblighi di conoscenza del cliente, compresa la verifica dell'identità delle persone e delle entità per determinate attività e transazioni; • la registrazione di alcune informazioni, comprese quelle relative alle transazioni e all'identificazione del cliente; e • la segnalazione di talune transazioni a FINTRAC. <p>Tali regolamenti mirano a contribuire ad attenuare il rischio che gli istituti finanziari canadesi e le piattaforme di <i>crowdfunding</i> basate sulle donazioni siano utilizzati impropriamente per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La vigilanza regolamentare contribuisce, inoltre, a migliorare la qualità e la quantità dell'intelligence finanziaria ricevuta da FINTRAC in relazione a tali meccanismi di finanziamento. I requisiti applicati agli MSB riguardano i servizi offerti sia in valuta fiat che in valuta virtuale.</p> <p>Il Canada dispone, inoltre, di un quadro normativo in materia di <i>equity crowdfunding</i>, amministrato dalle autorità provinciali o territoriali incaricate della regolamentazione dei valori mobiliari.</p>
Cina	<p>La legge sulle organizzazioni benefiche della Repubblica popolare cinese, le misure per l'amministrazione della raccolta di fondi pubblici da parte delle organizzazioni benefiche e le misure amministrative per i servizi di piattaforme di raccolta di fondi pubblici e altre disposizioni giuridiche forniscono l'ambito per la gestione delle organizzazioni benefiche e la regolamentazione della condotta delle piattaforme. Il Ministero degli Affari civili, il Ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione e altri servizi sono incaricati della supervisione.</p>
Commissione europea	<p>Nel 2020 l'Unione europea ha introdotto un nuovo regime a livello dell'UE per il <i>crowdfunding</i> con ritorno finanziario (il Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di <i>crowdfunding</i> per le imprese, noto anche come ECSPR), che copre sia il <i>crowdfunding</i> basato sul prestito sia il <i>crowdfunding</i> basato sull'investimento. Il regime, entrato in vigore nel novembre 2021, riguarda esclusivamente i servizi di <i>crowdfunding</i> per le imprese e gli imprenditori. Le attività di prestito al consumo svolte dalle piattaforme di <i>crowdfunding</i> sono disciplinate dalla vigente Direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo.</p> <p>Il regime dell'ECSPR si applica anche solo ai fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> proposti in relazione a una o più offerte di <i>crowdfunding</i> inferiori a 5 milioni di EUR (calcolati su 12 mesi). I "servizi di <i>crowdfunding</i>" sono definiti all'Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) dell'ECSPR. Per il <i>crowdfunding</i> basato sull'investimento, tali servizi sono definiti come la ricezione e la trasmissione degli ordini di clienti e il collocamento dei valori mobiliari senza impegno irrevocabile. Per quanto riguarda il <i>crowdfunding</i> basato sul prestito, essi consistono nell'agevolazione della concessione di prestiti e nella gestione individuale di portafogli di prestiti.</p> <p>Il quadro normativo comprende requisiti per i fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> (piattaforme), tra cui licenze e autorizzazioni; capitale operativo e assicurazione; misure di emergenza; conflitti di interesse; rendicontazione delle transazioni e divulgazione del progetto (e del titolare del progetto); protezione degli investitori; pagamenti. Inoltre, sebbene le piattaforme ECSPR non siano direttamente incluse nell'elenco dei "soggetti obbligati" ai sensi della legislazione europea antiriciclaggio, sono stati</p>

	<p>introdotti requisiti per affrontare i rischi di riciclaggio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. garantire che qualsivoglia pagamento (o detenzione di fondi) relativo a tutte le operazioni finanziarie concluse sulla piattaforma sia trattato tramite un soggetto obbligato della direttiva antiriciclaggio (indipendentemente dal fatto che sia considerato soggetto autorizzato ai sensi della direttiva sui servizi di pagamento o come ente creditizio). Pertanto, la piattaforma di <i>crowdfunding</i> non gestisce mai direttamente il denaro a meno che non si tratti di un soggetto obbligato ai sensi della direttiva antiriciclaggio (direttiva sui servizi di pagamento o in possesso di una licenza di ente creditizio); 2. introdurre obblighi di informativa per i titolari di progetti e i progetti stessi, in aggiunta a quanto richiesto per l'autorizzazione dei pagamenti e alla trasmissione delle informazioni sulla transazione alle autorità competenti; 3. introdurre requisiti di onorabilità per i gestori e i titolari dei progetti, tra cui l'obbligo di non aver violato in precedenza la direttiva antiriciclaggio. <p>A partire dal 10 novembre 2023 il periodo di transizione previsto per l'ECSRP giungerà a scadenza e la direttiva sarà pienamente applicabile in tutta l'Unione europea.</p> <p>Il pacchetto di proposte legislative in materia di antiriciclaggio presentato dalla Commissione europea nel luglio 2021 amplia l'ambito di applicazione ai soggetti obbligati, includendo i fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> diversi da quelli già regolamentati a livello dell'UE (ossia diversi da quelli che svolgono attività di <i>crowdfunding</i> basate sul prestito e sull'investimento). È opportuno sottolineare che tali proposte sono in fase di negoziazione e che le disposizioni finali possono differire da quelle proposte inizialmente dalla Commissione europea.</p>
Finlandia	<p>Secondo la legge finlandese sulla raccolta di denaro (863/2019), tutte le raccolte di fondi sono sottoposte a controlli <i>ex post</i> attraverso conti preposti a tale fine. Per raccolta di denaro si intende un'attività in cui il denaro viene raccolto senza compenso facendo appello al pubblico (<i>crowdfunding</i> basato sulla donazione).</p> <p>Gli attuali prestatori di servizi operano conformemente alla legge nazionale sul <i>crowdfunding</i> (734/2016, valida fino al 10 novembre 2023, disponibile solo in lingua finlandese e svedese).</p> <p>Tutte le raccolte di denaro sono sottoposte a verifica <i>ex post</i> tramite conti correnti preposti a tale fine. È obbligatorio presentare un conto all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione entro sei mesi dalla scadenza del periodo di autorizzazione e l'autorità deve verificare e approvare tale conto.</p>
Francia	<p>In Francia, il <i>crowdfunding</i> è regolamentato dal 2014 ed è in vigore un regime completo in materia di contrasto del riciclaggio di denaro/contrasto del finanziamento del terrorismo. Inizialmente, la legge nazionale disciplinava due tipologie di soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i consulenti di investimento nel <i>crowdfunding</i> specializzati nell'<i>equity crowdfunding</i>; • gli intermediari di <i>crowdfunding</i> specializzati nel <i>crowdlending</i> e nel <i>crowdfunding</i> basato sulle donazioni. <p>Essi non erano sottoposti alla vigilanza della stessa autorità, ma entrambi dovevano ottemperare agli obblighi in materia di contrasto del riciclaggio di denaro/contrasto del finanziamento del terrorismo (dal 2016 per le piattaforme di <i>crowdfunding</i> basato sulla donazione).</p> <p>Il recepimento del Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di <i>crowdfunding</i> per le imprese ha modificato il quadro giuridico francese. A partire da novembre 2023 si applicherà una nuova distinzione tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il regime europeo per i fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> – vedasi la descrizione relativa all'UE di cui sopra; • il regime francese per gli IFP ("intermédiaires en financement participatif", ossia gli intermediari di <i>crowdfunding</i>). Detti soggetti hanno l'obbligo di registrarsi su ORIAS, il registro unico degli intermediari assicurativi, bancari e finanziari, prima di iniziare la loro attività. La registrazione consente di istituire una piattaforma che offre finanziamenti di progetti mediante prestiti o donazioni senza interessi. <p>I fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> rientranti nel regime dell'UE non sono inclusi nell'elenco dei soggetti obbligati, ma devono conformarsi ai requisiti che attenuano i rischi di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo, tra cui l'obbligo di far processare tutti i pagamenti da un soggetto obbligato ai sensi del contrasto del riciclaggio di denaro/contrasto del finanziamento del terrorismo, agli obblighi di informativa sui progetti e i titolari di progetti, nonché agli obblighi di onorabilità per i gestori e i titolari di progetti (cfr. la descrizione della Commissione europea nell'allegato).</p> <p>Gli IFP devono rispettare le norme di condotta e di organizzazione definite dal diritto francese e sono soggetti agli obblighi in materia di contrasto del riciclaggio di denaro/contrasto del finanziamento del</p>

	<p>terrorismo sotto la supervisione dell'Autorità francese di controllo prudenziale e di risoluzione, ad eccezione dei progetti di importo inferiore a 150 EUR.</p>
Germania	<p>In Germania, il <i>crowdfunding</i> basato sia sull'investimento che sul prestito è regolamentato e sottoposto a vigilanza conformemente al Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di <i>crowdfunding</i> (ECSPR) e alla Sezione 5b della legge tedesca sullo scambio di valori mobiliari (Wertpapierhandelsgesetz, WpHG). Tale regolamento prevede requisiti per l'autorizzazione, un sistema di passaporto per i servizi transfrontalieri all'interno dell'UE, la valutazione dei membri del consiglio di amministrazione e dei titolari di partecipazioni qualificate, la prestazione dei servizi di <i>crowdfunding</i>, l'operatività di una piattaforma di <i>crowdfunding</i> nonché la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione ai servizi di <i>crowdfunding</i>. In tale contesto i servizi di pagamento possono essere forniti solo in conformità della Direttiva (UE) 2015/2366. I fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> che operano esclusivamente a norma dell'ECSPR non sono soggetti alla legislazione tedesca in materia di contrasto del riciclaggio di denaro/contrasto del finanziamento del terrorismo. Tuttavia, ai sensi dell'Articolo 45 dell'ECSPR, la Commissione riesaminerà la necessità e la proporzionalità di assoggettare i fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> a obblighi di conformità alla legge nazionale che recepisce la Direttiva (UE) 2015/849 in materia di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. Al di fuori dell'ambito di applicazione dell'ECSPR, i servizi di <i>crowdfunding</i> basati sull'investimento possono essere considerati servizi di investimento ai sensi della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) o, insieme ai servizi di <i>crowdfunding</i> basati sul prestito, possono rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento tedesco in materia di scambi commerciali (Gewerbeordnung, GewO).</p>
Grecia	<p>L'<i>equity crowdfunding</i> e il <i>crowdfunding</i> basato sul prestito sono disciplinati dagli Articoli da 148 a 160 della Legge greca n. 4920/2022 e dal Regolamento (UE) 2020/1503. Il <i>crowdfunding</i> basato sulla donazione rientra nell'ambito di applicazione dell'Articolo 122 del Codice civile greco relativo ai comitati di raccolta fondi e della Legge n. 5101/1931 sulle operazioni di raccolta fondi o sulle lotterie o le vendite di beneficenza, nonché di altre leggi, ad esempio l'Articolo 19 della Legge n. 2889/2001 sulla raccolta di fondi per i pazienti affetti da malattie incurabili, ecc. Tuttavia, non esiste un regolamento ad hoc per i <i>crowdfunding</i> basati sulle ricompense e sulle donazioni.</p>
Hong Kong, Cina	<p>Attualmente, una persona o un'organizzazione che si avvale di un'attività di <i>crowdfunding</i> per compiere atti illeciti (quali il riciclaggio di denaro, la frode, il furto, gli atti e le attività che mettono in pericolo la sicurezza nazionale, o che incita, aiuta, favorisce o fornisce assistenza finanziaria o di altro tipo ad altre persone per commettere reati che mettono a repentaglio la sicurezza nazionale) è soggetta alla regolamentazione delle pertinenti leggi penali di Hong Kong ed è perseguibile penalmente. I requisiti di cui sopra si applicano indipendentemente dal fatto che gli atti illeciti siano commessi online o offline.</p> <p>Le attuali misure normative in materia di <i>crowdfunding</i> sono illustrate in dettaglio ai punti da 1.6 a 1.8 e da 1.11 a 1.15 del documento relativo alla consultazione pubblica sulla regolamentazione delle attività di <i>crowdfunding</i> pubblicato dall'Ufficio dei servizi finanziari e dall'Ufficio del Tesoro della regione amministrativa speciale di Hong Kong (https://www.fstb.gov.hk/fsb/en/publication/consult/doc/Crowdfunding_consultation_paper_Eng_final.pdf). La consultazione pubblica sul miglioramento della regolamentazione delle attività di <i>crowdfunding</i> si è conclusa nel primo trimestre del 2023. Il governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong sta attualmente consolidando e analizzando i pareri ricevuti.</p>
Israele	<p>In Israele esistono due tipi di <i>crowdfunding</i> come metodo di finanziamento di progetti o imprese, che prevedono la raccolta di esigui importi di denaro da un numero elevato di persone: il <i>crowdfunding</i> "classico" e l'investimento collettivo (o <i>equity crowdfunding</i>).</p> <p>Negli ultimi anni si è sviluppato un altro settore del <i>crowdfunding</i> (i prestiti <i>peer-to-peer</i>, P2P). Nell'ambito di tali prestiti, i privati prestano denaro ad altri privati tramite siti Internet.</p> <p>L'<i>equity crowdfunding</i> è soggetto alla vigilanza dell'Autorità israeliana per i valori mobiliari (ISA) e, dal 27 dicembre 2017, è disciplinato dalla "regolamentazione sui valori mobiliari". Un'impresa che intende raccogliere fondi attraverso l'<i>equity crowdfunding</i> ("società offerente") non può contattare direttamente il pubblico, ma deve relazionarsi a un intermediario, una società che gestisce una piattaforma Internet che consente di offrire, attraverso l'impresa stessa, i titoli di varie società nell'ambito di un modello di <i>crowdfunding</i> del capitale. La registrazione presso l'ISA è un prerequisito fondamentale perché l'intermediario possa avviare la propria attività. La società che intende registrarsi presso l'ISA in qualità di intermediario deve soddisfare i requisiti previsti dalla normativa. Ad esempio, deve dimostrare di possedere competenze tecniche e mezzi adeguati al funzionamento della piattaforma Internet che intende gestire, garantire la sua responsabilità nei confronti degli investitori, depositare 100 000 NSI presso un fiduciario e corrispondere</p>

	<p>una tassa di registrazione. Inoltre, il regolamento stabilisce una serie di requisiti e limitazioni in materia di qualifiche per quanto riguarda il consiglio di amministrazione e i funzionari dell'intermediario.</p> <p>L'intermediario è tenuto a definire procedure su diversi aspetti, a seguirle e a pubblicarle sulla piattaforma Internet che gestisce. Alcune di esse sono presentate nell'ambito della sua relazione annuale, anch'essa pubblicata sulla sua piattaforma. Le procedure da pubblicare riguardano, tra l'altro, le modalità di selezione delle proposte, la prevenzione delle frodi, la conservazione dei documenti, la documentazione, la sicurezza delle informazioni e la continuità delle attività dell'intermediario. I regolamenti non fissano alcun limite per quanto riguarda il tipo di società offerente, ad eccezione del requisito di costituire la società in Israele. Esistono inoltre limitazioni agli importi che un'impresa offerente può raccogliere attraverso questa piattaforma.</p> <p>Il <i>crowdfunding</i> "classico" (basato sulla donazione o sulle ricompense) non è regolamentato né sottoposto a vigilanza da parte dell'ISA, poiché una donazione non è considerata un valore mobiliare.</p>
Italia	<p>In Italia i fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> non sono inclusi tra i soggetti obbligati a fini AML/CFT e non sono sottoposti a vigilanza in materia.</p> <p>Attualmente, i fornitori di servizi di <i>equity crowdfunding</i> sono regolamentati e controllati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob). La gestione delle piattaforme di <i>crowdfunding</i> (che possono offrire sia azioni che obbligazioni emesse da piccole e medie imprese) è riservata alle parti iscritte nell'apposito registro tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 50-quinquies del Decreto Legislativo n. 58/1998.</p> <p>La legislazione italiana in materia di <i>crowdfunding</i> è contenuta nel citato Decreto Legislativo n. 58/1998 e nel Regolamento n. 18592/2013 emanato dall'autorità italiana responsabile della regolamentazione dei mercati finanziari italiani (Consob). L'<i>equity crowdfunding</i> e il <i>debt crowdfunding</i> sono espressamente regolamentati, mentre non lo sono il <i>crowdfunding</i> basato sul prestito, sulla donazione e sulle ricompense. Il quadro normativo italiano è attualmente in fase di revisione in linea con il Regolamento europeo (UE) 1503/2020 (vedasi la decisione finale del Consiglio dei ministri italiano del 10 marzo 2023) ed è al vaglio la possibilità di disciplinare il <i>crowdfunding</i> basato sul prestito (purché tali servizi non siano connessi a prestiti ai consumatori). In ogni caso, il <i>crowdfunding</i> basato sulla donazione e quello basato sulle ricompense non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento. Secondo il vigente quadro normativo AML/CFT, gli istituti finanziari sono soggetti obbligati anche quando sono coinvolti nelle attività di <i>crowdfunding</i>. Ulteriori requisiti AML/CFT per i fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> saranno richiesti dall'UE in base al nuovo regolamento per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, attualmente in discussione.</p> <p>Esistono tuttavia diverse forme differenziate di disciplina delle varie categorie. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'<i>equity crowdfunding</i>, il cui mercato è stato regolamentato dal 2012, con misure specifiche che dispongono che: a) le piattaforme Internet siano autorizzate dalla Consob; b) il soggetto promotore sia una <i>start-up</i> innovativa; c) l'offerta sia inferiore alla soglia di 8 milioni di EUR. Nel 2017 il gruppo di promotori è stato esteso alla categoria delle micro, piccole e medie imprese (PMI). Nel 2018 le piattaforme sono state autorizzate a vendere minibond. I promotori e i sottoscrittori possono beneficiare di agevolazioni fiscali; - il <i>crowdfunding</i> basato sul prestito, per il quale non esiste un corpus unico di norme. Tuttavia, la Banca d'Italia ha stabilito che le piattaforme devono essere conformi alle norme generali del sistema bancario (Testo Unico Bancario, TUB); - il <i>crowdfunding</i> immobiliare, al quale si applica la stessa regolamentazione prevista per le due tipologie precedenti, a seconda della piattaforma specifica che i promotori utilizzano per il progetto; - il <i>crowdfunding</i> basato sulle ricompense, per il quale non esiste una regolamentazione specifica. Se orientato alla vendita preventiva di nuovi prodotti, può essere considerato alla stregua dell'e-commerce; - il <i>crowdfunding</i> basato sulla donazione, per il quale non esiste una regolamentazione specifica. <p>I fornitori europei di servizi di <i>crowdfunding</i> non possono né detenere il denaro degli investitori né eseguire direttamente gli ordini di sottoscrizione impartiti dai clienti. Le somme di denaro corrispondenti agli importi sottoscritti dai clienti devono essere depositate su un conto indisponibile aperto presso un intermediario finanziario a nome della società che riscuote il denaro. I fondi rimangono bloccati fino al termine dell'offerta di raccolta. Il coinvolgimento degli intermediari finanziari garantisce che ciascuna società che raccoglie fondi sia soggetta a obblighi di adeguata verifica della clientela e relativi al contrasto del riciclaggio di denaro/contrasto del finanziamento del terrorismo, comprese le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).</p>

	<p>A decorrere dal 10 novembre 2021 è applicabile il Regolamento (UE) 2020/1503 (regolamento relativo ai fornitori europei di servizi di <i>crowdfunding</i> per le imprese, Regolamento ECSP). I fornitori che intendono gestire piattaforme di <i>crowdfunding</i> basate sia sull'investimento che sul prestito sono tenuti a richiedere un'autorizzazione specifica e dovranno conformarsi alle norme europee. A norma dell'articolo 48 del Regolamento ECSP, i fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> già operanti nell'ambito di regimi nazionali possono continuare, conformemente al diritto nazionale applicabile, a fornire servizi di <i>crowdfunding</i> fino al 10 novembre 2023 o fino al rilascio di un'autorizzazione di cui all'articolo 12 del Regolamento, a seconda di quale dei due eventi avvenga prima. Pertanto, a partire dall'11 novembre 2023, solo i fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> che hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dal regolamento europeo potranno continuare a operare in Italia. La Consob e la Banca d'Italia sono state designate come autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza sui fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> (il relativo Decreto Legislativo attuativo è in corso di adozione).</p>
Giappone	<p>Il <i>crowdfunding</i> è soggetto al regolamento in materia di contrasto del riciclaggio di denaro/contrasto del finanziamento del terrorismo se le sue attività sono gestite da specifici operatori commerciali definiti dalla legge sull'adeguata verifica della clientela e di comunicazione relativa alle transazioni sospette. Inoltre, l'atto di fornire fondi ad attività terroristiche, o di raccogliervi a tale scopo, attraverso il <i>crowdfunding</i> è punibile ai sensi della legge sul finanziamento del terrorismo. Pertanto, uno specifico <i>crowdfunding</i> è soggetto ai rispettivi regolamenti in materia di contrasto del riciclaggio di denaro/contrasto del finanziamento del terrorismo /contrasto del finanziamento della proliferazione se rientra in uno degli atti di tale natura definiti da detti regolamenti.</p>
Liberia	<p>Il Capo 15.2.3 della legislazione nazionale configura come reato il finanziamento del terrorismo in tutte le forme, tra cui l'agevolazione, il finanziamento, il contributo, il sostegno, l'assistenza, i tentativi di cospirazione per commettere atti terroristici o di finanziamento del terrorismo, ecc. Qualsiasi attività di <i>crowdfunding</i> che desti sospetti o sia individuata come finanziamento del terrorismo è disciplinata in maniera esaustiva da detta legge.</p>
Malta	<p>In quanto Stato membro dell'Unione europea, Malta ha recepito e attuato il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di <i>crowdfunding</i> per le imprese e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937 ("il Regolamento"). Il quadro legislativo nazionale risultante è costituito dalla Legge derivata 330.15, che integra la legge maltese sull'autorità per i servizi finanziari (Capo 330 delle leggi di Malta), denominata "legge maltese sull'autorità per i servizi finanziari – regolamento relativo ai fornitori europei di servizi di <i>crowdfunding</i> per le imprese.</p> <p>La legge derivata istituisce un quadro per la concessione di licenze disciplinato dall'Autorità maltese per i servizi finanziari, che è l'autorità incaricata dello svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dal regolamento.</p> <p>Non esiste una definizione di "<i>crowdfunding</i>" in quanto tale ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento, né esiste una definizione nazionale del medesimo in altre sezioni del diritto maltese. Vi sono tuttavia distinzioni tra i diversi tipi di <i>crowdfunding</i> ai sensi del Regolamento, il che implica che solo alcune tipologie siano coperte dal quadro per il rilascio delle licenze che autorizzano i fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i>.</p> <p>Il Regolamento si applica al <i>crowdfunding</i> basato sia sul prestito che sull'investimento (trasferimento di valori mobiliari). Sono esclusi altri tipi di <i>crowdfunding</i>, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. il <i>crowdfunding</i> basato sulla donazione, in cui i donatori non ricevono alcun corrispettivo in cambio; ii. il <i>crowdfunding</i> basato sulle ricompense, in cui i finanziatori ricevono un corrispettivo non finanziario; iii. le offerte di <i>crowdfunding</i> con un corrispettivo superiore a 5 milioni di EUR su un periodo di dodici (12) mesi; iv. i servizi di <i>crowdfunding</i> destinati ai titolari di progetti che sono consumatori.
Messico	<p>Il <i>crowdfunding</i> o finanziamento collettivo è disciplinato dalla Legge FinTech che, alla Sezione III, Capo I, stabilisce che le persone che intendono svolgere le attività attribuite agli istituti di finanziamento collettivo (IFC) devono richiedere l'opportuna autorizzazione alla Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).</p> <p>Inoltre, detta legge stabilisce che gli IFC che ottengono l'autorizzazione sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio di denaro/contrasto del finanziamento del terrorismo applicabili al settore.</p>

Monaco	Tutte le attività di <i>crowdfunding</i> devono essere debitamente autorizzate dal governo monegasco. Inoltre, esse sono tenute a conformarsi alla normativa in materia di contrasto del riciclaggio di denaro/contrasto del finanziamento del terrorismo ai sensi dell'Articolo 1, punto 21), della Legge n. 1 362.
Norvegia	La FSA ("Finanstilsynet") ha pubblicato orientamenti per le piattaforme di <i>crowdfunding</i> .
Filippine	Nelle Filippine il <i>crowdfunding</i> è un'attività di raccolta fondi abitualmente condotta tramite una piattaforma online ed è solitamente finalizzata agli investimenti riguardanti <i>start-up</i> e PMI. Tale attività è disciplinata dalla Commissione per gli scambi e i valori mobiliari (<i>Securities and Exchange Commission, SEC</i>), che ha pubblicato la Circolare n. 14, serie del 2019, recante le norme e i regolamenti per il <i>crowdfunding</i> in generale e non specificamente per il finanziamento del terrorismo. Il Dipartimento filippino per lo sviluppo e il welfare sociale (<i>DSWD</i>) disciplina lo svolgimento delle attività di sollecitazione pubblica mediante il rilascio di un'autorizzazione o di una licenza per svolgere attività di raccolta fondi, a livello sia regionale che nazionale, per un lasso di tempo che coincide con il periodo di validità concesso al richiedente. La giurisdizione prevede la possibilità di perseguire le attività di <i>crowdfunding</i> finalizzate alla commissione di reati. La legge impone alle persone soggette all'obbligo di esercitare l'adeguata verifica sulle transazioni che essi effettuano con il titolare/i titolari del conto al fine di stabilirne la legittimità.
Portogallo	<p>Il quadro giuridico portoghese in materia di contrasto del riciclaggio di denaro/contrasto del finanziamento del terrorismo (Legge n. 83/2017 del 18 agosto) si applica alle società di gestione delle piattaforme di <i>crowdfunding</i>. Tale quadro giuridico si applica alle società di gestione delle piattaforme di <i>crowdfunding</i> basato sul prestito e di <i>equity crowdfunding</i>, sotto la vigilanza della Commissione per il mercato portoghese dei valori mobiliari (<i>CMVM</i>) (Articolo 5, lettera b), punto i), e Articolo 92, lettera b), della legge in materia di contrasto del riciclaggio di denaro/contrasto del finanziamento del terrorismo), nonché alle società di gestione delle piattaforme di <i>crowdfunding</i> basato sulle ricompense e sulla donazione, sotto la vigilanza dell'ASAE (Articolo 5, lettera b), punto ii), e Articolo 92, lettera c), punto i), della legge in materia di contrasto del riciclaggio di denaro/contrasto del finanziamento del terrorismo).</p> <p>A norma dell'Articolo 144 della succitata legge, che specifica gli obblighi particolari che incombono alle piattaforme di <i>crowdfunding</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le società di gestione delle piattaforme di <i>crowdfunding</i> basato sul prestito e di <i>equity crowdfunding</i> garantiscono che, per ciascun progetto, siano conservate le seguenti informazioni: <ol style="list-style-type: none"> (a) l'identificazione completa degli investitori e dei beneficiari; (b) gli importi investiti, ripartiti per investitore e transazione; (c) le date in cui gli investimenti sono stati realizzati, comprese le date del rimborso totale o parziale; (d) l'identificazione completa delle persone che effettuano il rimborso totale o parziale delle somme investite, laddove la transazione non sia effettuata dal beneficiario; (e) il valore degli utili o delle partecipazioni o dei dividendi e degli utili condivisi, ripartito per investitore. 2. Le società di gestione delle piattaforme di <i>crowdfunding</i> basato sulle ricompense e sulla donazione garantiscono che, per ciascun progetto, siano conservate le seguenti informazioni: (a) l'identificazione completa dei beneficiari e dei donatori; (b) gli importi delle donazioni, ripartiti per donatore e operazione. 3. Le società di gestione delle piattaforme di <i>crowdfunding</i> basato sul prestito e di <i>equity crowdfunding</i> conservano su un supporto durevole le informazioni di cui ai paragrafi precedenti e il relativo supporto per un periodo di sette anni. 4. Gli enti di gestione delle piattaforme di <i>crowdfunding</i> basato sul prestito e di <i>equity crowdfunding</i> informano senza indugio il Dipartimento centrale di indagine e azione penale (<i>DCIAP</i>) e la <i>FIU</i> in presenza di qualsivoglia sospetto che determinati fondi possano essere collegati al finanziamento del terrorismo o ad altre attività criminali, seppur mantenendo segrete le segnalazioni e l'identità della persona che le ha effettuate. <p>L'ASAE ha pubblicato il Regolamento n. 686/2019 del 2 settembre, che stabilisce le regole per identificare i gestori delle piattaforme. Nel caso in cui si tratti di persone giuridiche, è necessario raccogliere informazioni su denominazione, sede, numero di identificazione della persona giuridica e codice di classificazione delle sue attività economiche; identificazione completa di beneficiari e sostenitori; importi del sostegno accordato, suddivisi per sostenitore e per transazione; modalità di pagamento. Per quanto riguarda i soggetti che gestiscono le piattaforme di <i>crowdfunding</i>, attraverso l'applicazione dell'Articolo 4 del Regolamento n. 686/2019, si pone l'accento sul loro dovere di garantire, per ogni progetto e indipendentemente dal valore, la registrazione di elementi informativi, quali: l'identificazione completa dei beneficiari e dei sostenitori; gli importi del sostegno concesso, individuati per sostenitore e per transazione; le modalità di pagamento.</p>

Romania	<p>A livello nazionale, la Legge n. 244/2022, recante disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di <i>crowdfunding</i> alle imprese e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937, contiene disposizioni che si riferiscono perlomeno a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla designazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria rumena (ROFSA) quale autorità competente in Romania incaricata dello svolgimento delle funzioni e dei doveri previsti dal regolamento sui fornitori europei di servizi di <i>crowdfunding</i> (ECSPR), nonché alla designazione della ROFSA come punto di contatto unico per la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA (l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati); - alle condizioni previste e alla procedura di autorizzazione attuata dalla ROFSA per i fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> e l'iscrizione nel registro dell'Autorità di vigilanza, nonché alle disposizioni relative alle notifiche di cambiamenti sostanziali nella struttura e nel funzionamento dei fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i>; - ai requisiti relativi alle comunicazioni di marketing; - ai poteri di vigilanza e di indagine della ROFSA in quanto autorità competente ai sensi dell'Articolo 29 dell'ECSPR, nonché alle disposizioni relative alla cooperazione con altre autorità competenti in Romania o in altri Stati membri e con l'ESMA; - al regime di sanzioni previsto per la violazione delle disposizioni di legge relative alle condizioni di autorizzazione e di esercizio, che possono essere di natura pecuniaria, amministrativa e/o comportare la revoca della licenza. <p>In Romania non esiste una definizione di <i>crowdfunding</i> e, pertanto, si applica la definizione del regolamento europeo. Ai sensi dell'Articolo 2 dell'ECSPR, per "servizio di <i>crowdfunding</i>" si intende l'abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l'utilizzo di una piattaforma di <i>crowdfunding</i>, che consiste in una delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) intermediazione nella concessione di prestiti; (ii) collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all'Allegato I, sezione A, punto 7), della Direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di <i>crowdfunding</i> emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, di cui al punto 1 di detta sezione, relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di <i>crowdfunding</i>.
Federazione russa ⁴⁶	<p>I gestori delle piattaforme di investimento sono soggetti dichiaranti ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 4, della Legge federale n. 115-FZ, del 7 agosto 2001, relativa alla lotta contro la legalizzazione (riciclaggio) dei proventi della criminalità e contro il finanziamento del terrorismo. Ciò significa che essi, in qualità di istituti finanziari, sono soggetti all'intera gamma di misure in materia di contrasto del riciclaggio di denaro/contrasto del finanziamento del terrorismo. I gestori delle piattaforme di investimento sono soggetti alla vigilanza della Banca centrale russa.</p> <p>Conformemente all'Articolo 16 della Legge federale n. 259-FZ, del 2 agosto 2019, relativo all'"attrazione di investimenti mediante piattaforme di investimento e alle modifiche di taluni atti legislativi della Federazione russa", la Banca di Russia tiene un registro degli operatori delle piattaforme di investimento e controlla che essi ottemperino alla legislazione della Federazione russa, effettua ispezioni sulle loro attività, trasmette loro istruzioni vincolanti e richiede che gli vengano forniti documenti e informazioni.</p> <p>Inoltre, ai sensi della clausola 6 dell'Articolo 10 della Legge federale n. 259-FZ, le funzioni di gestore di una piattaforma di investimento o di soggetto avente diritto, direttamente o indirettamente (attraverso persone da esso controllate), a cedere almeno il 10 per cento dei voti attribuibili alle azioni con diritto di voto (quote di partecipazione) che costituiscono il capitale autorizzato del gestore della piattaforma di investimento, nonché di unico organo esecutivo, membro dell'organo esecutivo collegiale (consiglio di gestione, dirigenza) o del consiglio di amministrazione (consiglio di sorveglianza) dell'operatore delle piattaforme d'investimento non possono essere svolte da un'organizzazione o da una persona, inclusa nell'elenco dei soggetti sui quali sono disponibili informazioni circa il loro coinvolgimento in attività estremiste o nel terrorismo (come stabilito dall'Articolo 6 della Legge federale n. 115-FZ, del 7 agosto 2001), né negli elenchi delle organizzazioni e delle persone associate alle organizzazioni terroristiche, ai terroristi o alle attività di proliferazione di armi di distruzione di massa elaborati nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti dal Capo VII della Carta delle Nazioni Unite, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da organismi appositamente creati da decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.</p> <p>Ai sensi della Legge federale n. 259-FZ, per "piattaforma di investimento" si intende un sistema informatico</p>

⁴⁶

Il GAFI ha sospeso l'adesione della Federazione russa il [24 febbraio 2023](#).

	<p>online utilizzato per concludere accordi di investimento con l'ausilio delle tecnologie informatiche e dei mezzi tecnici di detto sistema, l'accesso al quale è fornito dal gestore della piattaforma di investimento; per "gestore della piattaforma di investimento" si intende un'entità commerciale costituita in conformità della legislazione della Federazione Russa, che svolge attività di attrazione degli investimenti e che è stata inserita dalla Banca di Russia nel registro dei gestori di piattaforme di investimento.</p>
Arabia Saudita	<p>Nel 2020 l'Autorità monetaria dell'Arabia Saudita (SAMA) ha emanato una serie di norme per la partecipazione ad attività di <i>crowdfunding</i> basato sul debito, che sono state aggiornate nel dicembre 2021. Le norme comprendono i requisiti che le imprese devono soddisfare per ottenere il rilascio di una licenza. Inoltre, le imprese che offrono servizi di <i>crowdfunding</i> basato sul debito devono attuare tutti gli obblighi in materia di contrasto del riciclaggio di denaro/contrasto del finanziamento del terrorismo.</p> <p>Ai sensi delle norme per la partecipazione ad attività di <i>crowdfunding</i> basato sul debito, la SAMA ha definito tale attività come la "raccolta di fondi da parte dei partecipanti attraverso una piattaforma digitale affidata a un beneficiario istituzionale in base a un contratto di prestito".</p> <p>Nel Regno dell'Arabia Saudita si opera una distinzione tra <i>crowdfunding</i> basato sul debito ed <i>equity crowdfunding</i>. La SAMA vigila su tutte le imprese che forniscono servizi di <i>crowdfunding</i> basati sul debito, mentre l'Autorità saudita per i mercati dei capitali disciplina l'<i>equity crowdfunding</i>.</p>
Serbia	<p>Nella Repubblica di Serbia, il <i>crowdfunding</i> non è attualmente regolamentato, ad eccezione delle attività di <i>crowdfunding</i> basate su attività virtuali (digitali), in particolare <i>token</i> di investimento e <i>utility token</i>. Per maggiori informazioni si rimanda alla risposta alla domanda 1. Oltre alla citata legge sulle attività digitali, alcune attività di <i>crowdfunding</i> potrebbero essere disciplinate dalla legge sui mercati dei capitali e sulla legge sui fondi di investimento alternativi.</p> <p>Sono attualmente in corso le attività pertinenti per l'istituzione di un quadro giuridico per il <i>crowdfunding</i>.</p> <p>La Banca nazionale di Serbia sta redigendo il progetto di legge sul <i>crowdfunding</i>. L'elaborazione si basa sull'analisi dettagliata delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di <i>crowdfunding</i> per le imprese e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937.</p> <p>Pertanto, tale settore, che la Banca nazionale di Serbia ha riconosciuto come cruciale (in particolare per le piccole e medie imprese), sarà sistematicamente regolamentato. Dopo averlo allineato a tutte le leggi nazionali pertinenti, il disegno di legge sarà reso pubblico e saranno trasmesse informazioni tempestive in modo da consentire a tutte le parti interessate di presentare i propri suggerimenti o le proprie osservazioni sul progetto.</p>
Senegal	<p>Il Paese è ancora privo di regolamenti sul <i>crowdfunding</i>. Tuttavia, le riflessioni a livello dell'autorità di regolamentazione finanziaria si trovano a uno stadio molto avanzato per lo sviluppo di un quadro giuridico che disciplini l'attività.</p> <p>Per quanto riguarda il quadro specifico relativo alla raccolta di fondi attraverso un portafoglio elettronico, la creazione e l'offerta di prodotti correlati al <i>crowdfunding</i> sono soggette all'autorizzazione preventiva della Banca centrale.</p>
Slovenia	<p>Il Regolamento (UE) 2020/1503 stabilisce norme uniformi in tutta l'UE per la prestazione di servizi di <i>crowdfunding</i> basato sia sull'investimento che sul prestito per il finanziamento delle imprese. Il nuovo quadro mira a promuovere la fornitura transfrontaliera di servizi di <i>crowdfunding</i> al fine di offrire una potenziale alternativa al finanziamento bancario, ad esempio, per le <i>start-up</i> e le piccole e medie imprese (PMI), garantendo al contempo un'adeguata tutela degli investitori in tutta l'Unione. Ai sensi dell'Articolo 2 del Regolamento (UE) 2020/1503, per "servizio di <i>crowdfunding</i>" si intende l'abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l'utilizzo di una piattaforma di <i>crowdfunding</i>, che consiste in una delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intermediazione nella concessione di prestiti; e • collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all'Allegato I, sezione A, punto 7), della Direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di <i>crowdfunding</i> emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, di cui al punto 1 di detta sezione, relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di <i>crowdfunding</i>. <p>L'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2020/1503 distingue tra due tipi di <i>crowdfunding</i>: il</p>

	<p><i>crowdfunding</i> basato sul prestito e il <i>crowdfunding</i> basato sull'investimento.</p> <p>Il crowdfunding basato sulla donazione è disciplinato dalla legge sulla protezione dell'ordine pubblico. Le disposizioni sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I contributi volontari possono essere riscossi da persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro previa autorizzazione dell'unità amministrativa competente per la zona geografica in cui essi hanno la sede legale o dichiarano la residenza permanente. • L'autorizzazione è rilasciata nei casi in cui il richiedente dimostri motivi giustificati, tra cui figurano le calamità naturali o di altro tipo in cui il richiedente ha subito gravi danni patrimoniali. A un soggetto giuridico senza scopo di lucro è rilasciata un'autorizzazione anche nei casi in cui dimostri che utilizzerà i contributi raccolti a fini umanitari o per uno scopo di pubblica utilità che può essere realizzato nel quadro dell'esercizio lecito delle attività dell'impresa registrate o definite nel suo statuto o in un altro atto. • L'autorizzazione non è necessaria nel caso in cui i contributi volontari siano raccolti nei locali delle comunità religiose a fini religiosi o qualora un altro regolamento stabilisca condizioni diverse per la riscossione dei contributi. <p>Nell'autorizzazione, l'unità amministrativa determina le modalità di riscossione dei contributi volontari e la validità dell'autorizzazione. Quest'ultima è determinata in base alla finalità e alle modalità di riscossione dei contributi.</p>
Spagna	<p>La legislazione spagnola definisce il <i>crowdfunding</i> attraverso le cosiddette piattaforme di finanziamento partecipativo, disciplinate dalla Legge 5/2015 del 27 aprile, sulla promozione del finanziamento delle imprese. Tali piattaforme fungono da meccanismi di disintermediazione finanziaria online che beneficiano dei vantaggi derivanti dall'utilizzo delle tecnologie digitali e di Internet e la loro attività consiste nel mettere in contatto più investitori con promotori che offrono diversi tipi di progetti. A seguito dell'entrata in vigore, il 10 novembre 2021, del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di <i>crowdfunding</i> per le imprese, il recente progetto di legge sulla creazione e la crescita delle società, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del parlamento spagnolo il 17 dicembre 2021, rivede la Legge n. 5/2015 al fine di adeguare il regime spagnolo in vigore fino ad oggi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503. Per il momento, suddetta riforma non è stata approvata e il disegno di legge è ancora in parlamento.</p> <p>In Spagna, le attività di <i>crowdfunding</i> regolamentate sono utilizzate principalmente per finanziare le piccole e medie imprese o progetti immobiliari. Per altri tipi di piattaforme di <i>crowdfunding</i> (basato su donazioni o "corrispettivi in natura"), la legislazione spagnola non prevede attualmente alcuna regolamentazione.</p>
Svezia	<p>Le operazioni che riguardano il credito al consumo ai sensi della legge sul credito al consumo (SFS 2014:275) sono disciplinate dalle disposizioni della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (SFS 2017:630), nonché dalla legge antiriciclaggio (sezione 1:2 pag. 13).</p>
Svizzera	<p>Il <i>crowdfunding</i> non è soggetto a requisiti normativi specifici ai sensi del diritto svizzero, il che significa che si applicano tutte le leggi attualmente vigenti che disciplinano i mercati finanziari. Poiché i modelli aziendali basati sul <i>crowdfunding</i> variano notevolmente, è necessario chiarire caso per caso se sia necessaria una licenza. In linea di principio, le piattaforme di <i>crowdfunding</i> utilizzate dai finanziatori di progetti per assegnare fondi direttamente ai promotori di progetti non sono sottoposte ai requisiti in materia di licenze ai sensi della legislazione sui mercati finanziari.</p> <p>Tuttavia, i gestori delle piattaforme devono verificare se necessitano di una licenza ai sensi della Legge sulle banche ogniqualvolta i fondi dei finanziatori di progetti sono convogliati attraverso i loro conti. Se un gestore di piattaforma di <i>crowdfunding</i> accetta fondi a fini commerciali e, anziché trasmetterli al promotore del progetto entro 60 giorni, li detiene per un certo periodo di tempo, è tenuto a ottenere una licenza ai sensi della Legge sulle banche prima di iniziare l'attività. In tali casi non è più necessaria una licenza se i fondi accettati per la trasmissione non superano 1 milione di franchi svizzeri, in quanto l'attività non è più considerata commerciale. Tuttavia, prima di trasferire i fondi alla piattaforma, i finanziatori dei progetti devono essere informati del fatto che la piattaforma non è soggetta alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e che i loro depositi non sono protetti. Inoltre, la piattaforma non è autorizzata a utilizzare i fondi per operare nell'attività relativa ai margini di interesse. I fondi convogliati attraverso i conti dell'operatore della piattaforma sono in genere soggetti a disposizioni in materia di riciclaggio di denaro anche se l'operatore fornisce un servizio professionale, in quanto costituiscono una transazione di pagamento che necessita di una licenza.</p> <p>(Per ulteriori dettagli si veda la scheda informativa dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) sul crowdfunding.)</p>

Turchia	<p>Il crowdfunding è regolamentato in varie disposizioni della Legge sui mercati dei capitali n. 6362 e della Legge sulla raccolta di aiuti n. 2860. Nell'ambito della Legge sui mercati dei capitali n. 6362 (la Legge), il <i>crowdfunding</i> (Articolo 3[1] [z] della Legge) è inteso come la raccolta di denaro dal pubblico attraverso le piattaforme, non è soggetto alle disposizioni della legge sugli indennizzi agli investitori, nell'ambito dei principi stabiliti dal Comitato per i mercati dei capitali (il Comitato) ed è finalizzato a fornire i fondi necessari ad un progetto o al capitale di rischio di una società. Secondo la legge sui mercati dei capitali, la Turchia distingue tra due tipi di <i>crowdfunding</i>: l'<i>equity crowdfunding</i> e il <i>crowdfunding</i> basato sul debito.</p> <p>Le attività di <i>crowdfunding</i> sono regolamentate dal Comitato secondo quanto disposto dalla circolare pubblicata nella Gazzetta ufficiale turca il 27 ottobre 2021. Detta circolare disciplina le procedure e i principi in materia di <i>equity crowdfunding</i> e di <i>crowdfunding</i> basato sul debito, l'inclusione delle piattaforme di <i>crowdfunding</i> e delle loro attività nell'elenco del Comitato, la raccolta di denaro dal pubblico tramite <i>equity crowdfunding</i> o <i>crowdfunding</i> basato sul debito, nonché il controllo e la supervisione dell'uso dei fondi raccolti conformemente alla finalità dichiarata. Le piattaforme devono essere inserite nell'elenco del Comitato al fine di svolgere attività di <i>crowdfunding</i> nel quadro delle disposizioni stabilite dalla circolare. Per piattaforma si intende un istituto che funge da mediatore per l'<i>equity crowdfunding</i> e/o il <i>crowdfunding</i> basato sul debito e che fornisce servizi in ambiente elettronico.</p> <p>D'altro canto, sebbene non vi sia un riferimento esplicito al termine di <i>crowdfunding</i>, l'Articolo 5 della Legge n. 2860 sulla raccolta degli aiuti contiene disposizioni analoghe per quanto riguarda le metodologie di raccolta. È previsto che le persone e i soggetti autorizzati a raccogliere aiuti possano farlo mediante l'emissione di ricevute, l'utilizzo di scatole per la raccolta di denaro, conti bancari, la stampa di francobolli a fini di beneficenza, l'organizzazione di lotterie, eventi culturali, mostre, manifestazioni sportive, spettacoli e viaggi o mediante l'utilizzo di sistemi che sottopongono le informazioni a un funzionamento automatico o elettronico. Pertanto, è possibile raccogliere le donazioni in vari modi.</p>
Regno Unito	<p>L'Organo di controllo britannico sulla raccolta di fondi (il <i>Fundraising Regulator</i>) disciplina le raccolte di fondi a scopi benefici effettuate da organizzazioni benefiche registrate in Inghilterra, Galles e in Irlanda del Nord e da altri enti a scopi benefici e di pubblica utilità. In quanto organo di controllo non giuridico, esso può anche registrare gli organismi commerciali che lavorano, sotto contratto, con le organizzazioni benefiche per fornire assistenza nella raccolta di fondi e disciplina anche le piattaforme di <i>crowdfunding</i>. Stabilisce e gestisce un codice di condotta volontario per la raccolta di fondi a scopi benefici, comprese le raccolte online. La sua facoltà di comminare sanzioni per le violazioni del codice è limitata e la sua ultima forma di ricorso consiste nel segnalare un'organizzazione benefica alla <i>Charity Commission</i> per l'Inghilterra e il Galles (CCEW) o per l'Irlanda del Nord (CCNI) o alla polizia (per presunta/sospetta condotta penale, ecc.). Le piattaforme online sono tenute a rispettare il diritto del Regno Unito in materia di contrasto del riciclaggio di denaro/contrasto del finanziamento del terrorismo. La CCEW e la CCNI non disciplinano le piattaforme di raccolta fondi, ad eccezione di quelle poche che, conformemente alla legge, sono considerate a scopo benefico e costituiscono organizzazioni benefiche registrate a pieno titolo. La loro giurisdizione riguarda il modo in cui tali organizzazioni spendono i fondi di beneficenza detenuti.</p> <p>Il codice si applica alle raccolte fondi a scopi benefici svolte in Scozia da organizzazioni benefiche iscritte presso l'<i>Office of the Scottish Charity Regulator</i> (OSCR) ed operanti esclusivamente in Scozia. Gli eventuali sospetti legati alla raccolta di fondi sono esaminati dallo <i>Scottish Fundraising Adjudications Panel</i>. Tuttavia, se la raccolta di fondi in Scozia è effettuata da una piattaforma con scopi benefici o di <i>crowdfunding</i> con sede in Inghilterra, Galles o in Irlanda del Nord, spetta al <i>Fundraising Regulator</i> occuparsi di qualsivoglia problematica segnalata.</p> <p>La <i>Financial Conduct Authority</i> (l'autorità britannica responsabile della condotta finanziaria) disciplina anche il <i>crowdfunding</i> basato sul prestito e sull'investimento, nonché i servizi di pagamento in relazione al <i>crowdfunding</i> basato sulla donazione e sul pagamento anticipato/sulle ricompense.</p>
Stati Uniti	<p>Negli Stati Uniti, solo alcune attività di <i>crowdfunding</i> sono regolamentate. Quando le attività di <i>crowdfunding</i> riguardano la vendita o l'offerta di valori mobiliari a norma del regolamento statunitense sul <i>crowdfunding</i>, le piattaforme di <i>crowdfunding</i> (operatori indipendenti e portali di finanziamento) sono regolamentate dalla <i>Securities and Exchange Commission</i> (Commissione per i valori mobiliari e gli scambi, SEC) e dalla <i>Financial Industry Regulatory Authority</i> (autorità di regolamentazione del settore finanziario, FINRA) e devono rispettare la normativa applicabile in materia di valori mobiliari⁴⁷. Il Capo III della legge <i>JumpStart our Business Startup Act (JOBS Act)</i> impone alle piattaforme di <i>crowdfunding</i> di registrarsi</p>

⁴⁷ SEC (2016), Final Rule: Crowdfunding (Norma definitiva: *crowdfunding*), www.sec.gov/rules/final/2015/33-9974.pdf

presso la SEC e di rispettare norme specifiche volte a ridurre il rischio di frode.


Il *crowdfunding* basato sulla donazione non è in genere regolamentato e le piattaforme di *crowdfunding* non hanno l'obbligo, a norma del *Bank Secrecy Act* (legge statunitense sul segreto bancario, BSA), di attuare i processi di contrasto del riciclaggio di denaro/contrasto del finanziamento del terrorismo, in quanto esse non sono attualmente incluse nella definizione di "istituto finanziario" degli Stati Uniti. Tuttavia, tali piattaforme interagiscono con gli istituti finanziari regolamentati, comprese le banche e le società di servizi monetari, che processano i pagamenti, e tali strumenti finanziari sono soggetti agli obblighi in materia di contrasto del riciclaggio di denaro/contrasto del finanziamento del terrorismo in conformità del BSA. La maggior parte delle grandi piattaforme di *crowdfunding* mette in atto, comunque, controlli interni abbastanza solidi che, tuttavia, sono mirati più a prevenire le frodi che a contrastare potenziali attività di riciclaggio di denaro e/o di finanziamento del terrorismo.

Le autorità competenti degli Stati Uniti hanno visibilità nelle transazioni relative al *crowdfunding* tramite gli istituti finanziari che le trattano.

The FATF logo is a red shield-shaped emblem. At the top, the letters "FATF" are written in white, bold, sans-serif font. Below the text is a stylized white graphic consisting of three curved, overlapping shapes that resemble a stylized 'F' or a series of waves.

www.fatf-gafi.org

Ottobre 2023

The background of the lower half of the page is an aerial, high-angle photograph of a massive crowd of people. The crowd is dense and fills the entire frame, with individuals appearing as small, colorful specks from this perspective. The lighting is bright, suggesting an outdoor setting during the day.

Il Crowdfunding ai fini del finanziamento del terrorismo

Il presente Rapporto analizza le modalità con cui i terroristi sfruttano le piattaforme di raccolta fondi e le attività di crowdfunding sui social media per reperire presso il grande pubblico risorse volte a finanziare i loro scopi terroristici. Esso individua e approfondisce i quattro modi principali in cui i terroristi utilizzano in modo improprio le piattaforme di crowdfunding. Il Rapporto mette in risalto le sfide, le buone pratiche e gli indicatori di rischio pertinenti al fine di aiutare gli enti del settore pubblico e privato a individuare i potenziali tentativi di finanziamento del terrorismo attraverso il crowdfunding.